



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

A) CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione Consiglio regionale 27 novembre 2018 - n. XI/216

Ordine del giorno concernente l'istituzione di un gruppo di lavoro sui costi della politica 3

Deliberazione Consiglio regionale 28 novembre 2018 - n. XI/222

Ordine del giorno concernente le azioni per la collaborazione coordinata e sinergica degli interventi a tutela delle vittime di violenza di genere 3

Deliberazione Consiglio regionale 28 novembre 2018 - n. XI/224

Mozione concernente le osservazioni di Regione Lombardia in merito alla «procedura di infrazione 2018/4002 - aliquota IVA sul carburante nella Regione Lombardia. Costituzione in mora ex art. 258 TFUE». 4

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 11 dicembre 2018 - n. XI/951

Approvazione linee guida per la cooperazione internazionale di Regione Lombardia – XI legislatura 6

Delibera Giunta regionale 11 dicembre 2018 - n. XI/972

Incremento di risorse per la misura «AL VIA» – asse III – azione III.3.c.1.1 - POR FESR 2014-2020, con riferimento alla d.g.r. X/5892 del 28 novembre 2016 10

Delibera Giunta regionale 11 dicembre 2018 - n. XI/982

Disciplina delle attività ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272, comma 1, del d.lgs. n. 152/06 «Norme in materia ambientale» collocate sul territorio regionale 13

Delibera Giunta regionale 11 dicembre 2018 - n. XI/983

Disciplina delle attività cosiddette «In Deroga» ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06 «Norme in materia ambientale» sul territorio regionale e ulteriori disposizioni in materia di emissioni in atmosfera 19

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità

Decreto dirigente unità organizzativa 14 dicembre 2018 - n. 18857

Riassegnazione, impegno e contestuale liquidazione alle AA.T.S. delle risorse finalizzate al sostegno di nuove reti territoriali interistituzionali antiviolenza e di nuovi centri antiviolenza, attivate ai sensi della d.g.r. n. 5878 del 28 novembre 2016 47

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

Decreto dirigente struttura 12 dicembre 2018 - n. 18604

Modifica alle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nei seguenti bacini: n. 2 Asta del fiume Po, n. 3 Ticino Terdoppio Sesia e Agogna, n. 5 Verbano Ceresio e Lario, n. 6 Adda sublacuale, n. 7 Valle Brembana, n. 8 Valle Seriana, n. 9 Oglio, n. 10 Valle Camonica, n. 11 Valle Trompia, n. 12 Mincio, n. 14 Sebino 50

Decreto dirigente struttura 13 dicembre 2018 - n. 18749

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 5.1.01 «Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico» modifica parziale dell'allegato 1 del d.d.u.o. n. 14878 del 25 novembre 2017 a seguito di autorizzazione cambio beneficiario 60

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente unità organizzativa 13 dicembre 2018 - n. 18757

2014IT16RFOP012 incremento di risorse per la misura «AL VIA» e ampliamento dei requisiti di ammissibilità – Asse III – Azione III.3.c.1.1 - POR FESR 2014-2020, in attuazione della d.g.r. 972 dell'11 dicembre 2018 61

Serie Ordinaria n. 51 - Martedì 18 dicembre 2018

D.G. Ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione**Decreto dirigente unità organizzativa 14 dicembre 2018 - n. 18854**

2014IT16RFOP012 - POR FESR Regione Lombardia 2014 - 2020 - Asse 1: Azione I.1.B.1.3 approvazione della «Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali HUB a valenza internazionale» in attuazione della d.g.r. XI/ 727 del 5 novembre 2018. 64

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO**Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 451 del 14 dicembre 2018**

Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 - Approvazione dello schema di fideiussione ai fini dell'attuazione dell'articolo 10 del decreto del soggetto attuatore 47 del 17 marzo 2016 e ss.mm.ii. 111

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 452 del 14 dicembre 2018

Criteri e modalità di verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del d.l. 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2014 n. 50 - Semplificazione dei controlli e aggiornamento del metodo di calcolo. 118

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 27 novembre 2018 - n. XI 216

Ordine del giorno concernente l'istituzione di un gruppo di lavoro sui costi della politica

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 5 concernente «Modifiche alla legge regionale 1 ottobre 2014, n. 25 (Interventi per la riduzione dei costi della politica, il contenimento della spesa pubblica e la tutela delle finanze regionali. Modifica della normativa sull'assegno vitalizio)»;

a norma dell'art. 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	70
Consiglieri votanti	n.	67
Non partecipano alla votazione	n.	3
Voti favorevoli	n.	67
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 146 concernente l'istituzione di un gruppo di lavoro sui costi della politica, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premessi che

- con l'attuale proposta di legge il Consiglio regionale si appresta a prorogare fino al 2023 gli effetti della legge (Interventi per la riduzione dei costi della politica, il contenimento della spesa pubblica e la tutela delle finanze regionali. Modifica della normativa sull'assegno vitalizio) approvata nella scorsa legislatura;
- l'istituto dell'assegno vitalizio fu abrogato dalla legge regionale 13 dicembre 2011, n. 21 (Riduzione delle indennità e abolizione degli istituti dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali);
- con provvedimenti successivi il Parlamento è intervenuto per riorganizzare il sistema di calcolo dell'istituto del vitalizio per Deputati e Senatori;
- allo stato attuale e a seguito degli interventi di cui sopra, i Consiglieri regionali della Lombardia non godono di nessun istituto di tutela previdenziale, eccezione fatta per i cosiddetti «contributi figurativi» limitati ai soggetti che possono accedervi;

considerata

- la riorganizzazione del sistema della previdenza, la possibilità di un uso limitato dei contributi figurativi ai fini dell'anzianità contributiva e il fatto che questi contributi gravano sulle casse pubbliche;
- la possibilità di permettere ai Consiglieri regionali di concorrere alla formazione del proprio profilo previdenziale anche durante gli anni di esercizio del mandato;
- l'ipotesi di definire un intervento sull'attuale normativa sia nazionale - con un'eventuale proposta di legge al Parlamento - sia regionale con una modifica puntuale nell'ordinamento;

impegna il Presidente del Consiglio e la Commissione consiliare competente

a istituire presso la Commissione consiliare competente uno specifico gruppo di lavoro sulle questioni in premessa, con l'obiettivo di sottoporre al Consiglio una risoluzione contenente gli strumenti da adottare per garantire ai consiglieri regionali, al pari degli altri lavoratori, il trattamento previdenziale e la continuità contributiva.».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini - Dario Violi
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 28 novembre 2018 - n. XI/222

Ordine del giorno concernente le azioni per la collaborazione coordinata e sinergica degli interventi a tutela delle vittime di violenza di genere

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 14 concernente «Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato»;

a norma dell'art. 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	73
Consiglieri votanti	n.	72
Non partecipano alla votazione	n.	1
Voti favorevoli	n.	72
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 139 concernente le azioni per la collaborazione coordinata e sinergica degli interventi a tutela delle vittime di violenza di genere, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premessi che

- con la legge regionale 3 luglio 2012, n. 11 (Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza) Regione Lombardia ha inteso perseguire, a sostegno e tutela delle donne vittime di violenza e in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, anche gli obiettivi di promozione del costante coinvolgimento (oltre che la collaborazione) con le istituzioni, le associazioni e la società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell'uguaglianza e della solidarietà;
- inoltre, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della medesima legge regionale, la Regione si pone l'obiettivo di favorire e promuovere politiche di prevenzione, protezione, sostegno, tutela, inserimento e reinserimento a favore delle donne vittime di violenza, anche al fine di consentire percorsi di recupero dell'autonomia materiale e psicologica;
- gli obiettivi della Convenzione di Istanbul prevedono anche la predisposizione di un quadro globale di politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica, la promozione della cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica, il sostegno e l'assistenza alle organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica;

premessi, inoltre, che

- sempre la l.r. 11/2012 prevede che Regione Lombardia, al fine di garantire l'efficacia, l'omogeneità sul territorio e l'attuazione integrata degli interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza, adotti il piano regionale quadriennale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne;
- tale piano quadriennale definisce le linee programmatiche di azione e gli obiettivi specifici e individua le priorità e i criteri di realizzazione degli interventi nell'ambito delle politiche di sensibilizzazione e prevenzione, di protezione, sostegno e reinserimento delle vittime, oltre che di formazione e monitoraggio del fenomeno;
- nell'ambito delle politiche antiviolenza poste in atto da Regione Lombardia rientrano in particolare anche l'istituzione, tramite la deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2017, n. X/6712, dell'albo regionale dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza (già previsto all'articolo 3 della l.r. 11/2012) e l'attivazione di percorsi formativi in collaborazione con l'Ordine degli avvocati al fine di: riconoscere il fenomeno della violenza sulle donne ed evitarne le ulteriori conseguenze lesive; gestire il rapporto con le donne vittime di violenza e la loro presa in carico sin dal primo contatto; offrire un'adeguata assistenza legale nella fase di denuncia e nei diversi livelli delle fasi processuali; essere in grado di mantenere e svi-

Serie Ordinaria n. 51 - Martedì 18 dicembre 2018

luppate i rapporti con/tra i soggetti che a diversi livelli sul territorio sono coinvolti nelle azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza nei confronti delle donne;

considerato che

- nel giugno 2015 l'Istituto nazionale di statistica - ISTAT ha pubblicato lo studio «La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia», che conferma come in Italia la violenza di genere sia un fenomeno ampio e diffuso: 6 milioni e 788 mila donne hanno subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale (il 31,5 per cento delle donne tra i 16 ed i 70 anni). Di queste, il 20,2 per cento ha subito violenza fisica, il 21 per cento violenza sessuale, il 5,4 per cento forme più gravi di violenza sessuale come stupri e tentati stupri (sono 652 mila le donne che hanno subito stupri e 746 mila le vittime di tentati stupri). Inoltre, 3 milioni e 466 mila sono le donne che hanno subito stalking nel corso della vita - il 16,1 per cento delle donne;
- secondo i dati emersi dal medesimo studio, le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner, parenti o amici: gli stupri sono stati commessi nel 62,7 per cento dei casi da partner, nel 3,6 per cento da parenti e nel 9,4 per cento da amici ed anche le violenze fisiche (come gli schiaffi, i calci, i pugni e i morsi) sono per la maggior parte opera dei partner o ex. Mentre, dal punto di vista statistico, gli sconosciuti sono autori soprattutto di molestie sessuali (76,8 per cento fra tutte le violenze commesse da sconosciuti);
- lo studio ISTAT rileva un lieve miglioramento sotto il profilo quantitativo del numero di violenze fisiche o sessuali, dovuto alla diffusione di maggiore informazione, del lavoro sul campo ma soprattutto alla migliore capacità delle donne di prevenire e combattere il fenomeno e a un clima sociale di maggiore condanna della violenza;
- allo stesso tempo, tuttavia, non si riesce a intaccare lo zoccolo duro della violenza, e gli stupri e i tentati stupri (1,2 per cento sia per il 2006 sia per il 2014). Le violenze sono più gravi: aumentano quelle che hanno causato ferite (dal 26,3 per cento al 40,2 per cento da partner) e il numero di donne che hanno temuto per la propria vita (dal 18,8 per cento del 2006 al 34,5 per cento del 2014). Anche le violenze da parte dei non partner sono più gravi e questi dati impongono anche sul territorio regionale un rafforzamento delle politiche contro la violenza di genere e delle strategie di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza;
- vi è, inoltre, un'altra forma di violenza all'interno della coppia: la violenza economica, che si manifesta sotto forma di controllo attraverso il denaro o il ricatto del denaro. Nella fattispecie va dal controllo delle spese, all'esclusione della compagna dalla gestione del patrimonio, dalla richiesta di lasciare il lavoro, al dilapidare il capitale di famiglia o all'indebitarsi all'insaputa della donna;
- secondo uno studio nell'ambito del progetto europeo «WE GO - Women Economie Indipendence & Growth Opportunity» - il 53 per cento delle donne sentite, oltre una su due, ha dichiarato di aver subito qualche tipo di violenza economica ed è proprio l'assenza di risorse economiche personali ad impedire alle donne che subiscono violenza domestica di provare a uscirne;

auspicando che

il legislatore sia consapevole che, tra quelli contro le donne, lo stupro è reato particolarmente grave, un «omicidio dell'anima» che come tale dovrebbe essere punito, anche modificando in questa direzione quindi la legislazione penale;

impegna il Presidente e la Giunta regionale

a porre in atto, accogliendo le premesse sin qui riportate, tutte le azioni necessarie allo sviluppo di collaborazioni e sinergie fra le reti istituzionali per il contrasto alla violenza di genere, già attive e operanti sul territorio regionale, e la costituenda rete regionale di supporto e tutela delle vittime di reato.”.

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini - Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 28 novembre 2018 - n. XI/224

Mozione concernente le osservazioni di Regione Lombardia in merito alla «procedura di infrazione 2018/4002 - aliquota IVA sul carburante nella Regione Lombardia. Costituzione in mora ex art. 258 TFUE»

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122, 123 e 124 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	74
Consiglieri votanti	n.	74
Non partecipanti alla votazione	n.	0
Voti favorevoli	n.	74
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 112 concernente le osservazioni di Regione Lombardia in merito alla «Procedura di infrazione 2018/4002 - Aliquota iva sul carburante nella Regione Lombardia. Costituzione in mora ex art. 258 TFUE», nel testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia

premessi che

- Regione Lombardia ha introdotto, con l.r. 28/1999, la possibilità di concedere degli sconti sui carburanti da autotrazione ai cittadini lombardi residenti nelle fasce di confine tra Italia e Svizzera, quando la differenza di prezzo ordinario con la Confederazione elvetica è superiore a euro 0,05 per litro;
- con deliberazione della Giunta regionale 1 marzo 2000, n. 48802 sono state dettate le modalità per la fruizione della riduzione del prezzo della benzina alla pompa, individuando con precisione i possibili beneficiari, le modalità di ottenimento dello sconto e gli oltre 200 comuni lombardi compresi nel territorio regionale interessati dalla riduzione del prezzo alla pompa, compresi nei 20 km dal confine con la Svizzera;
- con successiva deliberazione della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 3076, il beneficio dello sconto è stato esteso ai rifornimenti di gasolio da autotrazione, limitatamente ai cittadini residenti nei comuni ricompresi nei primi 10 km dal confine con la Svizzera;
- nel corso degli anni di applicazione di questa misura, Regione Lombardia è riuscita ad introdurre forme flessibili di determinazione del valore dello sconto, rendendolo costantemente adeguato al differenziale di prezzo dei carburanti tra Italia e Svizzera;
- la fascia chilometrica di applicazione di questo strumento è stata individuata nei 20 chilometri stradali dal confine comunale al valico svizzero più vicino, analogamente a quanto previsto per altri trattamenti fiscali specifici per le aree di confine, quali frontaliero, ristorni fiscali ai comuni di confine, franchigie per valore su dazi e IVA per gli acquisti all'estero;

considerato che:

- il fenomeno del «pendolarismo del pieno» verso la Svizzera, prima dell'introduzione degli sopracitati sconti sui carburanti, creava effetti estremamente negativi in un'area di confine relativa alle province lombarde di Varese, Como, Sondrio e Lecco;
- il sistema di sconti sui carburanti per i comuni lombardi di confine ha permesso, nei 18 anni di applicazione, di sviluppare attività di distribuzione di carburante anche nelle vicinanze del confine elvetico, sostenendo così l'economia locale e salvaguardando un gettito fiscale sia statale che regionale, che sarebbe finito oltre confine;
- lo sconto carburanti ha consentito altresì di decongestionare, almeno parzialmente, il traffico automobilistico lungo la viabilità di confine, che negli ultimi anni ha creato notevoli disagi (di sicurezza, ambientali, di efficienza negli spostamenti,..) alla cittadinanza di confine sia lombarda che svizzera;
- i dati dell'osservatorio regionale sull'utilizzo degli sconti di carburante hanno dato riscontri estremamente positivi in

merito al contenimento degli spostamenti per la distribuzione di carburanti;

evidenziato che

- in data 8 novembre scorso, la Commissione europea ha trasmesso alla Repubblica italiana una lettera di costituzione in mora ex articolo 258 TFUE, nell'ambito della procedura d'infrazione per l'aliquota IVA sul carburante in Regione Lombardia;
- tale procedura d'infrazione, qualora non fosse dimostrata la correttezza della misura regionale nei confronti degli obblighi derivanti dalla direttiva relativa al sistema IVA, porterebbe al blocco definitivo dello sconto carburanti per i comuni lombardi di confine;
- la Commissione europea, a norma dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha invitato il Governo italiano a trasmettere osservazioni su quanto concerne la procedura di infrazione in oggetto entro due mesi dal ricevimento della presente lettera;

impegna la Giunta regionale

ad attivarsi immediatamente presso gli organi statali e comunitari competenti, affinché sia salvaguardata e mantenuta una misura tanto importante per il gettito fiscale statale e regionale relativo ai carburanti e fondamentale per l'economia e i cittadini delle aree lombarde di confine con la Svizzera.".

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini - Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

Serie Ordinaria n. 51 - Martedì 18 dicembre 2018

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 11 dicembre 2018 - n. XI/951

Approvazione linee guida per la cooperazione internazionale di Regione Lombardia - XI legislatura

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 125 dell'11 agosto 2014 «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo»;

Vista la legge regionale 20 del 5 giugno 1989 «La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo e successive modifiche e integrazioni»;

Dato atto che ai sensi della l.r. 20 del 5 giugno 1989, articolo 3, comma 1, la Giunta Regionale redige le linee guida per l'approvazione dei progetti di cooperazione allo sviluppo di iniziativa regionale e che, ai sensi dell'art. 3, comma 2 bis, la Giunta Regionale trasmette al Consiglio Regionale il documento delle linee guida di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo dell'XI legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018, n. 64, che prevede, fra i risultati attesi, la realizzazione di azioni a sostegno del miglioramento delle condizioni economiche e sociali nei paesi in via di sviluppo (risultato atteso 34, istit. 19);

Ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione delle linee guida per la cooperazione internazionale di Regione Lombardia - XI legislatura, come da allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'XI legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per l'XI legislatura, le linee guida per la cooperazione internazionale di Regione Lombardia, come da allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di trasmettere al Consiglio Regionale le linee guida per la cooperazione internazionale di Regione Lombardia- XI legislatura;

3. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

ALLEGATO 1

Cooperazione internazionale di Regione Lombardia Linee Guida per l'XI Legislatura

PREMESSA

Lo scenario internazionale di questi anni è contraddistinto da una profonda **instabilità geopolitica**, il cui epicentro è rappresentato dal bacino mediterraneo e dall'area medio orientale. Conflitti etnico-religiosi, fenomeni di matrice terroristica e l'incessante movimento di flussi migratori verso l'Europa impongono pertanto una riflessione sulla tipologia delle azioni di aiuto e sulla loro efficacia.

Elaborare un nuovo modello di cooperazione, che favorisca il fenomeno della **migrazione di ritorno** e il reinserimento socio-economico dei migranti nel Paese di origine, rappresenta uno degli obiettivi principali di Regione Lombardia nell'XI legislatura.

Per raggiungere questo traguardo, occorre da un lato intensificare il **coordinamento** dei soggetti tradizionalmente impegnati in questo ambito, quali gli Enti locali, le Istituzioni, le Associazioni, le Organizzazioni non governative (ONG), le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), mentre dall'altro è necessario fare rete, coinvolgendo **nuovi attori** della società civile e del tessuto economico, per poter attivare forme di partenariato più moderne e per diffondere un modello di cooperazione capace di generare nuove opportunità di sviluppo. In particolare, l'apertura al **settore privato**, con il coinvolgimento delle imprese, delle Fondazioni, degli Istituti bancari etc., rappresenta una valida strategia per la creazione di un modello di sviluppo sostenibile, fondato sulla stretta correlazione tra la dimensione sociale e quella economica.

Regione Lombardia, grazie alle strette relazioni con le Organizzazioni Internazionali, l'Europa, gli altri Paesi e Governi sub-nazionali, è quindi chiamata a svolgere un **ruolo di regia** per far convergere sforzi e risorse verso obiettivi di sviluppo condivisi.

Il **modello lombardo di cooperazione** internazionale allo sviluppo si caratterizza pertanto per un **approccio multilaterale** che tiene conto delle esigenze e sollecitazioni provenienti dal territorio. Questo consente di avvalersi delle specifiche competenze e conoscenze maturate dai soggetti che già operano nel settore della cooperazione allo sviluppo (ONG, associazioni di solidarietà internazionale, Fondazioni, Università e centri di ricerche) al fine di varare misure sempre più efficaci.

Grazie a questo approccio, Regione Lombardia introduce nelle proprie politiche per la cooperazione significativi elementi di novità, che contribuiscono a delineare l'orizzonte di una "nuova cooperazione".

QUADRO DI RIFERIMENTO

La cooperazione allo sviluppo, quale parte integrante della politica estera italiana, si fonda su due basi prioritarie: la prima è l'esigenza di garantire a tutti gli abitanti del pianeta la tutela della vita e della dignità umana; la seconda, vede nella cooperazione il metodo per instaurare, migliorare e consolidare le relazioni tra i diversi Paesi, per assicurare la pace e lo sviluppo socio economico delle diverse comunità.

Il quadro di riferimento normativo è rappresentato innanzitutto dalla legge 11 agosto 2014, n. 125, recante "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo", che definisce la

cooperazione allo sviluppo come parte integrante e qualificante della politica estera italiana e individua gli obiettivi e le finalità da perseguire, ovvero:

- sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile;
- tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell'individuo, l'uguaglianza di genere, le pari opportunità e i principi di democrazia e dello Stato di diritto;
- prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione postconflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche.

Un altro strumento fondamentale è rappresentato dall'*Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile*, programma d'azione sottoscritto nel settembre 2015 dai Governi dei 193 Paesi membri dell'ONU, che rappresenta un importante piano per eliminare la povertà e promuovere la prosperità economica, lo sviluppo sociale e la protezione dell'ambiente su scala globale. L'*Agenda* definisce 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile da perseguire entro il 2030, che mirano ad affrontare gli ostacoli sistemici allo sviluppo, come le disuguaglianze, i sistemi di produzione e consumo non sostenibili, le infrastrutture inadeguate, la mancanza di lavoro dignitoso, i cambiamenti climatici e la perdita degli ecosistemi e della biodiversità.

Infine, il documento che costituisce il quadro di riferimento comune per tutti i soggetti – pubblici e privati - che si occupano di cooperazione, delineando la visione strategica della cooperazione allo sviluppo italiana e definendone priorità tematiche e settoriali, è rappresentato dal "*Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2017-2019*"¹, aggiornato periodicamente dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

OBIETTIVI

Sulla base del sopracitato quadro normativo, e con specifico riferimento alla legge regionale n. 20 del 5 giugno 1989 "La Lombardia per la Pace e la cooperazione allo sviluppo", Regione Lombardia definisce pertanto le linee guida in materia di cooperazione per l'XI Legislatura.

In particolare, gli obiettivi che si intendono perseguire sono:

- favorire percorsi di migrazione di ritorno con azioni volte a sostenere progetti di auto-sviluppo, anche con l'obiettivo di incidere sul fenomeno dei flussi migratori;
- promuovere azioni di internazionalizzazione del sistema economico lombardo nei Paesi in via di sviluppo, trasformando la cooperazione in una concreta leva di crescita per le comunità locali e offrire maggiori opportunità ai migranti che decidono di fare ritorno nel paese di nascita;
- sostenere progetti di reinserimento nel tessuto sociale e politico locale dei cosiddetti "agenti di sviluppo", ovvero i portatori di capitale, abilità e attitudini acquisite nei Paesi del Nord del mondo;
- rafforzare il ruolo delle donne, con specifici interventi volti a favorire la salute materna, l'istruzione e formazione professionale femminile;
- promuovere progetti per la tutela dell'infanzia, con interventi volti a garantire l'accesso all'educazione primaria, il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e alimentari, l'inclusione sociale e l'assistenza di bambini e adolescenti vittime di violenza e in situazione di degrado sociale;

¹ approvato dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo (CICS) nella seduta del 20 gennaio 2018 e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 febbraio 2018.

- intervenire con iniziative a sostegno delle Popolazioni, in caso di situazioni di emergenza, generate da gravi calamità naturali, conflitti armati, epidemie;

SETTORI TEMATICI D'INTERVENTO

Saranno valorizzate le azioni progettuali riferite ai seguenti settori tematici:

1. promozione di iniziative di formazione, dedicate in particolare ai giovani immigrati, per l'acquisizione di competenze spendibili nei Paesi d'origine e favorire la migrazione di ritorno;
2. sostegno di iniziative economico-imprenditoriali locali anche con lo scopo di ridurre l'impatto migratorio;
3. iniziative volte a favorire lo sviluppo rurale in loco dei piccoli coltivatori-produttori, con particolare riferimento alla promozione di un'agricoltura sostenibile e alla tutela della biodiversità;
4. azioni volte a garantire l'accesso all'istruzione primaria,
5. tutela dell'ambiente e delle risorse idriche, anche attraverso l'utilizzo di energie rinnovabili;
6. iniziative volte a favorire la sicurezza alimentare;
7. tutela della salute attraverso l'erogazione di servizi sanitari per la prevenzione e la cura, con particolare riferimento alle categorie più vulnerabili.

AREE GEOGRAFICHE DI INTERVENTO

Gli interventi di cooperazione dovranno essere indirizzati nelle aree geografiche individuate come prioritarie dal già citato *Documento triennale di programmazione e di indirizzo*, elaborato e aggiornato periodicamente dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Tali aree prioritarie sono:

- Africa Sub Sahariana;
- Mediterraneo e Medio Oriente;
- Balcani;
- America Latina e Caraibi;
- Asia

Tuttavia, l'individuazione di aree prioritarie non esclude l'ipotesi di individuazione di Paesi all'interno di aree diverse, laddove l'interesse strategico e la validità degli obiettivi perseguiti giustificano l'opportunità dell'intervento.

TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI

I progetti di cooperazione internazionale sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- A. progetti di cooperazione allo sviluppo, elaborati e presentati a seguito di:
 - bando regionale;
 - bando congiunto tra Regione Lombardia e altre istituzioni, soggetti pubblici o privati;
- B. progetti di iniziativa regionale diretta, realizzati in risposta alla necessità di aiuto umanitario, a seguito di calamità naturali o belliche o con riferimento all'attuazione di accordi, protocolli e intese di cooperazione internazionali o collegati alle missioni internazionali di Regione Lombardia, nonché eventuali proposte da parte di Agenzie e Organismi Internazionali;
- C. interventi sanitari umanitari;
- D. progetti di cooperazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - MAECI, la Commissione Europea o Agenzie/Organismi Internazionali;
- E. progetti realizzati con la messa a disposizione di competenze ed esperienze individuate negli Enti "sistema allargato" del territorio lombardo.

Serie Ordinaria n. 51 - Martedì 18 dicembre 2018

D.g.r. 11 dicembre 2018 - n. XI/972
Incremento di risorse per la misura «AL VIA» - asse III - azione III.3.c.1.1 - POR FESR 2014-2020, con riferimento alla d.g.r. X/5892 del 28 novembre 2016

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Regolamento (CE, EURATOM) n. 1605/2012;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione degli aiuti a favore dell'innovazione dei processi e dell'organizzazione (artt.1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12 nonché, con riferimento alle categorie esentate, l'art. 17);
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (soglia), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- la Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 mediante la quale la Commissione Europea ha adottato l'Accordo di Partenariato (AP) con l'Italia che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

Richiamati, inoltre:

- il Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 (POR FESR 2014-2020) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final, aggiornato con le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) 4222 final del 20 giugno 2017 e C(2018) 5551 final del 13 agosto 2018;
- la d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia»;
- la d.g.r. n. X/6983 del 31 luglio 2017 avente ad oggetto: «Presenza d'atto della 1° riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2017) 4222 del 20 giugno 2017»;
- la d.g.r. n. XI / 549 del 24 settembre 2018 avente ad oggetto: «Presenza d'atto della 2° riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2018) 5551 del 13 agosto 2018»;

Dato atto che il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia prevede, nell'ambito dell'Asse III «Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese», l'obiettivo specifico 3.c.1 «Rilancio alla propensione degli investimenti», in attuazione del quale è compresa l'azione III.3.c.1.1 (3.1.1 dell'AP) - «Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»;

Dato atto che il Comitato di Sorveglianza del POR FESR e FSE 2014-2020 nella seduta del 25 maggio 2016 ha approvato, tra gli altri, i criteri di selezione dell'azione III.3.c.1.1 (3.1.1 dell'AP) - «Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»;

Richiamata integralmente la d.g.r. X/5892 del 28 novembre 2016 di Istituzione della misura «AL VIA»;

Richiamata la d.g.r. X/7446 del 28 novembre 2017, attuata con decreto n. 15297 del 1 dicembre 2017, che prevede un incremento, pari a euro 18.400.000,00, delle risorse destinate all'iniziativa «AL VIA» a titolo di contributo in conto capitale;

Richiamata, inoltre, la d.g.r. XI/233 del 18 giugno 2018, attuata con decreto n. 9417 del 27 giugno 2018, che prevede un incremento del Fondo di garanzia AL VIA pari ad euro 10.000.000,00;

Ricordato che la misura «AL VIA» è attuata in alternativa, a scelta del beneficiario:

- nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 17 (Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione);

Dato atto che, nel rispetto dei principi generali del Reg. 651/2014:

- la concessione dell'intervento agevolativo non è rivolta alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 3;
- l'erogazione dell'intervento agevolativo è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno nonché al requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale;

Dato atto che, nel rispetto dei principi generali del Reg. 1407/2013:

- la concessione dell'intervento agevolativo non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par.

1 e 2 e alle imprese in difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del Reg. UE 651/2014;

- l'Intervento agevolativo non sarà erogato:
 - ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015;
 - ad imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede operativa sul territorio regionale;

Dato atto che le imprese beneficiarie che optano per il regime *de minimis* (Reg UE 1407/2013) dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento (UE);
- informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;
- attestati di non rientrare tra imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015;
- attestati di non essere impresa in difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del Reg. UE 651/2014;
- che attestati di avere sede operativa nel territorio regionale al momento dell'erogazione;

Dato atto che le imprese beneficiarie che optano per il regime di esenzione in base al Regolamento UE n. 651/2014 dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000:

- che informi su aiuti illegali ricevuti (art. 1, paragrafo 4, lettera A del Reg. UE 651/2014);
- di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);
- che attestati di non essere operanti nei settori esclusi di cui all'art.1 del Reg. UE n. 651/2014;
- che attestati di avere sede legale o unità operativa nel territorio regionale al momento dell'erogazione;

Considerato che rimangono invariate le caratteristiche della misura «AL VIA» definite dalla suddetta d.g.r. 5892 del 28 novembre 2016, in particolare in termini di Soggetti beneficiari, Destinatari finali, Operazioni ammissibili, inquadramento ed attuazione del regime di aiuto dell'agevolazione, per i quali sono stati acquisiti:

- nella seduta del 17 novembre 2016, il parere della Cabina di Regia Fondi Strutturali 2014-2020;
- nella seduta del 2 novembre 2016, il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui all'allegato F) della d.g.r. n. 3839 del 14 luglio 2015;
- in data 24 novembre 2016, il parere positivo dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020;

Dato atto che secondo il dispositivo della d.g.r. X/5892 del 28 novembre 2016 l'Intervento agevolativo a favore delle imprese beneficiarie si compone di: un Finanziamento, una Garanzia regionale gratuita sul Finanziamento, un Contributo a fondo perduto in conto capitale e che il Finanziamento è erogato mediante l'utilizzo di risorse del sistema bancario e di risorse intermedie da Finlombarda s.p.a.;

Dato atto che in base al combinato disposto della DGR X/5892 del 28 novembre 2016, della d.g.r. X/7446 del 28 novembre 2017 e della d.g.r. XI/233 del 18 giugno 2018 l'attuale dotazione della misura agevolativa AL VIA complessivamente pari ad euro 103.400.000,00 è suddivisa tra le due componenti di aiuto come di seguito esplicitato:

- euro 65.000.000,00 che costituiscono la dotazione del «Fondo di garanzia AL VIA», a valere su risorse POR FESR 2014 - 2020, azione III.3.c.1.1;

- euro 38.400.000,00 finalizzati alla concessione del contributo in conto capitale, a valere su risorse POR FESR 2014 - 2020, azione III.3.c.1.1;

Valutato che, alla data del 31 ottobre 2018, le domande di ammissione alla misura agevolativa AL VIA consentono di prevedere un impegno di oltre il 95% delle risorse dedicate alla concessione del contributo in conto capitale disponibili, mentre risulta capiente per ulteriori accantonamenti il Fondo di garanzia AL VIA;

Ritenuto, al fine di riallineare l'utilizzo delle risorse relative alle due componenti dell'agevolazione e, nel contempo, assicurare continuità all'apertura dello sportello per la presentazione delle domande di ammissione alla misura agevolativa AL VIA, di incrementare la dotazione finalizzata alla concessione del contributo in conto capitale dell'importo pari a euro 5.000.000,00 sull'iniziativa in questione;

Stabilito di dare atto che la quota complessiva destinata al contributo in c/capitale, pari a euro 43.400.000,00 risulta disponibile sui capitoli 14.01.203.010839, 14.01.203.010855 e 14.01.203.010873, come disposto con legge di assestamento l.r. 12 del 10 agosto 2018 per il bilancio pluriennale 2018/2020;

Vista la d.g.r. XI/709 del 30 ottobre 2018 «Approvazione della proposta di progetto di legge «bilancio di previsione 2019-2021» e del relativo documento tecnico di accompagnamento», con la quale è stato rimodulato il livello di stanziamento sui capitoli 14.01.203.010839, 14.01.203.010855 e 14.01.203.010873 per l'attuazione dell'iniziativa in oggetto con riferimento alla quota di contributo in C/capitale di euro 43.400.000,00;

Ritenuto, pertanto, di stabilire che l'incremento della dotazione finanziaria assegnata all'attuazione della misura «AL VIA» per la parte di contributo in conto capitale, a valere su risorse POR FESR 2014 - 2020 azione III.3.c.1.1, pari ad euro 5.000.000,00, come previsto dalla d.g.r. XI/709 del 30 ottobre 2018 «Approvazione della proposta di progetto di legge «bilancio di previsione 2019-2021», risulta disponibile nell'annualità 2019, suddiviso sui seguenti capitoli:

- 2.500.000,00 sul capitolo 14.01.203.010839 «POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE»;
- 1.750.000,00 sul capitolo 14.01.203.010855 «POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE»;
- 750.000,00 sul capitolo 14.01.203.010873 «POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE»

Stabilito che:

- la suddetta ripartizione finanziaria è allineata al disposto della d.g.r. XI/709 del 30 ottobre 2018 di approvazione del PDL «Bilancio di previsione 2019-2021» nel rispetto del principio della competenza finanziaria rafforzata;
- in sede di assestamento si provvederà laddove necessario ad approvare opportune variazioni per allineare le previsioni annuali sui capitoli di spesa e con provvedimenti di variazione in termini compensativi ad allineare la spesa al Piano dei conti ai fini dell'adozione dell'impegno contabile a favore dei beneficiari;

Dato atto che l'iniziativa «AL VIA» approvata con d.g.r. 5892 del 28 novembre 2016 e attuata con decreto n. 6439 del 31 maggio 2017 è stata comunicata alla Commissione europea con registrazione di aiuto n. SA.48460 e con aiuto n. SA.49780 relativamente all'incremento, pari a euro 18.400.000,00, delle risorse destinate alla concessione della sola componente di aiuto a sovvenzione, approvato con la suddetta d.g.r. 7446 del 28 novembre 2017, attuata con decreto n. 15297 del 1 dicembre 2017;

Dato atto che l'incremento di risorse approvato con d.g.r. XI/233 del 18 giugno 2018, pari ad euro 10.000.000,00, sommato all'incremento oggetto del presente provvedimento, pari a euro 5.000.000,00, è pari al 16,06% del totale delle risorse comunicate con registrazione di aiuto n. SA.49780;

Dato atto di demandare alla Direzione Generale sviluppo economico, in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, l'emanazione dei provvedimenti attuativi del presente atto e l'informativa al Comitato di Sorveglianza;

Visti:

- la legge 57/2001 e il Decreto Ministeriale Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, recante «Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli

Serie Ordinaria n. 51 - Martedì 18 dicembre 2018

aiuti pubblici concessi alle imprese», ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;

- la legge n. 234 del 24 dicembre 2012 con particolare riferimento all'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato);
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115 che, ai sensi del comma 6 dell'articolo 52 della legge n. 234/2012, adotta il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Dato atto che, in applicazione della normativa sopra citata, gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti sono in carico al dirigente pro tempore della Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese», quale Responsabile dell'Asse III per l'Azione III.3.d.1.1, nonché Responsabile del procedimento per la fase di concessione, in relazione all'Avviso «AL VIA», approvato con decreto 6439 del 31 maggio 2017;

Acquisito il parere positivo della Autorità di gestione in data 5 dicembre 2018, prot. n. R1.2018.0006867;

Acquisito, nella seduta del 20 novembre 2018, il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui all'allegato C) della d.g.r.n. 6777 del 30 giugno 2017;

Viste:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni nonché il regolamento di contabilità della Giunta Regionale;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di incrementare la dotazione finalizzata alla concessione del contributo in conto capitale dell'importo pari a euro 5.000.000,00 sull'iniziativa AL VIA, istituita con d.g.r. 5892/2016;

2. di stabilire che l'incremento della dotazione finanziaria assegnata all'attuazione della misura «AL VIA» per la parte di contributo in conto capitale, a valere su risorse POR FESR 2014 - 2020 azione III.3.c.1.1, pari ad euro 5.000.000,00, come previsto dalla d.g.r. XI/709 del 30 ottobre 2018 «Approvazione della proposta di progetto di legge «bilancio di previsione 2019-2021», risulta disponibile sull'annualità 2019 suddiviso sui seguenti capitoli:

- 2.500.000,00 sul capitolo 14.01.203.010839 «POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE»;
- 1.750.000,00 sul capitolo 14.01.203.010855 «POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE»;
- 750.000,00 sul capitolo 14.01.203.010873 «POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE»;

3. di demandare alla Direzione Generale sviluppo economico, in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, l'emanazione dei provvedimenti attuativi del presente atto e l'informativa al Comitato di Sorveglianza;

4. di dare atto che la direzione competente provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito istituzionale e nella sezione Programmazione Comunitaria.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

D.g.r. 11 dicembre 2018 - n. XI/982**Disciplina delle attività ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272, comma 1, del d.lgs. n. 152/06 «Norme in materia ambientale» collocate sul territorio regionale**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», ed in particolare la Parte Quinta «Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera», aggiornata dal d.lgs. 15 novembre 2017, n. 183 «Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dagli impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera»;

Richiamate:

- la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 e s.m.i., recante «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente», ed in particolare l'art. 8, comma 2, che prevede che la Giunta Regionale stabilisce le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite in materia di emissioni in atmosfera, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie;
- la d.g.r. n. 6631 del 29 ottobre 2001 «criteri per l'attuazione della delega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di attività ad inquinamento poco significativo»;
- l'allegato 4 alla circolare n. T1.2010.1711 «Circolare esplicativa - attività con emissioni scarsamente rilevanti - art. 272 c.1» successivamente aggiornato dall'allegato 4 «aggiornamento della circolare in merito alle attività con emissioni ad inquinamento scarsamente rilevante ex art. 272 c.1» alla circolare T1.2012.15030 del 20 luglio 2012;

Ricordato che l'art. 272 c. 1 del d.lgs. 152/2006 prevede che:

- non sono sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella Parte I dell'allegato IV alla Parte quinta del d.lgs. 152/2006, in quanto impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;
- l'autorità competente o la Regione può prevedere, con proprio provvedimento generale, che i Gestori dei suddetti stabilimenti comunichino alla stessa o altra autorità da questa delegata, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività;

Ricordato altresì che Regione Lombardia, prima con la dgr n. 6631 del 29 ottobre 2001, quindi con le circolari T1.2010.1711 e T1.2012.15030 sopra richiamate, ha recepito ed aggiornato nel tempo l'elenco delle attività scarsamente rilevanti di cui all'allegato IV parte I alla Parte Quinta, prevedendo per queste l'obbligo di effettuare la comunicazione in via preventiva al Comune, secondo quanto ammesso dall'art. 272 c. 1;

Considerato che:

- il d.lgs. 183/2017 ha modificato la parte Quinta del d.lgs. 152/06, ivi inclusi l'art. 272 c.1 e la Parte I dell'allegato IV prevedendo, fra l'altro, l'aggiornamento dell'elenco degli impianti e attività non soggette all'obbligo di autorizzazione alle emissioni in quanto attività scarsamente rilevanti, nonché l'introduzione del comma 1 bis inerente le modalità di controllo delle suddette attività;
- lo stesso decreto ha confermato che la previsione della comunicazione di messa in esercizio o avvio dell'attività per gli stabilimenti in cui sono svolte esclusivamente attività di cui alla Parte I dell'allegato IV è una facoltà in capo all'autorità competente o alla regione;
- in Regione Lombardia, in caso di avvio di un nuovo impianto o attività, tutti gli stabilimenti sono comunque tenuti ad effettuare al SUAP - che provvederà ad inoltrarla al Comune sede dello stabilimento - la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), nell'ambito della quale sono tenuti a specificare l'eventuale presenza o la messa in esercizio di attività rientranti nelle fattispecie di quelle elencate nella Parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs. 152/06;
- la comunicazione di cui all'art. 272 c. 1 può considerarsi, pertanto, assorbita dalla SCIA dal momento che quest'ultima consente l'avvio dell'attività sulla base delle autorizzazioni o dei titoli ambientali necessari e specificamente richiamati nel modello di comunicazione;

- per stabilimenti soggetti ad autorizzazione si ritiene opportuno che l'eventuale presenza di attività ricadenti nel suddetto elenco delle scarsamente rilevanti venga richiamata nella relazione tecnica allegata alla istanza autorizzativa, fermo restando che le attività di cui alla Parte I dell'Allegato IV sono escluse dall'autorizzazione;

Ritenuto opportuno, sulla base di quanto esposto ai punti precedenti e di quanto riportato all'art. 272 commi 1 e 1 bis, aggiornare la disciplina regionale per le attività scarsamente rilevanti prevedendo in particolare:

- il recepimento dell'elenco delle attività scarsamente rilevanti di cui all'allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs. 152/06 alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 183/2017;
- l'eliminazione, in una logica di semplificazione amministrativa, dell'obbligo di effettuare la comunicazione di cui all'art. 272 c.1 per gli stabilimenti nei quali sono svolte esclusivamente attività di cui alla Parte I dell'Allegato alla Parte Quinta;
- l'opportunità che, nel caso di stabilimento soggetto ad autorizzazione in «via ordinaria» ai sensi dell'art. 269 (e quindi in regime di AUA) oppure ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), la presenza di eventuali attività scarsamente rilevanti venga richiamata nella relazione tecnica allegata alla istanza autorizzativa, fermo restando che le attività di cui all'art. 272 c.1 sono escluse dall'autorizzazione;
- l'esonero per i gestori del rispetto delle prescrizioni riportate nell'autorizzazione per le attività confluite nell'ambito di quelle «scarsamente rilevanti» per gli effetti delle modifiche apportate dal d.lgs. 183/2017;
- il rispetto di tutti gli ulteriori dispositivi previsti dall'art. 272 cc.1 e 1 bis;

Dato atto che al fine di procedere all'aggiornamento sopra richiamato è stato avviato nel 2018 uno specifico confronto con le Autorità Competenti, ARPA Lombardia e le Associazioni di categoria nell'ambito del «Tavolo di coordinamento in materia di emissioni in atmosfera» attivo presso la DG Ambiente e Clima;

Preso atto del documento riportante l'elenco delle attività scarsamente rilevanti già delineato dalla circolare T1.2012.15030 ed aggiornato sulla base delle modifiche apportate dal d.lgs. 183/2017 alla Parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs. 152/06;

Dato atto che il presente provvedimento concorre a perseguire gli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo e in particolare al risultato atteso Ter 09.02 punto 196 - Semplificazione dei procedimenti autorizzativi, sviluppo dei sistemi informativi e razionalizzazione delle attività di controllo in materia ambientale;

Vista la l.r. n. 20/2008 «testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti della XI legislatura;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 4 della l.r. 17/2014;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

richiamate le premesse, che qui si intendono interamente recepite:

1. di approvare l'allegato 1 «Elenco degli impianti e attività di cui all'art. 272 c. 1 del d.lgs. 152/06 e smi (parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs. 152/06 e smi)» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che non sono sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività di cui all'allegato 1 sopra riportato;
3. di stabilire che i gestori degli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività di cui all'allegato 1 sopra riportato non sono tenuti ad effettuare la comunicazione di messa in esercizio o avvio dell'attività prevista dall'art. 272 c. 1;
4. di stabilire che nel caso di stabilimento soggetto ad autorizzazione in «via ordinaria» ai sensi dell'art. 269 (e quindi in regime di AUA) oppure ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) la presenza di eventuali attività scarsamente rilevanti venga richiamata nella relazione tecnica allegata alla istanza autorizzativa, fermo restando che le attività di cui all'art. 272 c. 1 sono escluse dall'autorizzazione;
5. di stabilire che i gestori degli impianti/attività oggi classificate come scarsamente rilevanti e precedentemente autorizza-

Serie Ordinaria n. 51 - Martedì 18 dicembre 2018

te ai sensi dell'art. 269 sono esonerati dal rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 269, fermo restando il rispetto di tutte le condizioni previste dall'art. 272 c. 1 e c. 1 bis, ove pertinenti;

6. di stabilire che sono fatte salve tutte le ulteriori disposizioni di cui all'art. 272 cc. 1 e 1 bis del d.lgs 152/06;

7. di stabilire che con l'entrata in vigore del presente provvedimento si disapplica la d.g.r.n. 6631 del 29 ottobre 2001 «criteri per l'attuazione della delega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di attività ad inquinamento poco significativo» per le parti sostituite dalle presenti disposizioni;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

ALLEGATO 1

Elenco degli impianti e attività di cui all'art. 272 c.1 del d.lgs 152/06 e smi (parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs 152/06 e smi).

a) Lavorazioni meccaniche dei metalli⁽¹⁾, con esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno;

b) laboratori orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli, laboratori odontotecnici, esercizi in cui viene svolta attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona, officine ed altri laboratori annessi a scuole.

c) Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura.

d) Le seguenti lavorazioni tessili⁽²⁾: — preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della maglia di fibre naturali, artificiali o sintetiche, con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo; — nobilitazione di fibre, di filati, di tessuti limitatamente alle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura e finissaggio a condizione che tutte le citate fasi della nobilitazione siano effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) le operazioni in bagno acquoso devono essere condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno, oppure, nel caso in cui siano condotte alla temperatura di ebollizione del bagno, ciò deve avvenire senza utilizzazione di acidi, di alcali o di prodotti volatili, organici o inorganici, o, in alternativa, all'interno di macchinari chiusi;

2) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150° e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici.

e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie.

f) Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg.

g) Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi.

h) Serre.

i) Stirerie.

j) Laboratori fotografici.

k) Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura.

l) Autolavaggi.

m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti, nonché silos per i materiali vegetali.

n) Macchine per eliografia.

o) Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte.

p) Impianti di trattamento delle acque, escluse le linee di trattamento dei fanghi, fatto salvo quanto previsto dalla lettera p-bis).

p-bis) Linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e inferiore a 10 m³/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico; in caso di impianti che prevedono sia un trattamento biologico, sia un trattamento chimico/fisico, devono essere rispettati entrambi i requisiti ⁽³⁾

q) Macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie.

r) Attività di seconde lavorazioni del vetro, successive alle fasi iniziali di fusione, formatura e tempera, ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura.

s) Forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro.

t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.

u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.

v) Molitura di cereali con produzione giornaliera massima non superiore a 500 kg.

v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a bio-masse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas.

w) Lavorazione e conservazione, esclusa surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.

x) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg. y) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.

z) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi presenti è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Categoria animale e tipologia di allevamento	N° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Meno di 200
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Meno di 300
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Meno di 300
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Meno di 300

Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Meno di 1000
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Meno di 400
Suini: accrescimento/ingrasso	Meno di 1000
Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Meno di 2000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Meno di 25000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	Meno di 30000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Meno di 30000
Altro pollame	Meno di 30000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Meno di 7000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Meno di 14000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	Meno di 30000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Meno di 40000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Meno di 24000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Meno di 250
Struzzi	Meno di 700

- aa) Allevamenti effettuati in ambienti non confinati.
- bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla Parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel.
- cc) Impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW.
- dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW.
- ee) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla Parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate .
- ff) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla Parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 1 MW.

- gg) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW.
- hh) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW.
- ii) Impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW se alimentati a metano o Gpl ed inferiore a 1 MW se alimentati a gasolio.
- jj) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi.
- kk) Dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento.
- kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Nelle cantine e negli stabilimenti che superano tali soglie sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera.
- kk-ter) Frantoi di materiali vegetali.
- kk-quater) Attività di stampa "3d" e stampa "ink jet".
- kk-quinques) Attività di taglio, incisione e marcatura laser su carta o tessuti.

NOTE:

- 1) rientrano in tale fattispecie anche le lavorazioni di pulizia meccanica/asportazione di materiale se effettuate esclusivamente ad umido quali a titolo esemplificativo al molatura;
- 2) con riferimento a quanto riportato al punto 5 della dgr 3780/2012 "Linee guida per la caratterizzazione delle emissioni in atmosfera provenienti dalla attività di nobilitazione filati, tessuti o prodotti tessili in generale" rientrano in tali fattispecie anche gli stabilimenti in cui è svolta esclusivamente l'attività di smacchiatura con utilizzo di solvente inferiore a 20 kg/anno per la quale non sono previsti limiti alle emissioni;
- 3) la linea fanghi è comprensiva di una o più delle seguenti fasi: ispessimento, trattamento meccanico (nastro/filtro-pressatura, centrifugazione), trattamento termico (essiccazione, ad eccezione dei letti di essiccazione naturale), digestione anaerobica, combustione biogas; se rientranti nella casistica di cui alla lettera kk) gli impianti di trattamento fanghi sono da intendersi come impianti ad emissioni scarsamente rilevanti e pertanto soggetti alle disposizioni del presente provvedimento.

D.g.r. 11 dicembre 2018 - n. XI/983
Disciplina delle attività cosiddette «In Deroga» ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06 «Norme in materia ambientale» sul territorio regionale e ulteriori disposizioni in materia di emissioni in atmosfera

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», ed in particolare la Parte Quinta «Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera», aggiornata dal d.lgs. 15 novembre 2017, n. 183 «Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dagli impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera»;
- il d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59 «Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale [...]»;

Richiamate:

- la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 e s.m.i., recante «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente», ed in particolare:
 - l'art. 30 comma 6, ai sensi del quale, a partire dal 01 gennaio 2007, la Provincia è l'Autorità Competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
 - l'art. 8, comma 2, che prevede che la Giunta Regionale stabilisce le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo;
- la d.g.r. 30 dicembre 2008 n. 8832 «Linee guida alle Province per l'autorizzazione generale di impianti e attività a ridotto impatto ambientale (art. 272, commi 2 e 3, d.lgs. 152/06)»;
- la d.g.r. 18 luglio 2012 n. 3792 «Attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 152/06 e smi «Norme in materia ambientale» aggiornamento della d.g.r. 8832/2008 e approvazione dell'autorizzazione in via generale per le attività zootecniche»;
- il d.d.s. 26 gennaio 2009 n. 532 «approvazione degli allegati tecnici relativi alle autorizzazioni in via generale per le attività in deroga ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06» e gli ulteriori decreti integrativi con cui sono stati approvati gli allegati tecnici riportanti le prescrizioni tecniche e gestionali, ivi inclusi i valori limite alle emissioni, per tutte le tipologie di attività cosiddette «in deroga» previste sul territorio regionale;

Richiamate inoltre:

- la d.g.r. 11667 del 20 dicembre 2002 «definizione di allegati tecnici relativi ad attività produttive che producono emissioni in atmosfera [...]» e successiva dgr 196 del 22 giugno 2005 «integrazione e modificazione della dgr 11667 del 20 dicembre 2002 [...]» con la quale Regione Lombardia ha previsto un procedimento semplificato per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in regime ordinario ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006 per specifiche tipologie di impianti e attività;
- la d.g.r. n. 593 del 6 settembre 2013 e la successiva dgr n. 449 del 2 agosto 2018 con cui Regione Lombardia ha approvato ed aggiornato il piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) nell'ambito del quale, la Stessa, si è impegnata a stabilire indirizzi di carattere tecnico ed amministrativo per la riduzione delle emissioni in atmosfera da specifici comparti produttivi;
- la l.r. 18 aprile 2012, n. 7 recante «Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione», ed in particolare l'art.33 che prevede che «la Giunta regionale attui le misure di semplificazione dei procedimenti inerenti le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera disciplinati dal d.lgs. 152/2006, parte V, estendendo l'applicazione delle previsioni dell'articolo 272, comma 2 ad ulteriori attività industriali, artigianali, agroalimentari, agricole e di produzione di energia alimentate da fonti energetiche rinnovabili»;

Ricordato che ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte Quinta del d.lgs. 152/2006:

- i commi 2 e 3 dell'art. 272 prevedono l'adozione da parte delle Autorità competenti di autorizzazioni di carattere generale per talune tipologie di attività - cosiddette «in deroga» - al fine di semplificare il procedimento autorizzativo alla luce della standardizzazione dei cicli produttivi e del ridotto inquinamento atmosferico da queste generato;
- con la d.g.r. 8832/2008 ed i successivi provvedimenti integrativi ed attuativi, Regione Lombardia ha definito le linee guida per il rilascio delle autorizzazioni di tali attività ai sensi dei richiamati commi 2 e 3 dell'art. 272 del d.lgs. 152/06, provvedendo, tra l'altro, ad approvare: l'autorizzazione generale e l'elenco delle attività a questa soggette; i criteri e le procedure per la gestione dei relativi procedimenti; la modalità di presentazione delle domande di adesione e la necessaria modulistica; gli allegati tecnici contenenti le condizioni e le prescrizioni per l'esercizio di ognuna delle attività rientranti nell'ambito di applicazione dell'autorizzazione generale;
- la Regione ha l'obbligo di provvedere al rinnovo dell'autorizzazione generale ogni 15 anni;

Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore d.lgs. 183/2017 e delle conseguenti modifiche apportate ai commi 2 e 3 dell'art. 272 del d.lgs. 152/06:

- è stata confermata la possibilità per le Autorità competenti di adottare autorizzazioni di carattere generale riferite specifiche categorie di impianti e attività, sulla base di quelle individuate alla Parte II dell'allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs. 152/06, prevedendo altresì la possibilità di individuare ulteriori tipologie di attività;
- è stata confermata la procedura autorizzativa semplificata che prevede che il Gestore dell'installazione trasmetta all'Autorità competente una domanda di adesione indicante specificamente gli impianti e le attività a cui fare riferimento e che, decorsi quarantacinque giorni dall'invio, l'attività possa essere avviata, salvo diverse comunicazioni da parte dell'Autorità competente;
- sono, viceversa, intervenute variazioni sostanziali in merito alle modalità di adesione, alla durata dell'autorizzazione nonché alle condizioni di esclusione da tali procedure;

Considerato altresì che:

- l'entrata in vigore del d.p.r. 13 marzo 2013 n. 59 (il cosiddetto «Regolamento AUA»), consente alle imprese interessate di sostituire e comprendere in un'unica autorizzazione i titoli abilitativi in materia ambientale, ivi inclusa l'autorizzazione alle emissioni per impianti/attività in deroga (art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013);
- ai sensi degli art. 3, comma 3 e art. 7 dello stesso Regolamento è comunque consentito al gestore dello stabilimento con impianti/attività in deroga di non avvalersi dell'AUA;
- la domanda di adesione all'autorizzazione generale o l'istanza di AUA dovranno essere in ogni caso trasmesse allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), che provvederà ad inoltrarle all'Autorità competente;

Ricordato che:

- in Regione Lombardia le istanze AUA e le domande di adesione alle autorizzazioni in via generale sono presentate in modalità telematica al SUAP attraverso le piattaforme da questi messi a disposizione;
- è in fase di implementazione da parte di ARPA Lombardia l'applicativo denominato AIDA 2.0 finalizzato alla raccolta dei dati emissivi derivanti dagli autocontrolli delle attività soggette ad AUA e ad autorizzazione in deroga al fine di poter raccogliere, archiviare ed elaborare in maniera sistematica i dati ambientali anche ai fini pianificatori;
- la sopra richiamata l.r. 18 aprile 2012, n. 7 recante «Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione», prevede che «la Giunta regionale attui le misure di semplificazione dei procedimenti inerenti le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera [...] estendendo l'applicazione delle previsioni dell'articolo 272, comma 2 ad ulteriori attività [...] industriali, artigianali, agroalimentari, agricole e di produzione di energia alimentate da fonti energetiche rinnovabili»;

Rilevata l'opportunità di:

- procedere all'aggiornamento dei contenuti della d.g.r. 8832/2008 e della d.g.r. 3792/2012, allo scopo di fornire

Serie Ordinaria n. 51 - Martedì 18 dicembre 2018

alle Autorità Competenti e ai Gestori le indicazioni generali per l'applicazione della disciplina delle attività cosiddette «in deroga» ai sensi dell'art. 272 c.2 e 3 del d.lgs 152/06 e smi in linea con il nuovo quadro tecnico e normativo delineatosi, alla luce delle modifiche apportate sia alla normativa in materia di emissioni in atmosfera, che alla normativa in materia di AUA;

- di prevedere una estensione del campo di applicazione delle procedure semplificate ivi previste ad ulteriori tipologie di impianti e attività sia al fine di agevolare l'attività istruttoria da parte delle Autorità competenti attraverso la predisposizione di specifici allegati tecnici settoriali contenenti i valori limite di emissione, le prescrizioni, le condizioni di costruzione o di esercizio, i metodi e le modalità di controllo delle emissioni per tali tipologie di attività, sia al fine di riguardare una significativa semplificazione dei procedimenti amministrativi a carico delle imprese;
- di demandare alla competente Struttura della DG Ambiente e Clima l'aggiornamento degli allegati settoriali di cui al d.d.s. 532/2009 e dell'allegato 1 della d.g.r. 3972/2012 relativo alle attività zootecniche, nonché alla approvazione degli allegati tecnici riportanti le prescrizioni tecniche e gestionali, ivi inclusa l'individuazione dei valori limite alle emissioni, relativi alle nuove tipologie di impianti e attività introdotte;

Dato atto che al fine di perseguire gli obiettivi sopra richiamati è stato avviato nel 2017 uno specifico confronto con le Autorità Competenti, ARPA Lombardia e le Associazioni di categoria nell'ambito del «Tavolo di coordinamento in materia di emissioni in atmosfera» attivo presso la DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile;

Ritenuto opportuno procedere ad una contestuale razionalizzazione della disciplina regionale in materia di emissioni in atmosfera prevedendo, a seguito dell'estensione del campo di applicazione delle procedure semplificate ad ulteriori tipologie di attività e a seguito della definizione dei pertinenti allegati tecnici settoriali, alla disapplicazione degli allegati di cui alla d.g.r. 11667 del 20 dicembre 2002 «definizione di allegati tecnici relativi ad attività produttive che producono emissioni in atmosfera [...]» e la d.g.r. 196 del 22 giugno 2005 «integrazione e modificazione della d.g.r. 11667 del 20 dicembre 2002 [...]» previsti per il rilascio delle autorizzazioni in via ordinaria per le stesse tipologie di attività;

Visti i documenti elaborati ed approvati nel suddetto tavolo in data 30 ottobre 2018 relativi alla nuova disciplina delle attività cosiddette «in deroga» ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 152/06 sul territorio regionale e concernenti:

- Allegato 1 «elenco delle attività in deroga ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del d.lgs. 152/06»
- Allegato 2 «criteri e procedure per l'applicazione dell'art. 272, commi 2 e 3, del D.lgs. 152/06»;
- Allegato 3A «modello di presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione generale»;
- Allegato 3B «modello di comunicazione di modifica» da utilizzare ai fini della comunicazione di modifiche agli/alle impianti/attività in deroga già autorizzati/e;
- Allegato 3C «modello di comunicazione amministrativa», da utilizzare ai fini delle comunicazioni di carattere amministrativo relative alle attività in deroga di cui alla presente autorizzazione;

Preso atto che i suddetti elaborati definiscono l'elenco delle attività soggette ad autorizzazione generale ai sensi dell'art. 272, i criteri e le procedure per l'applicazione delle disposizioni inerenti l'autorizzazione generale, i modelli per la presentazione della domanda di adesione e per le comunicazioni di modifica impiantistica e amministrativa;

Ritenuto pertanto di approvare gli allegati sopra citati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevata, inoltre, l'opportunità di stabilire che:

- la durata delle singole autorizzazioni generali presentate ai sensi della d.g.r. 8832/2008 e dei successivi provvedimenti integrativi o attuativi, si intende automaticamente prorogata da 10 a 15 anni dalla data di presentazione della domanda di adesione, per effetto delle modifiche apportate dal d.lgs 183/2017;
- la competente Struttura della DG Ambiente e Clima provvederà all'approvazione degli allegati tecnici riportanti le prescrizioni tecniche e gestionali, ivi inclusa l'individuazione dei valori limite alle emissioni, relativi ai nuovi impianti

o attività individuate, quali «Medi impianti di combustione», «Lavorazione materiali lapidei», «Taglio laser su superfici diverse dalla carta e tessuti», «Lavorazione del vetro» nonché all'aggiornamento, ove ritenuto necessario, degli allegati e dei modelli esistenti;

- la domanda di adesione all'autorizzazione generale ai sensi dell'art. 272 c. 3, nonché delle ulteriori comunicazioni di modifica o amministrative dovranno essere presentate al SUAP in modalità telematica;
- i valori limite alle emissioni e le prescrizioni contenute negli allegati tecnici definiti per le attività in deroga di cui all'allegato 1 dovranno essere presi a riferimento anche nell'ambito delle istruttorie finalizzate al rilascio delle autorizzazioni «ordinarie» ai sensi dell'art.269 o di ulteriori procedimenti autorizzativi inerenti le emissioni in atmosfera (es. AIA, FER, PAS) laddove non siano disponibili documenti tecnici settoriali specifici;
- si avvia a partire dal 2019, in modalità sperimentale e non vincolante, la trasmissione dei dati delle analisi delle emissioni in regime di autocontrollo (ove previste) per le attività soggette ad autorizzazione generale sull'applicativo AIDA 2.0, secondo le specifiche che saranno stabilite in apposito decreto da parte della competente Struttura della DG Ambiente e Clima;
- sono definiti puntualmente i criteri di classificazione delle modifiche relative alle attività in deroga e le relative modalità di comunicazione, che andranno ad aggiornare quanto riportato nella d.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7570 «Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.»; più nello specifico il capoverso 2 di cui alla lettera C «Stabilimento autorizzato AUA (ex art. 272)» del punto 2.1.2 dell'allegato 1 alla delibera è sostituito dal seguente: «l'avvio di una nuova attività disciplinata da un allegato tecnico non ancora ricompreso nell'AUA, per il quale il Gestore garantisce il rispetto delle prescrizioni ivi contenute»;
- si intendono disapplicate:
 - la d.g.r. 8832/2008 e le successive circolari interpretative o applicative;
 - la d.g.r. 3792/2012, fatta eccezione per l'allegato 1 recante «AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER ALLEVAMENTI EFFETTUATI IN AMBIENTI CONFINATI AI SENSI DELL'ART. 272 COMMA 2 E 3 DEL D.LGS 152/06 E SMI» e i relativi sub-allegati;
- si intendono, altresì, disapplicate la d.g.r. 11667 del 20 dicembre 2002 e la d.g.r. 196 del 22 giugno 2005 relativamente ai seguenti allegati:
 - Allegato n. 1 «Preparazione/pulizia di superfici mediante utilizzo di composti organici volatili»
 - Allegato n. 2 «Preparazione e pulizia di superfici mediante effettuazione di operazioni di asportazione meccanica e chimica (utilizzo di C.I.V.) di contaminanti e lavorazioni meccaniche in genere»;
 - Allegato n. 3 «Applicazione di rivestimenti e/o vernici sul legno»;
 - Allegato n. 4 «Applicazione di rivestimenti e/o vernici su superfici metalliche e di plastica»;
 - Allegato n. 5 «applicazione di rivestimenti e/o di vernici in base polvere»
 - Allegato n. 6 «attività di betonaggio e/o produzione conglomerati cementizi»;
 - Allegato n. 8 «attività di trattamento e stoccaggio materiali inerti»;
- sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate ai sensi delle sopra citate d.g.r. 11667 del 20 dicembre 2002 e d.g.r. 196 del 22 giugno 2005;
- per le attività soggette all'art. 275 del d.lgs 152/2006 e smi si applicano, nell'ambito delle istruttorie previste dall'art. 269, i dispositivi previsti dall'Allegato III alla Parte Quinta dello stesso decreto, secondo le indicazioni contenute nella circolare di Regione Lombardia T1.2009.4983;

Dato atto che il presente provvedimento concorre a perseguire gli obiettivi del PRS e in particolare ai risultati attesi Ter 09.02 punto 196 - SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI, SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI E RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN MATERIA AMBIENTALE e Ter 09.02.195 -

Conseguimento del miglioramento delle prestazioni ambientali degli impianti produttivi;

Vista la l.r.n. 20/2008 «testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti della XI legislatura;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 4 della l.r. 17/2014;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

richiamate le premesse

1. di approvare i seguenti allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- allegato 1 «l'elenco delle attività in deroga ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del d.lgs. 152/06»;
- allegato 2 «Criteri e procedure per l'applicazione dell'art. 272, commi 2 e 3, del D.lgs. 152/06»;
- allegato 3A «Modello di presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione generale»;
- allegato 3B «Modello di comunicazione di modifica»;
- allegato 3C «Modello di comunicazione amministrativa»;

2. di stabilire che la durata delle singole autorizzazioni generali presentate ai sensi della d.g.r. 8832/2008 e dei successivi provvedimenti integrativi o attuativi, si intende automaticamente prorogata da 10 a 15 anni dalla data di presentazione della domanda di adesione, per effetto delle modifiche apportate dal d.lgs. 183/2017;

3. di stabilire che la domanda di adesione all'autorizzazione generale ai sensi dell'art. 272 c. 3, nonché delle ulteriori comunicazioni di modifica o amministrative dovranno essere presentate al SUAP secondo le modalità di cui allegato 2;

4. di stabilire che i valori limite alle emissioni e le prescrizioni contenute negli allegati tecnici definiti per le attività in deroga di cui all'allegato 1 devono essere presi a riferimento anche nell'ambito delle istruttorie finalizzate al rilascio delle autorizzazioni «ordinarie» ai sensi dell'art. 269 o di ulteriori procedimenti autorizzativi inerenti le emissioni in atmosfera (es. AIA, FER, PAS) laddove non siano disponibili documenti tecnici settoriali specifici;

5. di stabilire che si avvia a partire dal 2019, in modalità sperimentale e non vincolante, la trasmissione dei dati delle analisi alle emissioni in regime di autocontrollo (ove previste) per le attività soggette ad autorizzazione generale ex art. 272 c. 2 e 3 sull'applicativo AIDA 2.0, secondo le modalità e le tempistiche che saranno stabilite in accordo con ARPA Lombardia con apposito decreto da parte della competente Struttura della DG Ambiente e Clima;

6. di incaricare la competente Struttura della DG Ambiente e Clima dell'approvazione degli allegati tecnici riportanti le prescrizioni tecniche e gestionali, ivi inclusa l'individuazione dei valori limite alle emissioni, relativi alle nuove attività cosiddette «in deroga» introdotte dal presente provvedimento, di seguito elencate, individuandone le rispettive soglie:

- Medi impianti di combustione industriali;
- Lavorazione materiali lapidei;
- Taglio laser su superfici diverse da carta e tessuti;
- Attività di nobilitazione filati, tessuti o prodotti tessili in generale;
- Lavorazione del vetro;

nonché dell'aggiornamento, ove ritenuto necessario, degli ulteriori allegati nonché dei modelli di cui al punto 1;

7. di stabilire che si intendono disapplicate:

- la d.g.r. 8832/2008 e le successive circolari interpretativo applicative;
- la d.g.r. 3792/2012, fatta eccezione per l'allegato 1 recante «AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER ALLEVAMENTI EFFETTUATI IN AMBIENTI CONFINATI AI SENSI DELL'ART. 272 COMMA 2 E 3 DEL D.LGS 152/06 E SML» e i relativi sub-allegati;

8. di stabilire che con il presente provvedimento si intendono disapplicate la d.g.r. 11667 del 20 dicembre 2002 e la d.g.r. 196 del 22 giugno 2005 relativamente ai seguenti allegati:

- Allegato n. 1 «Preparazione/pulizia di superfici mediante utilizzo di composti organici volatili»;
- Allegato n. 2 «Preparazione e pulizia di superfici median-

te effettuazione di operazioni di asportazione meccanica e chimica (utilizzo di C.I.V.) di contaminanti e lavorazioni meccaniche in genere»;

- Allegato n. 3 «Applicazione di rivestimenti e/o vernici sul legno»;
- Allegato n. 4 «Applicazione di rivestimenti e/o vernici su superfici metalliche e di plastica»;
- Allegato n. 5 «applicazione di rivestimenti e/o di vernici in base polvere»;
- Allegato n. 6 «attività di betonaggio e/o produzione conglomerati cementizi»;
- Allegato n. 8 «attività di trattamento e stoccaggio materiali inerti»;

9. di stabilire che sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate ai sensi delle sopra citate d.g.r. 11667 del 20 dicembre 2002 e d.g.r. 196 del 22 giugno 2005;

10. di stabilire che per le attività soggette all'art. 275 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i si applicano, nell'ambito delle istruttorie previste dall'art. 269, i dispositivi previsti dall'Allegato III alla Parte Quinta dello stesso decreto, secondo le indicazioni contenute nella circolare di Regione Lombardia T1.2009.4983;

11. di stabilire che il capoverso 2 di cui alla lettera C «Stabilimento autorizzato AUA (ex art. 272)» del punto 2.1.2 dell'allegato 1 alla delibera è sostituito dal seguente: «2. l'avvio di una nuova attività disciplinata da un allegato tecnico non ancora ricompreso nell'AUA, per il quale il Gestore garantisce il rispetto delle prescrizioni ivi contenute»;

12. di stabilire che le presenti disposizioni assumano efficacia a far data dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

13. di disporre che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito ufficiale di Regione Lombardia e che ne sarà data informazione alle Autorità competenti e ai SUAP.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

----- • -----

Allegato 1

ELENCO ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 272 C.2 (PARTE II DELL'ALLEGATO IV)

Di seguito l'elenco delle attività "in deroga" di cui all'art. 272 cc 2 e 3 del d.lgs 152/2006 previste in Regione Lombardia; si rimanda ai relativi allegati tecnici per ulteriori specifiche in merito al campo di applicazione.

1	Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso
2	Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 7,3 tonnellate/anno e contenuto complessivo di solventi inferiore a 0,5 tonnellate/anno.
3	Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 10 tonnellate/anno
4	Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 70 tonnellate/anno
5	Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 300 tonnellate/anno a) operazioni di produzione di manufatti in gomma ed altri elastomeri b) operazioni di trasformazione di materie plastiche
6	Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 2200 tonnellate/anno
7	Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno
8	Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno
9	Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 550 tonnellate/anno
10	Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 160 tonnellate/anno
11	Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 1500 tonnellate/anno, e consumo di solvente inferiore a 100 tonnellate/anno
12	Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi inferiore a 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi alogenati con indicazione di pericolo H351, 2 tonnellate/anno altrimenti
13	Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti
14	Tattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume uguale o inferiore a 30 m ³ .
15	Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 tonnellate/anno
16	Produzione di sapone e detersivi sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 70 tonnellate/anno
17	Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 22 tonnellate/anno

18	Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 15 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno
19	Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno escluse la surgelazione, la vinificazione e la distillazione
20	Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno
21	Molitura cereali con produzione non superiore a 540 tonnellate/anno
22	Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno
23	Attività di betonaggio e/o di produzione di conglomerati cementizi con consumo di cemento non superiore a 15000 t/anno
24	Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 110 tonnellate/anno
25 A	Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 365 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi in quantità inferiore a 10 tonnellate/anno
26	Lavorazioni conciarie con utilizzo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 10 tonnellate/anno
27	Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici massimo non superiore a 220 tonnellate/anno
28	Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo massimo di materia prima non superiore a 1000 tonnellate/anno
29	Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo massimo di materie prime non superiore a 1500 tonnellate/anno
30	Saldatura di oggetti e superfici metalliche
31	Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno
32	Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno e attività di pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche.
33	Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno
34	Operazioni di trattamenti termici su metalli in genere senza utilizzo di olio
35	Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi
36	Elettroerosione
37	Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW
38	Gruppi elettrogeni o motori di emergenza
39	Linee di trattamento fanghi collocate all'interno di impianti di depurazione acque reflue con capacità di progetto inferiore ai 100.000 ab. eq e i trattamenti di tipo biologico e/o per tutti i trattamenti di tipo chimico-fisici
40	Attività di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale superiore a 1 MW se alimentati a biomasse o biodiesel o gasolio come tale o in emulsione, e superiore a 3 MW se alimentati a biogas, gpl o metano
41	Medi impianti di combustione industriali (soglia individuata nell'Allegato Tecnico)
42	Lavorazione materiali lapidei (soglia individuata nell'Allegato Tecnico)
43	Taglio laser su materiali diversi dalla carta e tessuti (soglia individuata nell'Allegato Tecnico)

44	Attività di nobilitazione filati, tessuti o prodotti tessili in generale <i>(soglia individuata nell'Allegato Tecnico)</i>
45	Lavorazione del vetro <i>(soglia individuata nell'Allegato Tecnico)</i>

A1	Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi presenti è inferiore a quello indicato di seguito, per le diverse categorie di animali.
	A. Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo): 200 - 400
	B. Rimonta vacche da latte (peso vivo Medio: 300 kg/capo): 300 - 600
	C. Altre vacche (nutrici e duplice attitudine): 300 - 600
	D. Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo): 300 - 600
	E. Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo): 1000 - 2500
	F. Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento: 400 - 750
	G. Suini: accrescimento/ingrasso: 1000 - 2000
	H. Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo): 2000 - 4000
	I. Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo): 25000 - 40000
	J. Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo): 30000 - 40000
	K. Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo): 30000 - 40000
	L. Altro pollame: 30000 - 40000
	M. Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo) 7000 - 40000
	N. Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo) 14000 - 40000
	O. Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo): 30000 - 40000
	P. Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo): 40000 - 80000
Q. Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo): 24000 - 80000	
R. Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo): 250 - 500	
S. Struzzi: 700 - 1500	

Allegato 2

**CRITERI E PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE
DELL'ART. 272, COMMI 2 e 3, DEL D. LGS. N. 152/06****A. INQUADRAMENTO GENERALE, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI**

Con il presente documento, Regione Lombardia individua le linee guida del procedimento di adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti con "Impianti/attività in deroga" - individuati **nell'Allegato 1 del presente provvedimento**, sulla base di quanto definito dall'art. 272 cc 2 e 3 del D.lgs. 152/06 s.m.i. e dal relativo Allegato IV, Parte II alla Parte quinta, **nell'ipotesi che il Gestore dello stabilimento non si avvalga dell'AUA**. Nel caso in cui il Gestore dello stabilimento voglia, viceversa, avvalersi dell'AUA dovrà fare riferimento alla procedura di cui all'art. 4 del DPR 59/2013 e alle normative regionali di settore (Circolare regionale 5 agosto 2013 - n. 19, dgr 16 maggio 2014 n.1840, Ddg 5512 del 25/6/2014).

Al gestore di uno stabilimento con impianti/attività in deroga che intenda chiedere l'autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i., è consentito:

a) presentare al SUAP territorialmente competente, la **domanda di adesione all'autorizzazione in via generale, avvalendosi della facoltà di non richiedere l'AUA**. In questo caso, come previsto dall'art. 272 del d.lgs 152/06, **ai fini dell'esercizio dell'attività, il Gestore potrà avviare la stessa decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda di adesione, secondo la logica del "silenzio-assenso" prevista per questo procedimento, fermo restando eventuali diverse comunicazioni da parte dell'Autorità competente o del Comune.**

oppure

b) presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013, secondo le disposizioni regionali e attraverso la piattaforma messa a disposizione dal SUAP territorialmente competente. In questo caso, il procedimento è soggetto alla disciplina dell'art. 4 del medesimo D.P.R. e comunque, **ai fini dell'esercizio dell'attività, il Gestore dello stabilimento dovrà attendere il rilascio espresso dell'AUA da parte dello sportello SUAP,**

La domanda andrà presentata in ogni caso al SUAP, in modalità telematica, e contenere le informazioni di cui all'allegato 3A "domanda di adesione" alla presente delibera.

Per le definizioni utili a individuare il campo d'applicazione del presente documento, si rimanda integralmente al Titolo I della Parte Quinta del D.lgs. 152/06 (in particolare, l'art. 268 del decreto legislativo).

Di seguito si riportano le definizioni più utili ai fini dell'applicazione del presente provvedimento.

a) **"Stabilimento":**

È il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività (art. 268 punto h d.lgs. 152/06).

b) Impianto/Attività in deroga:

Impianto/attività svolta in uno stabilimento e contenuta nell'elenco di cui all'Allegato 1 della presente delibera o comunque esplicitamente riconducibile ad una o più delle fasi lavorative descritte nei cicli tecnologici degli allegati tecnici riferiti alle attività di cui al suddetto elenco, fermo restando il rispetto delle soglie ivi individuate;

- **Impianto/Attività esistente:** impianto/attività per la quale il Gestore ha presentato domanda di adesione ai sensi della d.g.r. 8832/2008 e dei successivi provvedimenti integrativi o attuativi ed in esercizio alle condizioni contenute nell'allegato tecnico di riferimento cui ha aderito;
- **Impianto/Attività nuova:** impianto/attività per la quale il Gestore presenta domanda di adesione successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento;

c) "Gestore dello stabilimento":

È la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nell'autorizzazione (art. 268 punto n d.lgs. 152/06).

d) "Autorità competente":

In Lombardia, ai sensi della LR n.24/2006, l'Autorità competente in materia di emissioni in atmosfera, sia per quanto concerne le procedure ordinarie ex art. 269, che per quanto concerne le autorizzazioni in deroga ex art. 272, è la Provincia o Città Metropolitana. Secondo il Regolamento AUA (D.P.R. n. 59/2013), l'autorità competente in materia di AUA, come ribadito dalla LR n.19/2014, è la Provincia o Città Metropolitana.

e) "Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)"

L'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

Il SUAP è di fatto il soggetto responsabile del procedimento; a questo pertanto andranno veicolate tutte le comunicazioni di carattere amministrativo inerenti il procedimento (domanda di adesione, richiesta integrazioni, eventuale diniego dell'autorizzazione, ecc.), salvo diversamente esplicitato nel presente provvedimento;

f) Sostanze/miscele "classificate"

Come tali si intendono le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

La presenza di sostanze/miscele pericolose nel ciclo produttivo da cui si origina l'emissione, esclude la possibilità di aderire all'autorizzazione "in via generale" per le attività/impianti in deroga.

Ai fini della verifica dell'esclusione dalle attività/dagli impianti in deroga è necessario valutare - nell'ambito delle materie prime utilizzate nel ciclo tecnologico da cui si origina l'emissione - la classificazione della miscela; il richiamo al termine "sostanza" è da intendersi riferito ai soli casi in cui tra le materie prime vi siano sostanze "pure".

g) Modifica del ciclo produttivo

Per modifica del ciclo produttivo si intende una modifica concernente il ciclo tecnologico e le emissioni tale per cui l'attività oggetto di autorizzazione generale continua a rientrare nell'ambito di applicazione dell'allegato tecnico per il quale ha presentato precedentemente domanda di autorizzazione e garantisce il rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

Sono modifiche del ciclo produttivo che richiedono una comunicazione (vedi successivo par. G, punto 24):

- L'aggiunta/eliminazione o accorpamento dei punti di emissione oppure;
- la modifica della tipologia di sistema di abbattimento in riferimento alle schede di cui alla dgr 3552/2012.

In riferimento alla capacità produttiva, sono inoltre da considerarsi modifiche del ciclo produttivo soggette a comunicazione, salvo diversamente stabilito negli allegati tecnici, quelle che implicano:

- per le attività sotto "soglia massima", un incremento delle materie prime tali da superare tale soglia;
- per le attività sopra "soglia massima": un incremento delle materie prime che concorrono alla determinazione della soglia superiore al 25% del valore indicato nella relazione tecnica di riferimento o la riduzione sino al rispetto della "soglia massima";

Le suddette modifiche sono da considerarsi come non sostanziali ai fini della determinazione della tariffa istruttoria ai sensi della dgr n. 9201 del 30 marzo 2009 e degli aspetti sanzionatori ex art. 279 del d.lgs 152/2006.

Fermo restando le condizioni sopra riportate, non sono soggette a comunicazione le modifiche non contemplate nei casi precedenti quali: la sostituzione di macchinari, la sostituzione dei sistemi di abbattimento se ricadenti nella stessa tipologia, la traslazione di impianti/macchinari, la modifica quali/quantitativa delle materie prime utilizzate purchè entro le soglie sopra riportate.

B. NOTE GENERALI

1. La presente autorizzazione generale riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce altre autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, necessari all'installazione e all'esercizio degli impianti o delle attività in deroga.
2. La presente autorizzazione generale è soggetta a periodico rinnovo, come previsto dall'art. 272 comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni. L'autorizzazione generale - comprensiva degli allegati tecnici specifici - si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari a 15 anni successivi alla data di adesione all'autorizzazione.
3. Il Gestore di una attività esistente, che abbia già presentato domanda di adesione all'autorizzazione generale ai sensi della dgr 8832/2008 e dei successivi provvedimenti integrativi o attuativi, potrà proseguire l'esercizio dell'attività per un periodo pari a 15 anni dalla data adesione all'autorizzazione, secondo le condizioni contenute nell'allegato tecnico cui ha aderito. Almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di validità sopra individuato, il Gestore dovrà presentare secondo le modalità di cui alla successiva lettera E, una domanda di rinnovo dell'adesione allo specifico allegato tecnico vigente al momento del rinnovo ed adeguarsi ai contenuti dello stesso - salvo diversamente stabilito nell'allegato - entro 1 anno dalla domanda di adesione. Al termine del periodo di validità dell'autorizzazione, in assenza del rinnovo della domanda di adesione, lo stabilimento si considererà in esercizio senza autorizzazione. In presenza di due o più domande di adesione presentate in tempi differenti, è facoltà del Gestore procedere al rinnovo di tutte le domande in occasione della prima scadenza, riunificando pertanto i diversi termini.
4. Fermo restando il rispetto delle soglie previste da ogni singolo allegato, il Gestore dello stabilimento potrà richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere una attività contenuta nella dicitura dello stesso o comunque se tutta l'attività svolta nello stabilimento è esplicitamente riconducibile ad una o più delle fasi lavorative descritte nei cicli tecnologici di uno specifico allegato tecnico *(esempio 1: se l'attività principale è di riparazione e verniciatura carrozzerie, si richiederà l'adesione all'Allegato Tecnico AD 2, che comprende anche attività di saldatura; in caso l'attività principale sia la saldatura dovrà essere richiesta l'adesione allo specifico*

allegato AD 30; esempio 2 se l'attività svolta consiste esclusivamente nel taglio, rifilatura, foratura della carta, si potrà richiedere l'adesione all'Allegato Tecnico n.29 "produzione di carta, cartone e similari..." rispettando le prescrizioni delle pertinenti fasi lavorative interessate);

5. E' possibile presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale solo nel caso in cui è stato adottato o aggiornato (nel caso di incremento della soglia superiore) l'allegato tecnico di riferimento, anche laddove l'attività/impianto è già individuata nell'elenco di cui all'allegato 1; *(es. medi impianti di combustione potranno presentare la domanda di adesione solo quando sarà adottato il pertinente allegato tecnico; pressofusioni con utilizzo di metalli e leghe con capacità superiore a 35 tonn/anno potranno presentare la domanda di adesione solo quando sarà aggiornato il pertinente allegato tecnico)*
6. Il gestore potrà esercitare, nel medesimo stabilimento, due o più impianti/attività in deroga contemplati da allegati tecnici diversi, a condizione che siano rispettate le soglie di produzione o di consumo previste per ciascuna attività.
7. In caso di più impianti/attività autorizzati in tempi diversi, il gestore potrà unificare la cadenza temporale degli autocontrolli comunicandolo in via preventiva all'Autorità Competente ed all'ARPA territorialmente competente.
8. Il gestore di stabilimento dove siano presenti gli impianti o le attività in deroga per cui siano previste autorizzazioni generali, potrà comunque presentare domanda di autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 (oggi ricompresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale).

C. AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE

9. Potrà presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale, relativamente agli impianti ed alle attività in deroga di cui all'art. 272 commi 2 e 3 del D.lgs. n. 152/06, il Gestore dello stabilimento che non intenda avvalersi dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e che:
 - a. intenda installare un nuovo impianto o esercitare una nuova attività in deroga;
 - b. intenda trasferire da un luogo ad un altro lo stabilimento/attività esistente, già autorizzato/a in via generale;
 - c. intenda continuare l'esercizio dell'impianto o dell'attività già autorizzato/a in via generale, in coincidenza della scadenza del periodo di validità della precedente autorizzazione.
 - d. Intenda continuare l'esercizio di un impianto o attività precedentemente soggetto a diverso regime autorizzativo; ciò, sia nel caso di attività precedente classificata come attività in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 1 (cosiddette attività ad "inquinamento scarsamente rilevante"), sia nel caso di attività precedente autorizzata ai sensi dell'art. 269 (attività "ordinaria"), fermo restando - in ogni caso - il rispetto delle soglie di produzione.
10. Potrà, altresì, presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale il gestore di uno stabilimento già autorizzato in via ordinaria (art. 269 D.lgs. 152/06) o AUA, che intenda esercire, nello stesso luogo, una o più delle seguenti attività:
 - saldatura di oggetti e superfici metalliche di cui all'allegato tecnico n. 30;
 - elettroerosione di cui all'allegato tecnico n. 36
 - impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW di cui all'allegato tecnico n. 37;
 - gruppi elettrogeni o motori di emergenza di cui all'allegato tecnico n. 38;
 - linee di trattamento fanghi di cui all'allegato tecnico n. 39;
 - sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi inferiore a 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi alogenati con indicazione di pericolo H351, 2 tonnellate/anno altrimenti di cui all'allegato tecnico n. 12;

- verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno di cui all'allegato tecnico n. 8;
- lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno e attività di pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche [...] di cui all'allegato tecnico n.32;
- trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi di cui all'allegato tecnico n. 35
- medi impianti di combustione industriali di cui all'allegato tecnico 41;
- molitura di cereali con produzione non superiore a 540 tonnellate/anno di cui all'allegato tecnico 21;
- attività di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale superiore a 1 MW se alimentati a biomasse o biodiesel o gasolio come tale o in emulsione, e superiore a 3 MW se alimentati a biogas, gpl o metano di cui all'allegato tecnico 40.;

In tali casi si applicherà la procedura di adesione all'autorizzazione generale delineata ai successivi paragrafi E, F e G. L'Autorità Competente potrà aggiornare l'Autorizzazione ordinaria ex art. 269, ovvero l'AUA, al primo momento utile modificando – eventualmente – la periodicità previste per le analisi periodiche. Fino a tale aggiornamento il Gestore dovrà rispettare tutte le condizioni previste dall'autorizzazione generale e dagli specifici allegati interessati.

D. CASI DI ESCLUSIONE

11. Non sarà possibile aderire all'autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. n. 152/06:
 - a) nel caso in cui siano utilizzate le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. Tale esclusione si applica nel caso in cui le suddette sostanze o miscele siano utilizzate nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera non soggette alle esclusioni di cui agli artt. 272 c.1 o 272 c.5. Nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto al presente comma, il gestore deve presentare all'Autorità competente, entro **tre anni** dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.
 - b) nel caso di impianti/attività che superino la soglia di consumo di solvente indicata nella parte II dell'Allegato III alla parte quinta del D.lgs. n. 152/06, e siano pertanto soggetti a quanto previsto dall'art. 275 del medesimo D.lgs. n. 152/06, relativo alle emissioni di COV (composti organici volatili);
 - c) nel caso in cui il gestore intenda esercitare, nel medesimo stabilimento, un'attività soggetta ad autorizzazione in via ordinaria ex art.269 del D.lgs. 152/06 ed un'attività in deroga, ad eccezione di quanto previsto al precedente paragrafo C, punto 10.
 - d) in presenza di emissioni diffuse e reimmesse in ambiente di lavoro, ad eccezione di quanto eventualmente previsto negli specifici allegati tecnici e ai successivi punti 12 e 13.
12. Salvo diversamente specificato negli allegati tecnici (come, ad esempio nel caso delle lavorazioni meccaniche, allegato 32), tutte le emissioni devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Fasi lavorative elencate negli allegati tecnici di riferimento delle autorizzazioni generali per attività in deroga, a cui non

corrispondono limitazioni specifiche nel paragrafo “sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche” del medesimo allegato tecnico, sono da considerarsi trascurabili dal punto di vista emissivo per la tipologia di attività, pertanto non necessitano di convogliamento in atmosfera, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; nel caso siano le uniche fasi lavorative presenti, la ditta è anche esonerata dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione in via generale. *(Ad esempio Allegato n. 19: qualora una ditta effettui esclusivamente la fase di spremitura e centrifugazione, non dovrà presentare domanda di autorizzazione in via generale per attività in deroga).*

13. Nel caso di attrezzature o reparti di manutenzione, quali ad esempio le attività di saldatura, pulizia o lavorazione meccanica, elettroerosione o assimilabili, svolte al servizio di quella principale e non parte del ciclo produttivo della ditta, rientrano tra le attività considerate scarsamente rilevanti dal punto di vista emissivo, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute negli ambienti di lavoro.

E. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

14. La domanda di adesione all'autorizzazione generale - completa in ogni sua parte comprensiva degli allegati indicati nel modello “**domanda di adesione**” di cui all'allegato 3A, sottoscritta dal Gestore dello stabilimento, dovrà essere trasmessa allo Sportello per le Attività Produttive (SUAP) del Comune dove ha sede lo stabilimento, in modalità telematica, attraverso le piattaforme da questo indicati che dovranno aver integrato il modello sopra richiamato;
15. La domanda dovrà essere presentata allo sportello SUAP almeno 45 giorni prima dell'installazione presso lo stabilimento del nuovo impianto / della nuova attività, oppure del trasferimento dello stabilimento.
16. Il SUAP dovrà trasmettere immediatamente (entro 5 giorni) la domanda di adesione all'Autorità Competente e agli altri Soggetti competenti per il procedimento (vale a dire il Comune dove è situato lo stabilimento e il Dipartimento ARPA territorialmente competente).
17. Laddove il SUAP non abbia adottato sistemi conformi al DPR 160/2010 ed alle specifiche per l'interoperabilità definite da Regione Lombardia per il ricevimento telematico delle domande di adesione, questa potrà essere trasmessa dal Gestore a mezzo Posta Certificata (PEC), utilizzando il modello di cui all'allegato 3A (“**domanda di adesione**”);

F. PROCEDIMENTO ed EFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE

18. Il procedimento, valido nel caso in cui il Gestore non intenda avvalersi dell'AUA, è avviato a decorrere dalla data di presentazione della domanda al SUAP, debitamente sottoscritta e completa degli elementi di cui al precedente paragrafo F.
19. L'autorizzazione in deroga assume efficacia, ed Il Gestore potrà quindi avviare l'attività, decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda di adesione, secondo quanto previsto dall'art.272 c.3 del d.lgs. 152/2006, salvo quanto riportato ai successivi punti 20, 21 e 22.
20. Nel caso di domanda incompleta, l'Autorità Competente, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione generale, richiederà al Gestore - tramite il SUAP - le dovute integrazioni, da rendersi entro un termine non superiore a 30 giorni (salvo eventuale richiesta di proroga) dal ricevimento della medesima richiesta, pena l'automatica decadenza della domanda stessa; in tali casi il termine di 45 giorni per l'efficacia dell'autorizzazione, decorrerà nuovamente dalla data di presentazione delle integrazioni richieste.
21. L'Autorità competente può negare l'adesione all'autorizzazione dandone comunicazione al Gestore - per il tramite del SUAP - entro 45 giorni dalla presentazione della domanda completa in ogni sua parte, nel caso in cui:

- verifichi l'inapplicabilità dell'autorizzazione generale, oppure
 - il Comune segnali entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, la presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone soggette a particolare tutela ambientale o di situazioni d'incompatibilità con le previsioni urbanistiche del PGT;
- In tali casi, l'Autorità competente comunica - tramite il SUAP - il diniego dell'autorizzazione.

22. Nel caso fosse negato il rilascio dell'autorizzazione in deroga, l'Azienda potrà presentare domanda per l'autorizzazione in via ordinaria secondo l'art. 269 del D.lgs. 152/06.

G DISPOSIZIONI GENERALI

Rispetto delle condizioni

23. Il gestore dello stabilimento con impianti/attività in deroga deve osservare le condizioni riportate nel presente provvedimento, nonché le prescrizioni relative ai cicli tecnologici oggetto della domanda riportati negli allegati specifici, secondo le seguenti tempistiche:
- I gestori degli impianti e delle attività esistenti (ad es. nel caso di rinnovo dell'autorizzazione o di primo assoggettamento ad autorizzazione in via generale per attività precedentemente soggetta a diverso regime autorizzativo) dovranno provvedere ad adeguarsi alle presenti prescrizioni generali e a quelle specifiche contenute nel relativo allegato entro un anno decorrente dalla data di efficacia della domanda di adesione presentata.
 - I gestori degli impianti o delle attività nuove dovranno provvedere al rispetto delle presenti prescrizioni generali e di quelle specifiche contenute nel relativo allegato a decorrere dalla data di efficacia della domanda di adesione presentata.

Modifiche e comunicazioni

24. Il gestore dello stabilimento che intenda apportare una modifica al ciclo produttivo (par.A lett. g) che abbia effetti rilevanti sull'inquinamento atmosferico dell'impianto/attività, precedentemente autorizzato/a in via generale, che rientri nell'ambito di applicazione del medesimo allegato tecnico, ne dovrà dare comunicazione al SUAP utilizzando il modello di cui all'allegato 3B, almeno 45 giorni prima della data di esecuzione; il SUAP provvederà ad inoltrare la comunicazione all'Autorità Competente, al Comune ed all'ARPA Dipartimento competente per territorio. A tale procedimento di applicano le procedure di cui alla lettera F.
25. Il gestore è tenuto a comunicare al SUAP eventuali variazioni della ragione sociale della ditta, della sede legale della ditta, la cessione d'azienda (subentro, volturazione, ecc.), la disattivazione dell'impianto o la cessazione dell'attività, utilizzando il modello di comunicazione amministrativa di cui all'allegato 3C. Il SUAP, provvederà ad inoltrare la comunicazione all'Autorità Competente, al Comune ed all'ARPA competente per territorio.
26. I procedimenti di modifica di impianti/attività o le comunicazioni di variazione amministrativa di cui ai precedenti punti, non hanno effetto sul termine di validità dell'autorizzazione

Controllo delle emissioni

27. In ogni allegato tecnico relativo alla specifica autorizzazione generale, è definita una "**soglia massima**" pari o inferiore alla quale la ditta, solo ed esclusivamente per quella tipologia di attività, è esonerata dalla effettuazione delle analisi di messa a regime, nonché dall'esecuzione dei controlli analitici successivi. Resta, comunque, obbligatoria la comunicazione di messa in esercizio, che può essere effettuata contestualmente alla domanda di adesione Qualora il consumo di materie prime/produzione sia superiore alla suddetta "soglia massima" o non sia prevista tale soglia, i

controlli analitici degli inquinanti sono obbligatori. Per il calcolo delle grandezze oggetto della soglia si dovrà fare riferimento alla capacità produttiva a regime degli impianti, senza tener conto di eventuali oscillazioni dovute ad esempio alle dinamiche di mercato. In ogni caso, eventuali variazioni in merito a tale aspetto, costituiscono una modifica del ciclo produttivo e devono pertanto essere preventivamente comunicate dal Gestore, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo *“modifiche e comunicazioni”*.

28. I risultati degli autocontrolli periodici, qualora previsti dagli specifici allegati tecnici, dovranno essere inseriti all'interno dell'applicativo AIDA 2.0, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di Regione Lombardia. Fino a tale data, fatta eccezione per le analisi di messa a regime ove previste, i risultati dovranno essere tenuti a disposizione delle Autorità Competenti e di Controllo.

Allegato 3A

**MODELLO DOMANDA DI ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE GENERALE
(OBBLIGATORIO)**

DOCUMENTO DA PRESENTARE UNICAMENTE AL SUAP TERRITORIALMENTE COMPETENTE, IN FORMATO ELETTRONICO, FIRMATO DIGITALMENTE ED INVIATO ESCLUSIVAMENTE CON MODALITA' TELEMATICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MESSA A DISPOSIZIONE DAL SUAP

DOMANDA DI ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE AI SENSI DELL'ART. 272, COMMA 3, DEL D.LGS 152/2006 PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI CUI ALLA PARTE II DELL'ALLEGATO IV ALLA PARTE QUINTA DELLO STESSO DECRETO LEGISLATIVO, COSIDDETTE "ATTIVITA' IN DEROGA".

Al SUAP DI _____

Assolvimento imposta di bollo (pari a 16 euro) selezionare una delle seguenti opzioni:

- Esente da bollo in quanto Ente pubblico;**
- Bollo assolto in forma virtuale;**
_____ [riportare identificativo della ricevuta di pagamento]
- Bollo assolto in forma NON VIRTUALE**
_____ [riportare n. identificativo della marca da bollo]

(NOTA BENE: con asterisco i dati o le sezioni obbligatorie)

1. DATI DEL GESTORE*	
Codice fiscale*	
Nome e cognome*	
Data di nascita*	
Luogo di nascita*	Stato - provincia - comune - località
Residenza*	Stato - provincia - comune - località

	<i>indirizzo</i>
Domicilio elettronico*	<i>PEC</i>
telefono	
fax	
In qualità di *	Titolare – legale rappresentante – altro (specificare....)

2. DATI DEL REFERENTE (da compilare se diverso dal Gestore)	
Codice fiscale*	
Nome e cognome*	
Data di nascita*	
Luogo di nascita*	<i>Stato – provincia – comune - località</i>
Residenza*	<i>Stato – provincia – comune – località indirizzo</i>
Domicilio elettronico*	<i>PEC</i>
telefono	
fax	

3. DATI DELLA DITTA/SOCIETA'/IMPRESA*	
Codice fiscale*	
Partita IVA	
Denominazione	
Forma giuridica*	
Sede legale*	<i>Stato – provincia – comune – località indirizzo</i>
telefono	
fax	
Email/PEC*	
Iscrizione al registro delle imprese CCIAA di*	<i>Provincia – n° iscrizione</i>

4. DATI DELL'ATTIVITÀ/STABILIMENTO OGGETTO DELLA DOMANDA*	
Localizzazione*	Località - indirizzo
Coordinate geografiche (UTM - WGS84)	Asse X ; Asse Y
Tipologia di attività*	Indicare titolo dell'attività secondo l'elenco di cui all'allegato 1 della delibera: <i>es. Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno</i>
Allegato tecnico*	Indicare: n° allegato tecnico di riferimento secondo l'elenco di cui all'allegato I della delibera: <i>es. 8</i>
Il gestore dichiara che l'attività viene svolta con un impiego di materia prime*	<input type="checkbox"/> NON SUPERIORE alla "soglia massima"; <input type="checkbox"/> SUPERIORE alla "soglia massima" <input type="checkbox"/> "soglia massima" NON PREVISTA

5. ISTANZA*	
Richiesta di adesione all'autorizzazione in via generale ai sensi dell'art. 272 c.3 del d.lgs 152/06 per l'attività in deroga di cui in oggetto, concernente*: (selezionare la casistica di interesse)	<input type="checkbox"/> Installazione di un nuovo stabilimento/avvio di una nuova attività; <input type="checkbox"/> Il trasferimento di uno stabilimento/attività precedentemente sito in _____ <input type="checkbox"/> il rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale per attività esistente già autorizzata "in deroga" ai sensi della dgr 8832/2009 e successivi provvedimenti integrativi o attuativi, con domanda presentata in data _____ a _____ <input type="checkbox"/> la prosecuzione dell'esercizio di un impianto esistente precedentemente soggetto a diverso regime autorizzativo <ul style="list-style-type: none"> ○ Autorizzato ex art. 269, d.lgs 152/06 con provvedimento rilasciato dall'Ente _____ in data _____; ○ Non soggetto ad autorizzazione ex art. 272 c.1 d.lgs 152/06;

6. DICHIARAZIONI E IMPEGNI*
<p>Il Proponente</p> <ul style="list-style-type: none"> • consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.P.R. n° 445 del 28/12/2000; • consapevole che l'autorizzazione generale cui si chiede di aderire con la presente riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce ulteriori atti di autorizzazione, permesso, nulla osta o assenso comunque denominato, necessari ai fini dell'installazione/esercizio dell'impianto /attività; • consapevole di non volersi avvalere dell'AUA ai sensi dell'art. 3 c.3 e art. 7 del DPR 59/2013
<p>DICHIARA*</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ che all'interno dello stabilimento non vengono svolte attività in regime di autorizzazione ordinaria, fermo restando le eccezioni previste dalla normativa regionale; ✓ che nell'impianto o nell'attività che danno origine alla/e emissione/i, non sono utilizzate le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. ✓ che nello stabilimento non siano svolte attività che superino la soglia di consumo di solvente indicata nella parte II dell'Allegato III alla parte quinta del D.lgs. n. 152/06, e siano pertanto soggette a quanto previsto dall'art. 275 del medesimo D.lgs. n. 152/06, relativo alle emissioni di COV (composti organici volatili);
<p>IL PROPONENTE SI IMPEGNA A:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ A rispettare le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione in via generale sopra citata e nello/negli specifici Allegati tecnici corrispondente alla/alle attività in deroga di cui in oggetto, che costituiscono parte integrante dell'Autorizzazione stessa; ✓ A informare il SUAP territorialmente competente - che ne darà immediata comunicazione a Provincia, al Comune e all'ARPA - in merito ad eventuali variazioni della sede legale, ragione sociale, cessione d'azienda, disattivazione dell'impianto/attività, modifiche di impianto/attività; <p>IL PROPONENTE COMUNICA: che la messa in esercizio dell'impianto - nel caso di impianti nuovi - avverrà il 46esimo giorno successivo alla trasmissione della presente domanda di adesione, salvo successive comunicazioni da trasmettere secondo le tempistiche previste dal comma 6 dell'art. 269 del d.lgs 152/06;</p>

7. ALLEGATI*
✓ RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA COME DA MODELLO CONTENUTI NEI PERTINENTI ALLEGATI TECNICI* (sempre obbligatorio - firma digitale)
✓ FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL GESTORE* (sempre obbligatorio)
✓ PROCURA/DELEGA SE LA DOMADA E' PRESENTATA DAL REFERENTE (obbligatorio nel caso di presenza di un "referente" - firma digitale)
✓ ATTESTAZIONE AVVENUTO PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIE* (sempre obbligatorio)
✓ PLANIMETRIA DELL'AZIENDA, INDICANTE I PUNTI DI EMISSIONE (EVENTUALI) E LA DISPOSIZIONE DDEI MACCHINARI/IMPIANTI AD ESSI COLLEGATI* (obbligatorio, salvo diverse specifiche previste nell'Allegato tecnico di riferimento - firma digitale)
✓ ALTRO ALLEGATO

8. PRIVACY
✓ SI DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY EX REGOLAMENTO UE 679/2016

Allegato 3B
MODELLO COMUNICAZIONE DI MODIFICA

(fino alla implementazione sulle piattaforme, la comunicazione potrà essere inviata anche a mezzo PEC al SUAP territorialmente competente e per conoscenza alla Provincia/Città metropolitana)

COMUNICAZIONE DI MODIFICA di IMPIANTO/ATTIVITA' SOGGETTO ALL'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE AI SENSI DELL'ART. 272, COMMA 3, DEL D.LGS 152/2006

Al SUAP DI _____

E PC Provincia/Città metropolitana _____

(NOTA BENE: con asterisco i dati o le sezioni obbligatorie)

1. DATI DEL GESTORE*	
Codice fiscale*	
Nome e cognome*	
Data di nascita*	
Luogo di nascita*	Stato – provincia – comune - località
Residenza*	Stato – provincia – comune – località indirizzo
Domicilio elettronico*	PEC
telefono	
fax	
In qualità di *	Titolare – legale rappresentante – altro (specificare....)

2. DATI DEL REFERENTE (da compilare se diverso dal Gestore)	
Codice fiscale*	
Nome e cognome*	

Data di nascita*	
Luogo di nascita*	<i>Stato – provincia – comune – località</i>
Residenza*	<i>Stato – provincia – comune – località indirizzo</i>
Domicilio elettronico*	<i>PEC</i>
telefono	
fax	

3. DATI DELLA DITTA/SOCIETA'/IMPRESA*	
Codice fiscale*	
Partita IVA	
Denominazione	
Forma giuridica*	
Sede legale*	<i>Stato – provincia – comune – località indirizzo</i>
telefono	
fax	
Email/PEC*	
Iscrizione al registro delle imprese CCIAA di*	<i>Provincia – n° iscrizione</i>

4. DATI DELL'ATTIVITÀ/STABILIMENTO OGGETTO DELLA ISTANZA DI MODIFICA*	
Localizzazione*	Località - indirizzo
Coordinate geografiche (UTM – WGS84)	Asse X ; Asse Y
Tipologia di attività*	Indicare titolo dell'attività secondo l'elenco di cui all'allegato I della delibera: <i>es. Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno</i>
Allegato tecnico*	Indicare: n° allegato tecnico di riferimento secondo l'elenco di cui all'allegato I della delibera: <i>es. 8</i>

Il gestore dichiara che L'attività viene svolta con un impiego di materia prime*	<input type="checkbox"/> NON SUPERIORE alla "soglia massima"; <input type="checkbox"/> SUPERIORE alla "soglia massima" <input type="checkbox"/> "soglia massima" NON PREVISTA
---	--

5. COMUNICA	
Comunicazione di modifica dell'impianto/attività concernente (selezionare la casistica di interesse)	<input type="checkbox"/> <i>Nuovo punto di emissione E</i> <input type="checkbox"/> <i>Modifica del punto di emissione E</i> <input type="checkbox"/> <i>Modifica delle materie prime utilizzate (qualità/quantità).</i>
	La modifica consiste in.....

6. DICHIARAZIONI E IMPEGNI*	
Il Proponente	
<ul style="list-style-type: none"> • consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.P.R. n° 445 del 28/12/2000; • consapevole che l'autorizzazione generale cui si chiede di aderire con la presente riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce ulteriori atti di autorizzazione, permesso, nulla osta o assenso comunque denominato, necessari ai fini dell'installazione/esercizio dell'impianto /attività; • consapevole di non volersi avvalere dell'AUA ai sensi dell'art. 3 c.3 e art. 7 del DPR 59/2013 	
DICHIARA*	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ che all'interno dello stabilimento non vengono svolte attività in regime di autorizzazione ordinaria, fermo restando le eccezioni previste dalla normativa regionale; ✓ che nell'impianto o nell'attività che danno origine alla/e emissione/i, non sono utilizzate le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. ✓ che nello stabilimento non siano svolte attività che superino la soglia di consumo di solvente 	

indicata nella parte II dell'Allegato III alla parte quinta del D.lgs. n. 152/06, e siano pertanto soggetti a quanto previsto dall'art. 275 del medesimo D.lgs. n. 152/06, relativo alle emissioni di COV (composti organici volatili);

- ✓ nel caso in cui il gestore intenda esercitare, nel medesimo stabilimento, un'attività soggetta ad autorizzazione in via ordinaria ex art.269 del D.lgs. 152/06 ed un'attività in deroga, ad eccezione di quanto previsto al precedente paragrafo C, punto 10.

IL PROPONENTE SI IMPEGNA A:

- ✓ A rispettare le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione in via generale sopra citata e nello/negli specifici Allegati tecnici corrispondente alla/alle attività in deroga di cui in oggetto, che costituiscono parte integrante dell'Autorizzazione stessa;
- ✓ A informare il SUAP territorialmente competente - che ne darà immediata comunicazione a Provincia, al Comune e all'ARPA - in merito ad eventuali variazioni della sede legale, ragione sociale, cessione d'azienda, disattivazione dell'impianto/attività, modifiche di impianto/attività;

IL PROPONENTE COMUNICA:

che la messa in esercizio dell'impianto - nel caso di impianti nuovi - avverrà il 46esimo giorno successivo alla trasmissione della presente domanda di adesione, salvo successive comunicazioni da trasmettere secondo le tempistiche previste dal comma 6 dell'art. 269 del d.lgs 152/06;

7.	ALLEGATI*
✓	RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA COME DA MODELLO CONTENUTI NEI PERTINENTI ALLEGATI TECNICI* (sempre obbligatorio - firma digitale)
✓	PROCURA/DELEGA SE LA DOMANDA E' PRESENTATA DAL REFERENTE (obbligatorio nel caso di presenza di un "referente" - firma digitale) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL GESTORE* (obbligatorio nel caso di presenza di un "referente")
✓	PLANIMETRIA DELL'AZIENDA, INDICANTE I PUNTI DI EMISSIONE (EVENTUALI) E LA DISPOSIZIONE DEI MACCHINARI/IMPIANTI AD ESSI COLLEGATI* (obbligatorio, salvo

diverse specifiche previste nell'Allegato tecnico di riferimento - firma digitale)
--

✓ ALTRO ALLEGATO

8. PRIVACY

✓ SI DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY EX REGOLAMENTO UE 679/2016
--

FACSIMILE

Allegato 3C

MODELLO COMUNICAZIONE AMMINISTRATIVA

(fino alla implementazione sulle piattaforme, la comunicazione potrà essere inviata anche a mezzo PEC al SUAP territorialmente competente e per conoscenza alla Provincia/Città metropolitana)

COMUNICAZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA a IMPIANTO/ATTIVITA' SOGGETTO ALL'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE AI SENSI DELL'ART. 272, COMMA 3, DEL D.LGS 152/2006

Al SUAP DI _____

E PC Provincia/Città metropolitana _____

(NOTA BENE: con asterisco i dati o le sezioni obbligatorie)

1. DATI DEL GESTORE*	
Codice fiscale*	
Nome e cognome*	
Data di nascita*	
Luogo di nascita*	Stato – provincia – comune - località
Residenza*	Stato – provincia – comune – località indirizzo
Domicilio elettronico*	PEC
telefono	
fax	
In qualità di *	Titolare – legale rappresentante – altro (specificare....)

2. DATI DEL REFERENTE (da compilare se diverso dal Gestore)	
Codice fiscale*	

Nome e cognome*	
Data di nascita*	
Luogo di nascita*	<i>Stato - provincia - comune - località</i>
Residenza*	<i>Stato - provincia - comune - località indirizzo</i>
Domicilio elettronico*	<i>PEC</i>
telefono	
fax	

3. DATI DELLA DITTA/SOCIETA'/IMPRESA*	
Codice fiscale*	
Partita IVA	
Denominazione	
Forma giuridica*	
Sede legale*	<i>Stato - provincia - comune - località indirizzo</i>
telefono	
fax	
Email/PEC*	
Iscrizione al registro delle imprese CCIAA di*	<i>Provincia - n° iscrizione</i>

4. DATI DELL'ATTIVITÀ/STABILIMENTO OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE AMMINISTRATIVA	
Localizzazione*	Località - indirizzo
Coordinate geografiche (UTM - WGS84)	Asse X ; Asse Y
Tipologia di attività*	Indicare titolo dell'attività secondo l'elenco di cui all'allegato I della delibera: <i>es. Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno</i>
Allegato tecnico*	Indicare: n° allegato tecnico di riferimento secondo l'elenco di cui all'allegato I della delibera:

	es. 8
--	-------

5. COMUNICAZIONE	
<p>Comunicazione di modifica amministrativa concernente</p> <p>(selezionare la casistica di interesse)</p>	<p>Il Gestore dichiara che dal giorno.....</p> <p><input type="checkbox"/> è stato/verrà disattivato l'impianto o cessata l'attività</p> <p><input type="checkbox"/> la ragione sociale della Ditta intestataria dell'autorizzazione è stata/verrà modificata da in</p> <p><input type="checkbox"/> la sede legale è stata/verrà trasferita da (Comune, Via, n°)..... a (Comune, Via, N°).....</p> <p><input type="checkbox"/> che la Ditta sopra indicata (punto 3) è subentrata/subentrerà, assumendosi ogni onere e responsabilità, alla Ditta.....a decorrere dal.....</p> <p><input type="checkbox"/> altro.....</p>

6. DICHIARAZIONI E IMPEGNI*	
<p>Il Proponente</p> <ul style="list-style-type: none"> • consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.P.R. n° 445 del 28/12/2000; • consapevole che l'autorizzazione generale cui si chiede di aderire con la presente riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce ulteriori atti di autorizzazione, permesso, nulla osta o assenso comunque denominato, necessari ai fini dell'installazione/esercizio dell'impianto /attività; • consapevole di non volersi avvalere dell'AUA ai sensi dell'art. 3 c.3 e art. 7 del DPR 59/2013 	
<p>DICHIARA*</p> <p>✓ che all'interno dello stabilimento non vengono svolte attività in regime di autorizzazione ordinaria, fermo restando le eccezioni previste dalla normativa regionale;</p>	

- ✓ che nell'impianto o nell'attività che danno origine alla/e emissione/i, non sono utilizzate le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.
- ✓ che nello stabilimento non siano svolte attività che superino la soglia di consumo di solvente indicata nella parte II dell'Allegato III alla parte quinta del D.lgs. n. 152/06, e siano pertanto soggetti a quanto previsto dall'art. 275 del medesimo D.lgs. n. 152/06, relativo alle emissioni di COV (composti organici volatili);
- ✓ nel caso in cui il gestore intenda esercitare, nel medesimo stabilimento, un'attività soggetta ad autorizzazione in via ordinaria ex art.269 del D.lgs. 152/06 ed un'attività in deroga, ad eccezione di quanto paragrafo C, punto 10 dell'allegato 2.

IL PROPONENTE SI IMPEGNA A:

- ✓ A rispettare le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione in via generale sopra citata e nello/negli specifici Allegati tecnici corrispondente alla/alle attività in deroga di cui in oggetto, che costituiscono parte integrante dell'Autorizzazione stessa;
- ✓ A informare il SUAP territorialmente competente - che ne darà immediata comunicazione a Provincia, al Comune e all'ARPA - in merito ad eventuali variazioni della sede legale, ragione sociale, cessione d'azienda, disattivazione dell'impianto/attività, modifiche di impianto/attività;

7. ALLEGATI*
<ul style="list-style-type: none"> ✓ PROCURA/DELEGA SE LA DOMANDA E' PRESENTATA DAL REFERENTE (obbligatorio nel caso di presenza di un "referente" - firma digitale) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL GESTORE* (obbligatorio nel caso di presenza di un "referente")
<ul style="list-style-type: none"> ✓ ALTRO ALLEGATO

8. PRIVACY
<ul style="list-style-type: none"> ✓ SI DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13 D.Lgs 30/06/2003 n° 196)

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità

D.d.u.o. 14 dicembre 2018 - n. 18857

Riassegnazione, impegno e contestuale liquidazione alle AA.T.S. delle risorse finalizzate al sostegno di nuove reti territoriali interistituzionali anti violenza e di nuovi centri anti violenza, attivate ai sensi della d.g.r.n. 5878 del 28 novembre 2016

LA DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 3 luglio 2012, n. 11, «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza»;

Vista la d.c.r.n. n. 894 del 10 novembre 2015, con cui il Consiglio regionale ha approvato il «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018», che al punto 2.2.2.1 prevede tra le sue finalità strategiche di «incrementare il sistema di Rete aperta, consolidando le reti, rendendole omogenee sul territorio per offrire un intervento qualificato, così da garantire continuità e sviluppo laddove si rendesse necessario incrementare il numero dei centri anti violenza e delle case-rifugio»;

Richiamati gli atti di programmazione strategica regionale e in particolare il Programma Regionale di Sviluppo dell'XI legislatura approvato con d.c.r.n. XI/64 del 10 luglio 2018;

Visto il d.p.c.m. del 24 luglio 2014 che, in attuazione della legge n. 119/2013, articolo 5/bis, ha definito il riparto delle risorse nazionali alle regioni e province autonome con le modalità previste e che, al fine di riequilibrare il numero di centri anti violenza in ogni regione, ha destinato alla Regione Lombardia l'importo di € 1.328.200,34;

Vista la d.g.r.n. 5878 del 28 novembre 2016 «Determinazioni in ordine all'attivazione di nuove reti territoriali interistituzionali anti violenza e di nuovi centri anti violenza all'interno di reti già attive, finalizzate allo sviluppo dei servizi e delle azioni per la prevenzione, il sostegno e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne»;

Dato atto che la suddetta d.g.r.n. 5878/16 demanda alle ATS le attività relative alla gestione operativa, amministrativa e contabile degli interventi nonché l'attività concernente l'istruttoria e la verifica dei requisiti formali delle domande presentate dagli enti locali capifila di Reti territoriali interistituzionali anti violenza costituite, come indicato nell'allegato A) alla sopra citata d.g.r.n. 5878/16;

Dato atto che con d.d.u.o. n. 13333 del 15 dicembre 2016 le risorse di cui al d.p.c.m. suindicato, pari a euro 1.328.200,00, sono state ripartite tra le ATS così come risulta dalla tabella «Ripartizione delle risorse» di cui all'allegato A) parte integrante del decreto suindicato;

Considerato che a valere sulla d.g.r.n. 5878 del 28 novembre 2016 sono stati presentati alle AATS di riferimento progetti per complessivi € 1.186.263,69 e che con successivi decreti:

- d.d.u.o. 1° marzo 2018, n. 2864, per un importo complessivo di € 1.086.293,69;
- d.d.u.o. 21 giugno 2018, n. 9094, per un contributo di € 99.970,00;

sono state disposte concessioni per l'importo complessivo pari a euro 1.186.263,69 a favore degli enti locali capifila delle reti anti violenza e sottoscritti i rispettivi accordi di collaborazione (ex art 151.241/90) risultando pertanto un avanzo di euro 141.936,31, già disponibili sui bilanci delle ATS quale differenza tra le risorse ripartite tra le ATS pari a euro 1.328.200,00, e le risorse concesse agli Enti Locali capifila per complessivi € 1.186.263,69;

Preso atto che con successiva d.g.r.n. 7718 del 15 gennaio 2018 Regione Lombardia destinava, ai territori non ancora coperti da Reti anti violenza risorse per un importo pari a euro 141.829,65 quale quota parte delle risorse non assegnate, e già disponibili sui bilanci delle AATS;

Preso atto che con d.d.u.o. 16 ottobre 2018, n. 14869, a valere sulla d.g.r.n. 7718/2018, Regione Lombardia ha disposto l'approvazione del progetto presentato dal Comune di Suisio (Bg), finalizzato all'attivazione di una nuova rete territoriale interistituzionale anti violenza, riconoscendo un contributo pari a euro 100.000,00;

Considerato altresì che la suindicata d.g.r.n. 7718/2018, demanda a successivo provvedimento regionale l'accertamento nel bilancio regionale delle economie registrate nel bilancio

delle ATS tra l'assegnazione disposta con decreto n. 13333/2016 di euro 1.328.200,00, e le risorse concesse ai Comuni Capifila ai sensi della d.g.r. 5878/2016 di euro 1.186.263,69;

Preso atto che con d.d.u.o. 15716 del 30 ottobre 2018, «Accertamento della somma di euro 244.661,25 a titolo di restituzione da parte delle ATS di quota parte delle risorse trasferite in attuazione della d.g.r.n. 5878 del 28 novembre 2016», si è provveduto all'accertamento delle risorse già ripartite tra le AATS con decreto n. 13333/2016 e non concesse ai Comuni Capifila, ai sensi della d.g.r. 5878/2016, al fine di provvedere alla loro successiva riassegnazione alle AATS, successivamente alla sottoscrizione definitiva di tutti gli accordi di collaborazione con gli enti locali capifila di Reti Territoriali anti violenza, a seguito dell'istituzione degli appositi capitoli di entrata e spesa intervenuta con d.g.r. n. 575 del 1° ottobre 2018;

Preso atto che, in esito della definitiva sottoscrizione di tutti gli accordi di collaborazione con gli Enti Locali capifila, per le ATS di Bergamo, Brescia e Città metropolitana di Milano, risultano da assegnare le risorse, pari a complessivi euro 202.724,90 come riportato nell'allegato 1), per sostenere i progetti presentati dai comuni capofila delle reti territoriali di riferimenti già oggetto di sottoscrizione dei relativi accordi di collaborazione;

Valutato pertanto di assegnare alle ATS, gli importi di cui all'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in funzione del concorso all'attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne nell'ambito delle concessioni disposte con d.d.u.o. 1° marzo 2018, n. 2864, d.d.u.o. 21 giugno 2018, n. 9094 e d.d.u.o. 16 ottobre 2018, n. 14869, per l'importo complessivo pari a euro 1.286.263,69, allineando la dotazione di ATS alla relativa copertura;

Stabilito pertanto di impegnare e liquidare alle ATS le risorse da erogare agli enti locali capifila di Reti territoriali anti violenza presenti sui rispettivi territori, come indicato nella tabella di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo totale di euro 202.724,90, da imputarsi al capitolo 12.05.104.13596 del bilancio regionale 2018, così suddiviso:

ATS DESTINATARIE DELLE RISORSE	COD. BENEFICIARIO	IMPORTO
ATS di Bergamo	957135	€ 99.970,00
ATS di Brescia	957136	€ 57.328,98
ATS Città Metropolitana di Milano	957130	€ 45.425,92
TOTALE		€ 202.724,90

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, il regolamento di contabilità e la legge di approvazione di bilancio dell'esercizio in corso;

Dato atto che il presente provvedimento conclude nei termini il relativo procedimento tenuto conto della data di effettiva restituzione da parte delle ATS al bilancio regionale delle risorse di cui al decreto n. 15716/2018;

Verificato che il presente atto non rientra nell'ambito d'applicazione dell'art. 3 della l.136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'XI legislatura;

Vista in particolare la d.g.r.n. 294 del 28 giugno 2018, «IV Provvedimento Organizzativo 2018» con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della U.O. Famiglia e Pari opportunità della Direzione Generale Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità, competente per la materia oggetto del presente provvedimento, alla d.ssa Rosetta Gagliardo;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Serie Ordinaria n. 51 - Martedì 18 dicembre 2018

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DI BERGAMO	957135	12.05.104.13596	99.970,00	0,00	0,00
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DI BRESCIA	957136	12.05.104.13596	57.328,98	0,00	0,00
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	957130	12.05.104.13596	45.425,92	0,00	0,00

2. di liquidare:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DI BERGAMO	957135	12.05.104.13596	2018/0/0		99.970,00
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DI BRESCIA	957136	12.05.104.13596	2018/0/0		57.328,98
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	957130	12.05.104.13596	2018/0/0		45.425,92

Cod.Ben. Ruolo	Denominazione	Cod.Fiscale	Partita IVA	Indirizzo
957135	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DI BERGAMO	04114400163	04114400163	VIA GALLICCIOLI, 4 24121 BERGAMO (BG)
957136	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DI BRESCIA	03775430980	03775430980	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, 15 25124 BRESCIA (BS)
957130	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	09320520969	09320520969	CORSO ITALIA, 19 20122 MILANO (MI)

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale della Regione Lombardia, www.regione.lombardia.it.

La dirigente
Rosetta Gagliardo

— • —

Allegato 1

Risorse ex d.g.r. 5878/2016 - Riassegnazione risorse accertate

ATS	Risorse già trasferite alle ATS	Risorse complessive necessarie per i progetti approvati	Risorse accertate dalle ATS per minor utilizzo	Risorse da trasferire alle ATS a integrazione del budget
ATS Bergamo	€ 218.139,20	€ 299.970,00	€ 18.139,20	€ 99.970,00
ATS Brescia	€ 241.830,02	€ 299.159,00	€ -	€ 57.328,98
ATS Brianza	€ 148.266,06	€ 120.000,00	€ 28.266,06	€ -
ATS Città Metropolitana Milano	€ 314.468,39	€ 359.894,31	€ -	€ 45.425,92
ATS Insubria	€ 157.550,30	€ 60.000,00	€ 97.550,30	€ -
ATS Montagna	€ 69.787,94	€ -	€ 69.787,94	€ -
ATS Pavia	€ 93.240,34	€ 93.240,38	€ -	€ -
ATS Val Padana	€ 84.917,75	€ 54.000,00	€ 30.917,75	€ -
Totale	€ 1.328.200,00	€ 1.286.263,69	€ 244.661,25	€ 202.724,90

Serie Ordinaria n. 51 - Martedì 18 dicembre 2018

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.s. 12 dicembre 2018 - n. 18604**Modifica alle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nei seguenti bacini: n. 2 Asta del fiume Po, n. 3 Ticino Terdoppio Sesia e Agogna, n. 5 Verbanò Ceresio e Lario, n. 6 Adda sublacuale, n. 7 Valle Brembana, n. 8 Valle Seriana, n. 9 Oglio, n. 10 Valle Camonica, n. 11 Valle Trompia, n. 12 Mincio, n. 14 Sebino**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO FITOSANITARIO, OCM VEGETALI, DISTRETTI AGRICOLI E TUTELA DELLA FAUNA ITTICA

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;

Visto il r.r. 15 gennaio 2018, n. 2 «Regolamento di attuazione del titolo IX Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia» della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca e sviluppo rurale);

Richiamati i seguenti decreti:

- n. 6107 del 3 maggio 2018 - «Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2 articoli 12 e 13 - approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 1 Oltrepò Pavese»;
- n. 6016 del 03 maggio 2018 - «Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2 articoli 12 e 13 - approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 2 Asta del Fiume Po»;
- n. 6094 del 03 maggio 2018 - «Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2 articoli 12 e 13 - approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 3 Ticino, Terdoppio, Sesia e Agogna»;
- n. 7255 del 21 maggio 2018 - «Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2 articoli 12 e 13 - approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 5 Verbanò Ceresio e Lario»;
- n. 6104 del 3 maggio 2018 - «Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2 articoli 12 e 13 - approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 6 Adda sublacuale»;
- n. 7257 del 21 maggio 2018 - «Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2 articoli 12 e 13 - approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 7 Valle Brembana»;
- n. 7258 del 21 maggio 2018 - «Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2 articoli 12 e 13 - approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 8 Valle Seriana»;
- n. 6100 del 03 maggio 2018 - «Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2 articoli 12 e 13 - approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 10 Valle Camonica»;
- n. 7260 del 21 maggio 2018 - «Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2 articoli 12 e 13 - approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 11 Valle Trompia»;
- n. 6095 del 3 maggio 2018 - «Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2 articoli 12 e 13 - approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 14 Sebino»;
- n. 11362 del 1 agosto 2018 Modifica alle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nei seguenti bacini: n. 3 Ticino, approvate con decreto n. 6094 del 3 maggio 2018, n. 6 Adda sublacuale, approvate con decreto n. 6104 del 3 maggio 2018, n. 9 Oglio, approvate con decreto n. 7259 del 21 maggio 2018, n. 12 Mincio, approvate con

decreto n. 6096 del 3 maggio 2018;

Richiamato il verbale della riunione dell'11 ottobre 2018, agli atti della Struttura

Servizio Fitosanitario, OCM vegetali, distretti agricoli e tutela della fauna ittica, tra la U.O. Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari, zootecnia e politiche ittiche

e gli Uffici Territoriali Regionali di Lecco, Como, Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Varese, nel quale vengono evidenziate le richieste di modifica ai regolamenti succitati;

Valutate e ritenute opportune le richieste di modifica dei regolamenti di bacino ricevute dai competenti uffici pesca degli UTR;

Considerata, quindi, la necessità di modificare tali regolamenti secondo quanto proposto dagli stessi tecnici della pesca degli UTR e come dettagliato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della struttura Servizio Fitosanitario, OCM Vegetali, Distretti Agricoli, e Tutela della Fauna Ittica della DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi dalla d.g.r. XI/294 del 28 Giugno 2018;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi dell'XI legislatura;

DECRETA

Recepisce le considerazioni riportate nelle premesse,

1. di modificare e integrare le «Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca» nei bacini, contenute nei decreti citati in premessa, come illustrato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di pubblicare il presente atto con i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL);

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013.

Il dirigente
Alberto Biancardi

_____ • _____

Allegato 1

A) "Modifica alle Specifiche Tecniche di Dettaglio sulle modalità di Pesca e di esercizio della pesca professionale nei seguenti bacini: N. 2 Asta del Fiume Po, N. 3 Ticino, Terdoppio, Sesia e Agogna, N. 5 Verbano, Ceresio e Lario, N. 6 Adda Sublacuale, N. 7 Valle Brembana, N. 8 Valle Seriana, N. 9 Oglio, N. 10 Valle Camonica, N. 11 Valle Trompia, N. 12 Mincio, N. 14 Sebino".

a) decreto n. 6017 del 03/05/2018

nelle "Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale del bacino n. 1 Oltrepo Pavese", al punto 6, "Tesserino segnapesci" la seguente dicitura:

"L'introduzione del tesserino segnapesci per i salmonidi è prevista dal 01/01/2019"

è sostituita dalla seguente:

"E' istituito un tesserino segnapesci la cui compilazione è obbligatoria per tutti i pesci catturati, inclusi quelli che vengono successivamente rilasciati, in tutte le acque del bacino di pesca, comprese le acque soggette a diritto esclusivo di pesca. Il tesserino è diviso in due sezioni, una per le acque di tipo B e una per le restanti acque.

Le modalità di compilazione sono esplicitate all'interno del tesserino stesso.

Il formato del tesserino e le modalità di distribuzione del medesimo sono stabiliti da Regione Lombardia in concerto con gli UTR competenti per territorio.

Per avere un nuovo tesserino è necessario restituire quello dell'anno precedente o autocertificare di non averlo ritirato o di averlo smarrito. Nel caso di minori l'autocertificazione dovrà essere sottoscritta dall'esercente la patria potestà con numero del documento d'identità del firmatario.

L'introduzione del tesserino segnapesci è prevista per con decorrenza dal 1 gennaio 2020"

b) decreto n. 6016 del 03/05/2018

nelle "Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale del bacino n. 2 Asta del Fiume Po", al al punto 3.3 "Attrezzi di pesca consentiti" al termine delle "Prescrizioni riguardanti l'uso della bilancia" nel paragrafo intitolato "Nelle zone a regolamentazione speciale di seguito elencate sono in vigore ulteriori limitazioni in merito a tempi di pesca e/o agli attrezzi consentiti", ove si menziona "zone in cui è vietato l'uso della bilancia" in capo all'elenco, si inserisce:

- *Roggia Cona (Candia Lomellina Breme), da località Cascina Bertolina a valle*

dell'argine maestro fino alla confluenza nel Canale di Breme (Breme);

- Canale di Breme: tratto di competenza provinciale (Breme);
- Sesia Morta: tutto il tratto di competenza della provincia di Pavia (Candia L., Breme);
- Canale Morabiano: tutto il tratto di competenza della provincia di Pavia (Sartirana, Torre Beretti, Frascarolo);
- Canale Riadino: dalla strada per Pieve del Cairo-Cambiò al ponte in località Lazzareto (Pieve del Cairo)

c) decreto n. 6094 del 03/05/2018

nelle "Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale del bacino n. 3 Ticino, Terdoppio, Sesia e Agogna", nella tabella "Zone di divieto di utilizzo della bilancia" si inserisce:

Corpo idrico: Roggia Cona

Identificazione: Roggia Cona: dall'origine a loc. Cascina Bertolina a monte dell'argine maestro (Candia L., Breme)

è altresì eliminato quanto segue:

Corpo idrico: Roggia Cona (Candia Lomellina, Breme)

Identificazione: Tutto il corso

Corpo idrico: Canale di Breme

Identificazione: Tratto di competenza provinciale (Breme)

Corpo idrico: Sesia Morta

Identificazione: Tratto di competenza provinciale (Candia Lomellina, Breme)

Corpo idrico: Canale di Morabiano

Identificazione: Tratto di competenza provinciale (Sartirana, Torreberetti, Frascarolo)

Corpo idrico: Canale Riadino

Identificazione: Dalla strada Pieve del Cairo- Cambiò al Ponte in località Lazzareto

d) decreto n. 7255 del 21/05/2018

nelle "Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale del bacino n. 5 Verbano, Ceresio e Lario", alla tabella di cui al paragrafo n. 2 "Pesca da Natante" viene tolto il punto 9) Lago di Sartirana; nel medesimo decreto n. 7255/2018 al punto 4) "Forme di pesca tradizionali" paragrafo "Cavedanera" è sostituito il periodo:

"Consentito solo nel Lario e nel Lago di Mezzola. Vietato durante il periodo di protezione della Trota e del Cavedano"

con

“Consentito solo nel Lario, nel Lago di Varese e nel Lago di Mezzola. Nel Lario e nel Lago di Mezzola è vietato durante il periodo di protezione della Trota e del Cavedano”;

nel succitato decreto n. 7255/2018 al punto 8 “Tesserino segnapesci” il seguente periodo:

“E' istituito un tesserino segnapesci la cui compilazione è obbligatoria in tutte le acque del bacino di pesca, comprese le acque soggette a diritto esclusivo di pesca.

Il tesserino è diviso in due sezioni, una per le acque di tipo B e una per le restanti acque.

Modalità di compilazione:

- *prima di iniziare la pesca è obbligatorio indicare data, nome del corpo idrico e località di pesca;*

- *la cattura deve essere annotata sul tesserino soltanto se l'esemplare viene trattenuto. In questo caso occorre indicare la sigla del pesce catturato prima di riprendere a pescare. Fa eccezione il Persico reale, di cui occorre annotare soltanto il numero complessivo di catture, prima di smettere di pescare o di cambiare zona di pesca;*

Se si riprende la pesca dopo aver depositato il pescato è obbligatorio tracciare una linea verticale dopo la sigla dell'ultimo pesca catturato.

Il formato del tesserino e le modalità di distribuzione del medesimo sono stabiliti di concerto dagli UTR competenti per territorio.

Per avere un nuovo tesserino è necessario restituire quello dell'anno precedente o autocertificare di non averlo ritirato o di averlo smarrito. Nel caso di minori l'autocertificazione dovrà essere sottoscritta dall'esercente la patria potestà con numero del documento d'identità del firmatario.

Il tesserino segnapesci del Bacino 5 entrerà in vigore il 01.01.2019.

Fino a tale data restano in vigore i tesserini segnapesci introdotti dai regolamenti provinciali di Como e di Lecco”;

è sostituita dalla seguente:

“E' in vigore un tesserino segnapesci la cui compilazione è obbligatoria per tutti i pesci catturati, inclusi quelli che vengono successivamente rilasciati, in tutte le acque del bacino di pesca, comprese le acque soggette a diritto esclusivo di pesca.

Il tesserino è diviso in due sezioni, una per le acque di tipo B e una per le restanti acque.

Le modalità di compilazione sono esplicitate all'interno del tesserino stesso.

Il formato del tesserino e le modalità di distribuzione del medesimo sono stabiliti da

Regione Lombardia in concerto con gli UTR competenti per territorio.

Per avere un nuovo tesserino è necessario restituire quello dell'anno precedente o autocertificare di non averlo ritirato o di averlo smarrito. Nel caso di minori l'autocertificazione dovrà essere sottoscritta dall'esercente la patria potestà con numero del documento d'identità del firmatario.

Il tesserino segnapesci del Bacino 5 entrerà in vigore per le acque della Provincia di Varese dal 1 gennaio 2020".

Nel Capitolo "Corpi idrici in cui è consentita la pesca professionale. Elenco degli attrezzi e modalità di utilizzo ex art. 13 r.r. 2/2018. Bacino 5 Verbano Ceresio Lario" nel punto "Elenco norme d'uso degli attrezzi di pesca professionale sul Lago di Varese" al punto A) Reti da fondo laddove si parla di Oltana per tutti i pesci la frase:

"Altezza massima della rete 40 maglie"

è sostituita con la seguente:

"Altezza massima della rete 6 m.";

e) decreto n. 7257 del 15/01/2018

al punto 6, "Tesserino segnapesci", nelle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale del bacino n. 7 Valle Brembana, di cui al decreto n. 7257 del 15/01/2018 la seguente dicitura:

"Previsto con decorrenza dal 1 gennaio 2019"

è sostituita dalla seguente:

"E' istituito un tesserino segnapesci la cui compilazione è obbligatoria per tutti i pesci catturati, inclusi quelli che vengono successivamente rilasciati, in tutte le acque del bacino di pesca, comprese le acque soggette a diritto esclusivo di pesca. Il tesserino è diviso in due sezioni, una per le acque di tipo B e una per le restanti acque.

Le modalità di compilazione sono esplicitate all'interno del tesserino stesso.

Il formato del tesserino e le modalità di distribuzione del medesimo sono stabiliti da Regione Lombardia in concerto con gli UTR competenti per territorio.

Per avere un nuovo tesserino è necessario restituire quello dell'anno precedente o autocertificare di non averlo ritirato o di averlo smarrito. Nel caso di minori l'autocertificazione dovrà essere sottoscritta dall'esercente la patria potestà con numero del documento d'identità del firmatario.

Il tesserino segnapesci del Bacino 7 entrerà in vigore con decorrenza dal 1 gennaio 2020";

f) decreto n. 7258 del 15/01/2018

al punto 6, "Tesserino segnapesci", nelle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale del bacino n. 8 Valle Seriana, la seguente dicitura:

"Previsto con decorrenza dal 1 gennaio 2019"

è sostituita dalla seguente:

"E' istituito un tesserino segnapesci la cui compilazione è obbligatoria per tutti i pesci catturati, inclusi quelli che vengono successivamente rilasciati, in tutte le acque del bacino di pesca, comprese le acque soggette a diritto esclusivo di pesca. Il tesserino è diviso in due sezioni, una per le acque di tipo B e una per le restanti acque.

Le modalità di compilazione sono esplicitate all'interno del tesserino stesso.

Il formato del tesserino e le modalità di distribuzione del medesimo sono stabiliti da Regione Lombardia in concerto con gli UTR competenti per territorio.

Per avere un nuovo tesserino è necessario restituire quello dell'anno precedente o autocertificare di non averlo ritirato o di averlo smarrito. Nel caso di minori l'autocertificazione dovrà essere sottoscritta dall'esercente la patria potestà con numero del documento d'identità del firmatario.

Il tesserino segnapesci del Bacino 8 entrerà in vigore con decorrenza dal 1 gennaio 2020"

g) decreto n. 6100 del 03/05/2018

al punto 5, "Tesserino segnacatture", nelle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale del bacino n. 10 Valle Camonica, la seguente dicitura:

"Il tesserino segnapesci è previsto con decorrenza 1 gennaio 2019"

è sostituita dalla seguente:

"E' istituito un tesserino segnapesci la cui compilazione è obbligatoria per tutti i pesci catturati, inclusi quelli che vengono successivamente rilasciati, in tutte le acque del bacino di pesca, comprese le acque soggette a diritto esclusivo di pesca. Il tesserino è diviso in due sezioni, una per le acque di tipo B e una per le restanti acque.

Le modalità di compilazione sono esplicitate all'interno del tesserino stesso.

Il formato del tesserino e le modalità di distribuzione del medesimo sono stabiliti da Regione Lombardia in concerto con gli UTR competenti per territorio.

Per avere un nuovo tesserino è necessario restituire quello dell'anno precedente o autocertificare di non averlo ritirato o di averlo smarrito. Nel caso di minori

l'autocertificazione dovrà essere sottoscritta dall'esercente la patria potestà con numero del documento d'identità del firmatario.

Il tesserino segnapesci del Bacino 10 è previsto con decorrenza 1 gennaio 2020, ad esclusione delle zone prendi e rilascia ove già in vigore";

h) decreto n. 7260 del 21/05/2018

al punto 7, "Tesserino segnapesci", nelle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale del bacino n. 11 Valle Trompia, la seguente dicitura:

"E' istituito un tesserino segnapesci in tutte le acque del bacino di pesca con decorrenza 1 gennaio 2019"

è sostituito dalla seguente:

"E' istituito un tesserino segnapesci la cui compilazione è obbligatoria per tutti i pesci catturati, inclusi quelli che vengono successivamente rilasciati, in tutte le acque del bacino di pesca, comprese le acque soggette a diritto esclusivo di pesca.

Il tesserino è diviso in due sezioni, una per le acque di tipo B e una per le restanti acque.

Le modalità di compilazione sono esplicitate all'interno del tesserino stesso.

Il formato del tesserino e le modalità di distribuzione del medesimo sono stabiliti da Regione Lombardia in concerto con gli UTR competenti per territorio.

Per avere un nuovo tesserino è necessario restituire quello dell'anno precedente o autocertificare di non averlo ritirato o di averlo smarrito. Nel caso di minori l'autocertificazione dovrà essere sottoscritta dall'esercente la patria potestà con numero del documento d'identità del firmatario.

L'utilizzo del tesserino, ad esclusione delle zone di pesca prendi e rilascia, ove già in vigore, nelle restanti acque del bacino è previsto con decorrenza 1 gennaio 2020";

i) decreto n. 6095 del 03/05/2018

al punto 7, "Tesserino segnapesci", nelle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale del bacino n. 14 Sebino, la seguente dicitura:

"Prevista l'introduzione del tesserino segnapesci nelle Acque di Tipo B e nelle Zone No-kill con decorrenza 1 gennaio 2019."

è sostituita dalla seguente:

"E' in vigore un tesserino segnapesci nelle zone di pesca prendi e rilascia; nelle acque di tipo B la sua istituzione è prevista con decorrenza 1 gennaio 2020;

La compilazione del tesserino segnapesci è obbligatoria per tutti i pesci catturati

inclusi quelli che vengono successivamente rilasciati in tutte le acque del bacino di pesca, comprese le acque soggette a diritto esclusivo di pesca.

Il tesserino è diviso in due sezioni, una per le acque di tipo B e una per le restanti acque.

Le modalità di compilazione sono esplicitate all'interno del tesserino stesso.

Il formato del tesserino e le modalità di distribuzione del medesimo sono stabiliti da Regione Lombardia in concerto con gli UTR competenti per territorio.

Per avere un nuovo tesserino è necessario restituire quello dell'anno precedente o autocertificare di non averlo ritirato o di averlo smarrito. Nel caso di minori l'autocertificazione dovrà essere sottoscritta dall'esercente la patria potestà con numero del documento d'identità del firmatario";

B) modifica e integrazione al decreto n.11362 del 01/08/2018 recante "Modifica alle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nei seguenti bacini: n. 3 Ticino, approvate con decreto n. 6094 del 03/05/2018, n. 6 Adda sublacuale, approvate con decreto n. 6104 del 03/05/2018, n. 9 Oglio, approvate con decreto n. 7259 del 21/05/2018, n. 12 Mincio, approvate con decreto n. 6096 del 03/05/2018"

il periodo

"- rendendo pescabile la specie Alborella, con l'esclusione del periodo riproduttivo dal 1 Maggio al 30 Giugno, analogamente a quanto previsto per il Fiume Po, e con il limite giornaliero di 500 g. per pescatore, nei bassi tratti dei fiumi:

- Ticino, limitatamente dal ponte di Vigevano alla confluenza con il Po;*
- Adda, limitatamente dal ponte di Lodi alla confluenza col Po;*
- Oglio, limitatamente dallo sbarramento di Isola Dovarese alla confluenza con il Po;*
- Mincio, limitatamente dal partitore di Casale in frazione Sacca del Comune di Goito alla confluenza con il Po;*

e, per tutti questi tratti di corsi d'acqua, esclusivamente nel corso del fiume principale e nei luoghi raggiungibili da barca dall'alveo principale con esclusione del reticolo secondario e canali di derivazione irrigui, a parziale modifica di quanto indicato nei decreti succitati, i quali per le disposizioni tecniche restanti sono invariati"

è sostituito dal seguente

"- è consentita la pesca alla specie Alborella, con l'esclusione del periodo riproduttivo dal 1 Maggio al 30 Giugno, analogamente a quanto previsto per il Fiume Po, e con il limite giornaliero di 500 g. per pescatore, nei bassi tratti dei fiumi:

- Ticino, limitatamente dal ponte di Vigevano alla confluenza con il Po;*
- Adda, limitatamente dal ponte di Lodi alla confluenza col Po;*

- *Oglio, limitatamente dallo sbarramento di Isola Dovarese alla confluenza con il Po;*
- *Mincio, limitatamente dal partitore di Casale in frazione Sacca del Comune di Goito alla confluenza con il Po;*

e, per i fiumi Oglio e Mincio esclusivamente nel corso del fiume principale e nei luoghi raggiungibili da barca dall'alveo principale, con esclusione del reticolo secondario e canali di derivazione irrigui, mentre per il Fiume Ticino la pesca dell'Alborella è consentita anche nel reticolo secondario ricadente dalla confluenza con il Fiume Po sino al ponte di Vigevano ed è consentita, inoltre, nel tratto del Naviglio Pavese ricadente all'interno della Provincia di Pavia, mentre per il Fiume Adda la pesca dell'alborella è consentita nel canale artificiale Muzza in tutto il suo corso. Quanto sopra con le limitazioni del periodo riproduttivo (dal 1 Maggio al 30 Giugno e con il limite giornaliero di 500 g. per pescatore) e, temporaneamente, in attesa delle risultanze degli studi sulla presenza e abbondanza della specie che saranno disponibili al termine della redazione del Piano Ittico Regionale e della Carta Ittica Regionale, che potranno dare indicazioni tecnico scientifiche più certe sullo stato di conservazione della specie e indicheranno le conseguenti disposizioni gestionali;"

In tal modo sono modificati i seguenti allegati come segue:

- nell'allegato "Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca nel bacino n. 3 Ticino, Terdoppio, Sesia e Agogna (art. 12 del r.r. n. 2 del 15/01/2018)" al punto (*) Alborella il testo:

"La specie Alborella è pescabile nel Fiume Ticino, limitatamente dal ponte di Vigevano alla confluenza con il Fiume Po, con il limite massimo giornaliero di 500 g. per pescatore, con l'eccezione del periodo riproduttivo dal 1 maggio al 30 giugno, esclusivamente nel corso del fiume principale e nei luoghi raggiungibili da barca dall'alveo principale, con esclusione del reticolo secondario e dei canali di derivazione irrigui"

è sostituito dal seguente:

"La specie Alborella è pescabile nel Fiume Ticino, limitatamente dal ponte di Vigevano alla confluenza con il Fiume Po, con il limite massimo giornaliero di 500 g. per pescatore, con l'eccezione del periodo riproduttivo dal 1 maggio al 30 giugno. Tale specie è pescabile, con le medesime limitazioni, anche nel tratto del Naviglio Pavese ricadente nel territorio di competenza della Provincia di Pavia";

- nell'allegato "Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca nel bacino n. 6 – Adda sub lacuale ex art.12 r.r 2/2018" al punto (*) Alborella al seguente periodo:

“La specie Alborella è pescabile nel Fiume Adda, limitatamente dal ponte di Lodi alla confluenza con il Fiume Po, con il limite massimo giornaliero di 500 g. per pescatore, con l’eccezione del periodo riproduttivo dal 1 maggio al 30 giugno, esclusivamente nel corso del fiume principale e nei luoghi raggiungibili da barca dall’alveo principale, con esclusione del reticolo secondario e dei canali di derivazione irrigui”

è aggiunto il seguente periodo:

“Tale specie è pescabile, con le medesime limitazioni, anche nel canale artificiale Muzza”

Serie Ordinaria n. 51 - Martedì 18 dicembre 2018

D.d.s. 13 dicembre 2018 - n. 18749
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia.
Operazione 5.1.01 «Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico» modifica parziale dell'allegato 1 del d.d.u.o. n. 14878 del 25 novembre 2017 a seguito di autorizzazione cambio beneficiario

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
 SERVIZIO FITOSANITARIO, OCM VEGETALI,
 DISTRETTI AGRICOLI E TUTELA DELLA FAUNA ITTICA

Visto il d.d.u.o. n. 5488 del 15 maggio 2017 «Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 5.1.01 «Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico» approvazione delle disposizioni attuative per l'anno 2017;

Visto il d.d.u.o. n. 14878 del 25 novembre 2017 «Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 5.1.01 «Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico» approvazione esiti istruttori e ammissione a finanziamento che all'allegato 1 riporta l'elenco delle domande con esito istruttorio positivo;

Dato atto che tra le domande finanziate di cui al suddetto Allegato 1 risulta la seguente:

Numero domanda	Ragione sociale	Comune	Provincia
201700736164	Toninelli Antonio	Leno	Brescia

Vista la richiesta di cambio del beneficiario relativa alla sopra riportata domanda presentata ai sensi del paragrafo 16 del d.d.u.o. n. 5488 del 15 maggio 2017 da parte di Toninelli Antonio, richiesta motivata da cessione d'azienda come di seguito indicato;

CUAA beneficiario originario	Denominazione beneficiario originario	CUAA nuovo beneficiario	Denominazione nuovo beneficiario
TNNNTN45L19L380Y	Toninelli Antonio	04010760983	Toninelli Elena

Dato atto che la sopra indicata richiesta di cambio del beneficiario, ai sensi del paragrafo 16 del d.d.u.o. n. 5488 del 15 maggio 2017, è stata:

- positivamente valutata e autorizzata dal Responsabile di Operazione 5.1.01 che, avvalendosi dell'UTR di Brescia, ha provveduto a istruire la successiva domanda con esito positivo;

Ritenuto, per quanto sopra, di dover modificare parzialmente l'elenco dei beneficiari dei contributi di cui all'Allegato 1 al d.d.u.o. n. 14878 del 25 novembre 2017;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6196, del 22 luglio 2015 «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Individuazione dei responsabili delle Operazioni», aggiornato con i decreti n. 5571 del 15 giugno 2016, n. 7481 del 29 luglio 2016, n. 4842 del 3 maggio 2017, n. 9774 del 5 luglio 2018 e n. 13415 del 21 settembre 2018 con i quali sono stati designati i Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole Operazioni, tra cui la 5.1.01 «Prevenzione dei danni ad calamità naturali di tipo biotico»;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Servizio fitosanitario, OCM vegetali, distretti agricoli e tutela della fauna ittica della D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi individuate dalla d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018.

DECRETA

1. di modificare parzialmente l'elenco dei beneficiari dei contributi di cui all'Allegato 1 al d.d.u.o. n. 14878 del 25 novembre 2017, apportando le seguenti modifiche sostanziali:

CUAA beneficiario originario	Denominazione beneficiario originario	CUAA nuovo beneficiario	Denominazione nuovo beneficiario
TNNNTN45L19L380Y	Toninelli Antonio	04010760983	Toninelli Elena

2. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito internet di Regione Lombardia dedicato al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;

3. di notificare il presente decreto al nuovo beneficiario Toninelli Elena;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Organismo Pagatore Regionale per i seguiti di competenza;

5. di dare atto che avverso il presente decreto è possibile presentare, in alternativa:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi. Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centotrenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

6. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di approvazione del decreto del 15 maggio 2017, n. 5488 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto.

Il dirigente
 Alberto Biancardi

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 13 dicembre 2018 - n. 18757

2014IT16RFOP012 incremento di risorse per la misura «AL VIA» e ampliamento dei requisiti di ammissibilità - Asse III - Azione III.3.c.1.1 - POR FESR 2014-2020, in attuazione della d.g.r. 972 dell'11 dicembre 2018

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Visti:

- il Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Regolamento (CE, EURATOM) n. 1605/2012;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione degli aiuti a favore dell'innovazione dei processi e dell'organizzazione (artt. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12 nonché, con riferimento alle categorie esentate, l'art. 17);
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (soglia), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- la Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 mediante la quale la Commissione Europea ha adottato l'Accordo di Partenariato (AP) con l'Italia che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

Richiamati, inoltre:

- il Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 (POR FESR 2014-2020) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final, aggiornato con le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) 4222 final del 20 giugno 2017 e C(2018) 5551 final del 13 agosto 2018;
- la d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia»;
- la d.g.r. n. X/6983 del 31 luglio 2017 avente ad oggetto: «Presenza d'atto della 1° riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2017) 4222 del 20 giugno 2017»;
- la d.g.r. n. XI/549 del 24 settembre 2018 avente ad oggetto: «Presenza d'atto della 2° riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2018) 5551 del 13 agosto 2018»;

Dato atto che il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia prevede, nell'ambito dell'Asse III «Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese», l'obiettivo specifico 3.c.1 «Rilancio alla propensione degli investimenti», in attuazione del quale è compresa l'azione III.3.c.1.1 (3.1.1 dell'AP) - «Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»;

Dato atto che il Comitato di Sorveglianza del POR FESR e FSE 2014-2020 nella seduta del 25 maggio 2016 ha approvato, tra gli altri, i criteri di selezione dell'azione III.3.c.1.1 (3.1.1 dell'AP) - «Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»;

Visto il decreto n. 11203 del 31 luglio 2018 con il quale l'Autorità di Gestione nomina il dott. Cesare Giovanni Meletti, Direttore vicario e Dirigente della Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese», quale Responsabile dell'Asse III per l'Azione III.3.d.1.1, competente per l'adozione del presente atto;

Richiamata integralmente la d.g.r. X/5892 del 28 novembre 2016 di Istituzione della misura «AL VIA»;

Richiamata la d.g.r. 7446 del 28 novembre 2017, attuata con decreto n. 15297 del 1 dicembre 2017, che prevede un incremento, pari a euro 18.400.000,00, delle risorse destinate all'iniziativa «AL VIA» a titolo di contributo in conto capitale;

Richiamata, inoltre, la d.g.r. XI/233 del 18 giugno 2018, attuata con decreto n. 9417 del 27 giugno 2018, che prevede un incremento del Fondo di garanzia AL VIA pari ad euro 10.000.000,00;

Vista la d.g.r. XI/709 del 30 ottobre 2018 di «Approvazione della proposta di progetto di legge «bilancio di previsione 2019-2021» e del relativo documento tecnico di accompagnamento»;

Vista la d.g.r. XI/972 del 11 dicembre 2018 che prevede un incremento della quota finalizzata alla concessione del contributo a fondo perduto pari ad euro 5.000.000,00 la misura «AL VIA»- Asse III - Azione III.3.c.1.1 - POR-FESR 2014-2020, in attuazione della d.g.r. X/5892 del 28 novembre 2016;

Ricordato che la misura «AL VIA» è attuata in alternativa, a scelta del beneficiario:

- nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 17 (Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione);

Dato atto che, nel rispetto dei principi generali del Reg. 651/2014:

- la concessione dell'intervento agevolativo non è rivolta alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2

Serie Ordinaria n. 51 - Martedì 18 dicembre 2018

punto 18, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 3;

- l'erogazione dell'intervento agevolativo è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno nonché al requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale;

Dato atto che, nel rispetto dei principi generali dei Reg. 1407/2013:

- la concessione dell'Intervento agevolativo non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 e alle imprese in difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del Reg. UE 651/2014;
- l'Intervento agevolativo non sarà erogato:
 - ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015;
 - ad imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede operativa sul territorio regionale;

Dato atto che le imprese beneficiarie che optano per il regime *de minimis* (Reg UE 1407/2013) dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento (UE);
- informi su eventuali aiuti «*de minimis*», ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti *de minimis* ricevuti;
- attestati di non rientrare tra imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015;
- attestati di non essere impresa in difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del Reg. UE 651/2014;
- che attestati di avere sede operativa nel territorio regionale al momento dell'erogazione;

Dato atto che le imprese beneficiarie che optano per il regime di esenzione in base al Regolamento UE n. 651/2014 dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000:

- che informi su aiuti illegali ricevuti (art. 1, paragrafo 4, lettera A del Reg. UE 651/2014);
- di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);
- che attestati di non essere operanti nei settori esclusi di cui all'art.1 del Reg. UE n. 651/2014;
- che attestati di avere sede legale o unità operativa nel territorio regionale al momento dell'erogazione;

Dato atto, in attuazione della d.g.r. XI/972 del 11 dicembre 2018 di incrementare la dotazione finanziaria del bando approvato con il d.d.u.o. n. 6439 del 31 maggio 2017 dell'importo pari ad euro 5.000.000,00, a titolo di contributo in conto capitale;

Dato atto che secondo il dispositivo della d.g.r. X/5892 del 28 novembre 2016 l'Intervento agevolativo a favore delle imprese beneficiarie si compone di: un Finanziamento, una Garanzia regionale gratuita sul Finanziamento, un Contributo a fondo perduto in conto capitale e che il Finanziamento è erogato mediante l'utilizzo di risorse del sistema bancario e di risorse intermedie da Finlombarda s.p.a;

Dato atto che in base al combinato disposto della d.g.r. X/5892 del 28 novembre 2016, della d.g.r. X/7446 del 28 novembre 2017, della d.g.r. XI/233 del 18 giugno 2018 e della d.g.r. XI/972 dell'11 dicembre 2018 l'attuale dotazione della misura agevolativa AL VIA complessivamente pari ad euro 108.400.000,00 è suddivisa tra le due componenti di aiuto come di seguito esplicitato:

- euro 65.000.000,00 che costituiscono la dotazione del «Fondo di garanzia AL VIA», a valere su risorse POR FESR 2014 - 2020, azione III.3.c.1.1;
- euro 43.400.000,00 finalizzati alla concessione del contributo in conto capitale, a valere su risorse POR FESR 2014 - 2020, azione III.3.c.1.1;

Dato atto che con la d.g.r. XI/709 del 30 ottobre 2018 «Approvazione della proposta di progetto di legge «bilancio di previsione 2019-2021» e del relativo documento tecnico di accompagnamento» è stato rimodulato il livello di stanziamento sui capitoli 14.01.203.010839, 14.01.203.010855 e 14.01.203.010873 per l'attuazione dell'iniziativa in oggetto con riferimento alla quota di contributo in C/capitale di euro 43.400.000,00;

Ritenuto, pertanto, di stabilire che l'incremento della dotazione finanziaria assegnata all'attuazione della misura «AL VIA» per la parte di contributo in conto capitale, a valere su risorse POR FESR 2014 - 2020 azione III.3.c.1.1, pari ad euro 5.000.000,00, come previsto dalla d.g.r. XI/709 del 30 ottobre 2018 «Approvazione della proposta di progetto di legge «bilancio di previsione 2019-2021», risulta disponibile nell'annualità 2019, suddiviso sui seguenti capitoli:

- 2.500.000,00 sul capitolo 14.01.203.010839 «POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE»;
- 1.750.000,00 sul capitolo 14.01.203.010855 «POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE»;
- 750.000,00 sul capitolo 14.01.203.010873 «POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE»;

Dato atto che l'iniziativa «AL VIA» approvata con d.g.r. 5892 del 28 novembre 2016 e attuata con decreto n. 6439 del 31 maggio 2017 è stata comunicata alla Commissione europea con registrazione di aiuto n. SA.48460 e con aiuto n. SA.49780 relativamente all'incremento, pari a euro 18.400.000,00, delle risorse destinate alla concessione della sola componente di aiuto a sovvenzione, approvato con la suddetta d.g.r. 7446 del 28 novembre 2017, attuata con decreto n. 15297 del 1 dicembre 2017;

Dato atto che l'incremento di risorse approvato con d.g.r. XI/233 del 18 giugno 2018, pari ad euro 10.000.000,00, sommato all'incremento approvato con d.g.r. XI/972 del 11 dicembre 2018, pari a euro 5.000.000,00, è pari al 16,06% del totale delle risorse comunicate con registrazione di aiuto n. SA.49780;

Dato atto che rimangono invariati i requisiti ed i presupposti per la partecipazione alla misura agevolativa AL VIA, nonché i criteri di concessione dell'intervento agevolativo previsti dal bando, approvato con d.d.u.o. n. 6439 del 31 maggio 2017;

Visti :

- la legge 57/2001 e il Decreto Ministeriale Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, recante «Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese», ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- la legge n. 234 del 24 dicembre 2012 con particolare riferimento all'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato);
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115 che, ai sensi del comma 6 dell'articolo 52 della legge n. 234/2012, adotta il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Dato atto che, in applicazione della normativa sopra citata, gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti sono in carico al dirigente pro tempore della Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese», quale Responsabile dell'Asse III per l'Azione III.3.d.1.1, nonché Responsabile del procedimento per la fase di concessione, relativamente all'Avviso «AL VIA», approvato con decreto 6439 del 31 maggio 2017;

Dato atto che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013.

Acquisito il parere positivo della Autorità di gestione in data 05 dicembre 2018, prof. n. R1.2018.0006867;

Acquisito, nella seduta del 20 novembre 2018, il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui all'allegato C) della d.g.r. n. 6777 del 30 giugno 2017;

Viste:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni nonché il regolamento di contabilità della Giunta Regionale;

DECRETA

1. di incrementare la dotazione finalizzata alla concessione del contributo in conto capitale dell'importo pari a euro 5.000.000,00 sull'iniziativa AL VIA, in attuazione della d.g.r. XI/972 del 11 dicembre 2018;

2. di stabilire che l'incremento della dotazione finanziaria assegnata all'attuazione della misura «AL VIA» per la parte di contributo in conto capitale, a valere su risorse POR FESR 2014 - 2020 azione III.3.c.1.1, pari ad euro 5.000.000,00, come previsto dalla d.g.r. XI/709 del 30 ottobre 2018 «Approvazione della proposta di progetto di legge «bilancio di previsione 2019-2021», risulta disponibile sull'annualità 2019 suddiviso sui seguenti capitoli:

- 2.500.000,00 sul capitolo 14.01.203.010839 «POR FESR 2014-2020 -RISORSE UE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE»;
- 1.750.000,00 sul capitolo 14.01.203.010855 «POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE»;
- 750.000,00 sul capitolo 14.01.203.010873 «POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE»

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013.

4. di dare atto che la direzione competente provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - in attuazione del D.Lgs n. 33/2013 e sezione Programmazione Comunitaria.

Il dirigente
Cesare Giovanni Meletti

Serie Ordinaria n. 51 - Martedì 18 dicembre 2018

D.G. Ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione

D.d.u.o. 14 dicembre 2018 - n. 18854

2014IT16RFOP012 - POR FESR Regione Lombardia 2014 - 2020 - Asse 1: Azione I.1.B.1.3 approvazione della «Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali HUB a valenza internazionale» in attuazione della d.g.r. XI/ 727 del 5 novembre 2018

LA DIRIGENTE DELLA UO PROGRAMMAZIONE E GOVERNANCE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE

Richiamata integralmente la d.g.r. n. 727 del 5 novembre 2018, avente ad oggetto «2014IT16RFOP012-POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 - ASSE 1: Azione I.1.B.1.3 approvazione degli elementi essenziali della «call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali HUB a valenza internazionali»;

Rilevato che, l'iniziativa «Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali hub a valenza internazionale» è finalizzata in particolare a:

- facilitare le relazioni tra Università, imprese, centri di ricerca e cittadini e la messa a sistema delle competenze strategiche e delle eccellenze presenti sul territorio, al fine di favorire il trasferimento tecnologico e l'utilizzo di nuove tecnologie a sostegno del processo di innovazione;
- promuovere hub territoriali della conoscenza, della ricerca e dell'innovazione con proiezione internazionale favorendo il loro rafforzamento e la loro partecipazione a varie iniziative internazionali anche nell'ottica di reciproche collaborazioni progettuali;
- promuovere lo sviluppo duraturo e sostenibile e la crescita competitiva attraverso il potenziamento delle dotazioni materiali ed infrastrutturali della ricerca e innovazione per la maturazione tecnologica e il trasferimento tecnologico e delle conoscenze al fine di avviare interventi di sviluppo sempre più mirati, efficaci e sinergici, in raccordo con le dinamiche nazionali ed europee (anche in vista del ciclo di Programmazione 2021-2027);

Evidenziato che possono presentare progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione partenariati formalizzati precedentemente alla presentazione della domanda attraverso appositi accordi di partenariato, costituiti da soggetti autonomi tra di loro, con un minimo di tre soggetti di cui almeno una PMI e un organismo di ricerca, fino a un massimo di otto soggetti;

Ricordato che i progetti devono svilupparsi in una delle 7 Aree di Specializzazione della «Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione» S3 (approvata con d.g.r. n. 1051/2013, in ultimo aggiornata con d.g.r. n. 7450/2017) per rispondere ai bisogni dei cittadini attraverso la cooperazione dei diversi attori della R&I aggregati negli ecosistemi di seguito riportati:

- Nutrizione;
- Salute e life science;
- Cultura e conoscenza;
- Connettività e informazione;
- Smart mobility e architecture;
- Sostenibilità;
- Sviluppo sociale;
- Manifattura avanzata;

Precisato che l'iter per l'assegnazione del contributo prevede:

- una procedura di evidenza pubblica di tipo valutativo a graduatoria (d.lgs. 123/1998 art. 5/II) che prevede una valutazione di ammissibilità formale e una valutazione di merito. Questa fase si conclude con il decreto di approvazione della graduatoria dei progetti, con la specifica di quelli ammessi alla fase di negoziazione e dei progetti non ammessi, nonché della indicazione del contributo massimo concedibile per progetto;
- una fase negoziale a cui accedono i soli progetti ammessi a seguito della valutazione;
- l'approvazione, con apposito atto amministrativo, dei contenuti dell'accordo conseguente alla fase di negoziazione con ogni singolo partenariato;
- la sottoscrizione dell'Accordo (ex art. 11 della L. 241/90) che è l'atto di concessione e accettazione del contributo;

Dato atto che l'articolo 5 della l.r. n. 1 del 1 febbraio 2012, richiamando l'articolo 2 della l. n. 241 del 7 agosto 1990, stabilisce che i procedimenti amministrativi debbano concludersi entro il termine di novanta giorni, ampliabile a centottanta giorni in presenza di determinati presupposti, connessi all'organizzazione amministrativa, alla natura degli interessi pubblici tutelati e alla complessità del procedimento;

Considerato che la presente call prevede una procedura valutativa complessa, sotto il profilo tecnico e amministrativo, per la natura e il valore degli investimenti dei progetti e la molteplicità ed eterogeneità dei soggetti coinvolti e pertanto è stato fissato in centottanta giorni il termine per il completamento del procedimento istruttorio e in sessanta giorni quello per la fase di negoziazione;

Ricordato che la dotazione finanziaria stabilita dalla d.g.r. XI/727/2018 per la presente Call è pari a € 70.000.000,00 di cui 50.200.000,00 a valere su risorse POR FESR 2014 - 2020 e 19.800.000,00 a valere su risorse autonome;

Dato atto che la ripartizione finanziaria, ai sensi della decisione C(2015)923 finale del 12 febbraio 2015, relativa al Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia (POR FESR 2014-2020), tra i capitoli di spesa sopra individuati risulta come segue: 50% risorse UE, 35% risorse Stato, 15% risorse Regione;

Rilevato che la dotazione finanziaria per la presente misura è suddivisa sui seguenti capitoli e sulle seguenti annualità nel rispetto delle dotazioni finanziarie contenute nella proposta di Bilancio di Previsione 2019-2021 di cui al p.d.l. approvato con d.g.r. n. XI/709 del 30 ottobre 2018:

- 11058 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI anno 2019 € 1.000.000,00, anno 2020 € 1.500.000,00, anno 2021 € 1.500.000,00, anno 2022 € 1.000.000,00;
- 11059 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI anno 2019 € 700.000,00, anno 2020 € 1.050.000,00, anno 2021 € 1.050.000,00, anno 2022 € 700.000,00;
- 11007 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE REGIONE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI anno 2019 € 300.000,00, anno 2020 € 450.000,00, anno 2021 € 450.000,00, anno 2022 € 300.000,00;
- 11060 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI € 1.000.000,00, anno 2020 € 1.500.000,00, anno 2021 € 1.500.000,00, anno 2022 € 950.000,00;
- 11061 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI anno 2019 € 700.000,00, anno 2020 € 1.050.000,00, anno 2021 € 1.050.000,00, anno 2022 € 665.000,00;
- 11008 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE REGIONE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI anno 2019 € 300.000,00, anno 2020 € 450.000,00, anno 2021 € 450.000,00, anno 2022 € 285.000,00;
- 10836 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE anno 2019 € 2.550.000,00, anno 2020 € 3.800.000,00, anno 2021 € 3.975.000,00, anno 2022 € 2.325.000,00;
- 10852 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE anno 2019 € 1.785.000,00, anno 2020 € 2.660.000,00, anno 2021 € 2.782.500,00, anno 2022 € 1.627.500,00;
- 10834 - POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE anno 2019 € 765.000,00, anno 2020 € 1.140.000,00, anno 2021 € 1.192.500,00, anno 2022 € 697.500,00;
- 10835 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE anno 2019 € 500.000,00, anno 2020 € 750.000,00, anno 2021 € 750.000,00, anno 2022 € 500.000,00;
- 10851 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE anno 2019 € 350.000,00, anno 2020 € 525.000,00, anno 2021 € 525.000,00, anno 2022 € 350.000,00;
- 10833 - POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ISTI-

TUZIONI SOCIALI PRIVATE anno 2019 € 150.000,00, anno 2020 € 225.000,00, anno 2021 € 225.000,00, anno 2022 € 150.000,00;

- 13358 - POR FESR 2014-2020 - OVERBOOKING - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE anno 2020 € 6.000.000,00, anno 2021 € 7.800.000,00, anno 2022 € 5.000.000,00, anno 2023 € 1.000.000,00;

Dato atto che a seguito dell'approvazione della Legge di Bilancio di previsione 2019-2021 e nel rispetto del principio della competenza finanziaria rafforzata, si provvederà in sede di assestamento ad approvare le opportune variazioni per allineare la previsione annuale sui capitoli di spesa, e con provvedimenti di variazione in termini compensativi ad allineare la spesa al Piano dei conti ai fini dell'adozione dell'impegno contabile a favore dei beneficiari;

Ricordato che il presente intervento sarà attuato nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 25 (aiuti a progetti di ricerca e sviluppo), del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione Europea e nel rispetto dei principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 8 (cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione) e art. 12 (controllo) del Regolamento CE n. 651/2014 del 17 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014;

Dato atto di aver trasmesso, ai sensi dell'art. 11, lettera a) del Regolamento UE n.651/2014, le informazioni sintetiche relative alla misura di aiuto (bando), esentata a norma del regolamento 651/2014, nel formato standardizzato, alla Commissione europea in data 13 novembre 2018 con numero SA.52501, attraverso il sistema di notifica elettronica, e che la notifica di tali informazioni è stata validata e registrata da parte della RPUE e della Commissione Europea in data 23 novembre 2018;

Atteso che sarà attuata ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari della presente iniziativa, in caso di comunicazione e/o rilievi successivi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del Regolamento citato;

Ritenuto pertanto, a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del reg. (UE) n. 651/2014, di dare attuazione agli aiuti di cui al presente provvedimento disponendo la pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

Dato atto che:

- le agevolazioni previste dal presente intervento sono cumulabili con tutte le agevolazioni e i contributi pubblici che non rientrano tra gli aiuti di Stato ai sensi della disciplina comunitaria;
- le presenti disposizioni non pregiudicano la possibilità di concedere aiuti alle imprese in applicazione di altri regimi esentati o autorizzati, o in regime «de minimis» di cui al regolamento (CE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013 L352, nel rispetto delle regole sul cumulo di cui all'art. 8 del regolamento (UE) n. 651/2014;
- in attuazione dell'art. 65 comma 11 del REG UE 1303/2013 la medesima spesa ammissibile non può ricevere il sostegno da più fondi SIE;

Dato atto che, nel rispetto dei principi generali del Reg. 651/2014:

- la concessione dell'intervento finanziario non è rivolta alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, né operanti nei settori esclusi di cui all'art. 1 par. 3;
- l'erogazione del contributo è subordinata alla verifica nel registro nazionale aiuti RNA da parte degli uffici competenti che il beneficiario non è destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla CE ai sensi del REG UE 1589/2015 che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno nonché al requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale;
- di avere sede legale o unità operativa attiva in Lombardia al momento della sottoscrizione dell'accordo;

Richiamato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017 ed entrato in vigore il 12 agosto 2017) «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma

6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» che ha dato attuazione alla legge 234 del 2012;

Dato atto che agli adempimenti connessi al Registro Nazionale Aiuti provvederà la Direzione Generale Ricerca Innovazione Università, Export e Internazionalizzazione;

Ritenuto di stabilire, così come previsto dalla citata d.g.r. XI/727 del 5 novembre 2018, ulteriori specifiche in particolare con riferimento a:

- applicazione dei criteri di valutazione previsti dalla d.g.r. stessa;
- possibilità di concedere variazioni e proroghe;
- modalità di erogazione;

Ritenuto altresì di prevedere che le domande di partecipazione alla Call siano presentate esclusivamente in via telematica sulla piattaforma informativa «Bandi Online» (accessibile da www.bandi.serviziri.it) a partire dalle ore 15.00 del 15 gennaio 2019 e fino alle ore 15.00 del 28 marzo 2019;

Dato atto che ai beneficiari del contributo verranno richieste fidejussioni secondo le disposizioni contenute all'art. 11 della l.r. n. 37 del 28 dicembre 2017, «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione);»;

Ritenuto di approvare, in attuazione della d.g.r. n. XI/727/2018 e del regime d'aiuto SA.52051, l'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto: «Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali hub a valenza internazionale»;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole:

- del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea con procedura scritta attivata il 12 dicembre 2018 e conclusa il giorno 13 dicembre 2018;
- del Comitato di Valutazione degli Aiuti di Stato, relativamente alle clausole di conformità agli aiuti di stato, in data 27 novembre 2018;
- dell'Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020, dell'Autorità ambientale e dell'Autorità per le pari Opportunità, in data 13 dicembre 2018;

Dato atto che contestualmente all'approvazione dei contenuti di ogni singolo Accordo, si provvederà alla pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale regionale - sezione amministrazione trasparenza - ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Visto il Sistema di Gestione e Controllo POR FESR 2014-2020 (SIGECO), adottato con decreto dell'Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 n. 11912 del 18 novembre 2016 e successivamente aggiornato con decreti nn. 8354/2017, 13002/2017, 670/2018, 1687/2018 e 5313/2018, che descrive gli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo del Programma e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo secondo il modello di cui all'Allegato III del Reg. di esecuzione (UE) n.1011/2014 e ai sensi di quanto previsto dagli artt 72 (principi generali dei sistemi di gestione e controllo), 123-125 (designazione e funzioni dell'Autorità di Gestione) del Reg. (UE) n. 1303/2013;

Rilevato che tale documento prevede, tra le altre cose:

- l'individuazione di un Responsabile di Asse quale responsabile operativo delle attività di pianificazione, programmazione, gestione, monitoraggio e verifica delle operazioni attuate nell'ambito dell'Asse di riferimento per le azioni di competenza della Direzione;
- la sua nomina con provvedimento dell'Autorità di Gestione, su segnalazione del Direttore competente;
- la sua possibilità di delegare proprie funzioni ad un Responsabile di Azione, garantendo il rispetto del principio di separazione tra le fasi di selezione e concessione da un lato, comprese tutte le attività che intervengono prima della rendicontazione economica degli interventi all'agevolazione (ad es. esame e approvazione delle richieste di variazione dei proponenti, decreto di concessione definitiva, revocche, decadenze), e le attività di controllo e liquidazione dall'altro, mantenendo comunque in capo a sé la responsabilità unica nei confronti dell'Autorità di Gestione;

Vista la d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018 che individua la dr.ssa Rosangela Morana quale dirigente della UO Programmazione e governance della ricerca e dell'innovazione che ha tra le proprie

Serie Ordinaria n. 51 - Martedì 18 dicembre 2018

competenze la responsabilità dell'Asse 1 per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione nell'ambito del POR FESR 2014-2020;

Richiamato il Decreto dell'Autorità di Gestione n. 10575 del 20 luglio 2018, così come integrato con d.d.u.o. n. 11266 del 31 luglio 2018, che nomina la dr.ssa Rosangela Morana quale Responsabile dell'Asse 1 POR FESR 2014-2020 per l'azione I.1.b.1.3;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell'Unità Organizzativa Programmazione e governance della Ricerca e dell'Innovazione;

Ritenuto di individuare quale Responsabile del Procedimento il Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il rafforzamento delle competenze della DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;

Ritenuto di individuare, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di gestione e controllo, così come disciplinato dall'art. 72 del Reg. (EU) 1303/2013 e previsto dal SIGECO POR FESR 2014-2020 approvato con decreto dell'autorità di gestione n. 9072/2016 e s.m.i.:

- come responsabile d'Azione per le fasi di selezione e concessione il Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il rafforzamento delle competenze della DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
- come responsabile d'Azione per le fasi di verifica documentale e liquidazione della spesa il Dirigente pro-tempore della Struttura Competitività delle imprese sui mercati esteri;

Attestato che successivamente all'approvazione del presente atto, degli atti discendenti e in particolare contestualmente all'approvazione del provvedimento di concessione, si provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale regionale - sezione amministrazione trasparenza - ai sensi e per gli effetti degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Viste:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni nonché il regolamento di contabilità della Giunta Regionale;

DECRETA

1. di approvare, in attuazione della d.g.r. n. XI/727/2018 e del regime d'aiuto SA.52051 l'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto: «Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali hub a valenza internazionale»;

2. di dare atto che la dotazione finanziaria del bando di cui al punto 1, pari a € 70.000.000,00 così come stabilita con d.g.r. XI/727/2018, di cui 50.200.000,00 a valere su risorse POR FESR 2014 - 2020 e 19.800.000,00 a valere su risorse autonome ed è suddivisa sui seguenti capitoli e sulle seguenti annualità nel rispetto delle dotazioni finanziarie contenute nella proposta di Bilancio di Previsione 2019-2021 di cui al p.d.l. approvato con d.g.r. n. XI/709 del 30 ottobre 2018:

- 11058 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI anno 2019 € 1.000.000,00, anno 2020 € 1.500.000,00, anno 2021 € 1.500.000,00, anno 2022 € 1.000.000,00;
- 11059 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI anno 2019 € 700.000,00, anno 2020 € 1.050.000,00, anno 2021 € 1.050.000,00, anno 2022 € 700.000,00;
- 11007 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE REGIONE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI anno 2019 € 300.000,00, anno 2020 € 450.000,00, anno 2021 € 450.000,00, anno 2022 € 300.000,00;
- 11060 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI € 1.000.000,00, anno 2020 € 1.500.000,00, anno 2021 € 1.500.000,00, anno 2022 € 950.000,00;
- 11061 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI anno 2019 € 700.000,00, anno 2020 € 1.050.000,00, anno 2021 € 1.050.000,00, anno 2022 € 665.000,00;

- 11008 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE REGIONE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI anno 2019 € 300.000,00, anno 2020 € 450.000,00, anno 2021 € 450.000,00, anno 2022 € 285.000,00;
- 10836 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE anno 2019 € 2.550.000,00, anno 2020 € 3.800.000,00, anno 2021 € 3.975.000,00, anno 2022 € 2.325.000,00;
- 10852 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE anno 2019 € 1.785.000,00, anno 2020 € 2.660.000,00, anno 2021 € 2.782.500,00, anno 2022 € 1.627.500,00;
- 10834 - POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE anno 2019 € 765.000,00, anno 2020 € 1.140.000,00, anno 2021 € 1.192.500,00, anno 2022 € 697.500,00;
- 10835 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE anno 2019 € 500.000,00, anno 2020 € 750.000,00, anno 2021 € 750.000,00, anno 2022 € 500.000,00;
- 10851 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE anno 2019 € 350.000,00, anno 2020 € 525.000,00, anno 2021 € 525.000,00, anno 2022 € 350.000,00;
- 10833 - POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE anno 2019 € 150.000,00, anno 2020 € 225.000,00, anno 2021 € 225.000,00, anno 2022 € 150.000,00;
- 13358 - POR FESR 2014-2020 - OVERBOOKING - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE anno 2020 € 6.000.000,00, anno 2021 € 7.800.000,00, anno 2022 € 5.000.000,00, anno 2023 € 1.000.000,00;

3. di dare atto che il presente intervento, regime d'aiuto SA.52501, sarà attuato nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e di stabilire che l'agevolazione sarà concessa ai sensi degli artt. da 1 a 12, nonché ai sensi dell'art. 25 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014, sezione dedicata alla categoria in esenzione degli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'art. 25) c. 2 lett. b) e c), c. 3, c. 5 lett. b) e c) e c. 6 b) e i) secondo trattino;

4. di disporre che le domande di partecipazione alla Call siano presentate esclusivamente in via telematica sulla piattaforma informativa «Bandi Online» (accessibile da www.bandi.serviziurl.it) a partire dalle ore 15.00 del 15 gennaio 2019 e fino alle ore 15.00 del 28 marzo 2019;

5. di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari della presente iniziativa, in caso di comunicazione e/o rilievi successivi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del Regolamento citato;

6. di individuare quale Responsabile del Procedimento il Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il rafforzamento delle competenze della DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;

7. di individuare i seguenti responsabili di azione:

- per le fasi di selezione e concessione il Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il rafforzamento delle competenze della DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
- per le fasi di verifica documentale e liquidazione della spesa il Dirigente pro-tempore della Struttura Competitività delle imprese sui mercati esteri;

8. di attestare che successivamente all'approvazione del presente atto, degli atti discendenti e in particolare contestualmente all'approvazione del provvedimento di concessione, si provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale regionale - sezione amministrazione trasparenza - ai sensi e per gli effetti degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (www.fesr.regione.lombardia.it);

La dirigente
Rosangela Morana



Allegato 1

REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020
OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E
DELL’OCCUPAZIONE”
(cofinanziato con il FESR)

ASSE PRIORITARIO I – RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE
Azione I.1.b.1.3 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie
sostenibili, di nuovi prodotti e servizi

BANDO Call HUB Ricerca e Innovazione
CALL PER PROGETTI STRATEGICI DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE
VOLTI AL POTENZIAMENTO DEGLI ECOSISTEMI LOMBARDI DELLA RICERCA E
DELL’INNOVAZIONE QUALI HUB A VALENZA INTERNAZIONALE
(in attuazione della D.G.R. N. 727 DEL 5 NOVEMBRE 2018)

INDICE

Sommario

- A.1 Finalità e obiettivi
- A.2 Riferimenti normativi
- A.3 Soggetti beneficiari
- A.4 Disposizioni per il Partenariato
- A.5 Dotazione finanziaria
- B.1 Caratteristiche dell'agevolazione
- B.2 Progetti finanziabili
- B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità
- C.1 Presentazione delle domande
- C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse
- C.3 Istruttoria
- C.4 Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione
- D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari
- D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari
- D.3 Proroghe dei termini
- D.4 Ispezioni e controlli
- D.5 Monitoraggio dei risultati
- D.6 Responsabile del Procedimento
- D.7 Trattamento dati personali**
- D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti
- D.9 Diritto di accesso agli atti
- D.10 Definizioni e glossario
- D.11 Allegati/informative e istruzioni
- D.12 Riepilogo date e termini temporali

INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE**A.1 Finalità e obiettivi**

La “**call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell’innovazione quali hub a valenza internazionale**” (di seguito Call) si pone in attuazione della Legge regionale 29/2016 “Lombardia è Ricerca e Innovazione”, con cui Regione Lombardia ha avviato un percorso di sostegno e supporto all’ecosistema regionale della R&I sostenendo il paradigma dell’innovazione aperta e confronto collaborativo tra centri di ricerca, università, imprese e amministrazioni pubbliche.

La call promuove progetti strategici di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale (così come definite nel Regolamento UE n.651/2014) di particolare valore aggiunto e rilevanza in termini di potenziamento della capacità competitiva e attrattiva del territorio. La call interviene a sostegno dello sviluppo di fattori abilitanti per rafforzare la capacità innovativa del territorio lombardo e potenziare le infrastrutture di ricerca e innovazione per la maturazione tecnologica e trasferimento tecnologico e delle conoscenze, al fine di avviare interventi di sviluppo sempre più mirati, efficaci e sinergici, in raccordo con le dinamiche nazionali ed europee anche in vista del ciclo di Programmazione 2021-2027.

I progetti dovranno svilupparsi **in uno degli 8 ecosistemi** (dettagliati al punto B.2“Progetti finanziabili) che rappresentano la rilettura delle Aree di specializzazione (individuata dalla Smart Specialization Strategy - S3 di Regione Lombardia approvata con DGR n. 1051/2013 e in ultimo aggiornata con DGR n. 7450/2017), in chiave di capacità di risposta **ai bisogni del cittadino** attraverso approcci innovativi e tecnologici da parte degli attori di R&I individuati dalla L.R. 29/2016. L’approccio adottato è in coerenza con la Programmazione Strategica Triennale per la Ricerca, l’innovazione e il Trasferimento Tecnologico, prevista dalla L.R. 29/2016 stessa.

I principali **obiettivi strategici** che si pone l’iniziativa, a cui le proposte progettuali devono concorrere, sono:

- facilitare le relazioni tra Università, imprese, centri di ricerca e cittadini e la messa a sistema delle competenze strategiche e delle eccellenze presenti sul territorio, al fine di favorire il trasferimento tecnologico e l’utilizzo di nuove tecnologie a sostegno del processo di innovazione;
- promuovere hub territoriali della conoscenza, della ricerca e dell’innovazione con proiezione internazionale - intesi come forme evolute di partenariato che da un lato integrino i tre elementi del triangolo della conoscenza (ricerca, innovazione, istruzione) e dall’altra prevedano forme di coinvolgimento degli utilizzatori finali (es. living lab)- favorendo il loro rafforzamento e la loro partecipazione alle iniziative internazionali anche nell’ottica di reciproche collaborazioni progettuali;
- promuovere lo sviluppo duraturo e sostenibile e la crescita competitiva attraverso il potenziamento delle dotazioni materiali, immateriali ed infrastrutturali della ricerca e innovazione per la maturazione tecnologica e il trasferimento tecnologico e delle conoscenze.

L’allargamento della partecipazione alla realizzazione di progetti di R&S strategici a nuove imprese e Organismi di Ricerca con forte connotazione innovativa e con elevate competenze e asset può innescare nel territorio lombardo processi innovativi in modo virtuoso.

Le proposte progettuali, risponderanno ai bisogni delle persone, dando impulso alla Trasformazione digitale (anche in ottica di Innovazione Responsabile) attraverso approcci multidisciplinari, innovativi e tecnologici realizzati in sinergia tra attori della ricerca e imprese.

L'iniziativa è attuata attraverso lo strumento degli Accordi per la Ricerca e l'innovazione (di seguito Accordi), previsti dalla l.r. 29/2016 e già sperimentati con l'iniziativa Call Accordi per la Ricerca, Sviluppo e Innovazione di cui alla DGR 5245 del 31/05/2016 e ss.mm.ii con aggiornamenti sulla base dell'esperienza maturata.

Gli Accordi contribuiscono inoltre a determinare condizioni favorevoli affinché il territorio possa concorrere al meglio alle opportunità offerte anche dal prossimo programma quadro per la R&S (Horizon Europe).

A.2 Riferimenti normativi

A.2.a Riferimenti comunitari

- il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (UE) n. 1080/2006;
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, così come integrato con Regolamento UE 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento 651/2014 relativamente all'applicabilità del metodo dei costi semplificati in caso di interventi cofinanziati dai fondi SIE;
- Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final, aggiornata con le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) 4222 final del 20 giugno 2017 e C(2018) 5551 final del 13 agosto 2018 di adozione del Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 (POR FESR 2014-2020);

A.2.b riferimenti nazionali

- la L. n. 241/1990 del 7 agosto 1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") aggiornata, da ultimo, dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104;
- il Decreto legislativo n. 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" (GU n.99 del 30-4-1998);
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano alla Commissione Europea, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 - CCI 2014IT16M8PA001, così come successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei ("Fondi SIE") e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

- D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

A.2.c riferimenti regionali

- la L.R. n. 1 del 1 febbraio 2012 “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”, attuativa della L. n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 1051/2013 la “Smart Specialisation Strategy di Regione Lombardia”(S3), da ultimo aggiornata con D.G.R. n. 7450/2017;
- la DGR n. X/3251 del 06/03/2015 avente ad oggetto: “Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia”;
- la D.G.R. n. 4664/2015 del 23 dicembre 2015 di semplificazione in materia di costi POR-FESR 2014-2020 che ha approvato le tabelle standard dei costi unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione”;
- la L.R. n. 29 del 23 novembre 2016 “Lombardia è ricerca e innovazione”;
- la L.R. n. 37 del 28/12/2017, “Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione)”;
- la D.C.R. n. 64 del 10/07/2018 che approva il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura;
- la D.G.R. n. XI/549 del 24 settembre 2018 avente ad oggetto “Presenza d’atto della II Riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2018) 5551 del 13 agosto 2018 - e la DGR X/7745 del 17/01/2018 “Proposta di riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) per l’attuazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia”;
- la D.G.R. n. 727 del 5 novembre 2018, avente ad oggetto “2014IT16RFOP012-POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 – ASSE 1: Azione I.1.B.1.3 approvazione degli elementi essenziali della “call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell’innovazione quali HUB a valenza internazionali”;
- la comunicazione, numero SA.52501, trasmessa il 13/11/2018 nel formato standardizzato da Regione Lombardia alla Commissione Europea attraverso il sistema di notifica elettronica, delle informazioni sintetiche relative alla misura di aiuto (bando), esentata a norma del regolamento 651/2014;

A.3 Soggetti beneficiari

La Call si rivolge a partenariati composti da imprese (GI, MPMI anche a partecipazione pubblica) e a organismi di ricerca e diffusione della conoscenza (di seguito Organismi di Ricerca o OdR) pubblici e privati, ivi comprese Università, istituti di ricerca e IRCCS.

Possono presentare domanda Partenariati formalizzati mediante specifico Accordo di partenariato e composti da **un minimo di tre soggetti e fino a un massimo di otto soggetti**. All'interno del Partenariato deve essere presente **almeno una PMI e almeno un organismo di ricerca**. Tutti i partner del partenariato devono essere autonomi tra loro.

Capofila del partenariato può essere **sia un'impresa che un organismo di ricerca**.

Un soggetto proponente che si presenti con la qualifica di impresa in un Progetto di R&S non potrà al contempo presentarsi con la qualifica di Organismo di Ricerca nell'ambito di un altro Progetto di R&S e viceversa. Qualora questa fattispecie si dovesse verificare, verrà considerata valida la tipologia di beneficiario (impresa o Organismo di ricerca) indicata nella prima domanda di partecipazione presentata in ordine cronologico (data e ora).

A.3.1 Requisiti dei Partner Imprese

Ciascuna impresa può far parte di un unico partenariato, partecipando cioè alla presentazione di un unico progetto.

I Partner impresa devono possedere, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Bando, i seguenti requisiti:

- a) **avere una Sede operativa attiva in Lombardia** o dichiarare l'intenzione di costituirne una entro e non oltre la sottoscrizione dell'Accordo per la ricerca;
- b) **essere autonomi rispetto agli altri Partner**, ai sensi delle previsioni di cui all'allegato I articolo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- c) **essere regolarmente costituite, attive** e iscritte al Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza dell'Unione Europea e iscritte nel relativo Registro delle imprese.
- d) **non essere in difficoltà**, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del Reg. 651/2014 (ossia non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione - anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente);
- e) **non essere operanti nei settori esclusi di cui all'art. 1 par. 3 del Reg. 651/2014;**

A.3.2 Requisiti dei Partner Organismi di Ricerca

Ciascun Organismo di Ricerca **può far parte di massimo due partenariati**, può cioè partecipare alla presentazione di massimo due progetti, a condizione che tali progetti non facciano capo allo/agli stesso/i dipartimento/unità di ricerca o articolazione territoriale o settoriale e che almeno uno dei due progetti sia presentato in collaborazione con un'altra università/altro organismo di ricerca.

Gli Organismi di ricerca devono possedere, al momento della domanda di partecipazione alla Call, i seguenti requisiti:

- a) **una sede operativa attiva in Lombardia** o dichiarare l'intenzione di costituirne una entro e non oltre la data di sottoscrizione dell'Accordo per la ricerca. E' tuttavia prevista la possibilità per un organismo di ricerca che non abbia Sede operativa attiva nel territorio lombardo, ma comunque all'interno dello Stato

Italiano, di partecipare al bando in qualità di partner a condizione che il totale delle spese ammissibili da esso sostenute non superi il 15% del totale delle spese ammissibili del Progetto di R&S;

- b) **sostenere, singolarmente e non cumulativamente, almeno il 10% delle spese totali** ammissibili del progetto di R&S;
- c) **non essere in difficoltà**, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del Reg. 651/2014 (nel caso di OdR privati);
- d) **non essere operanti nei settori esclusi di cui all'art. 1 par. 3 del Reg. 651/2014** (nel caso di OdR privati);

A.3.3 Soggetti non ammissibili

Si intendono non ammissibili a finanziamento i soggetti che non rispettano i requisiti del comma A.3.1 e A.3.2.

A.4 Disposizioni per il Partenariato

I Partenariati devono comportare la collaborazione effettiva tra i Partner per la realizzazione delle attività del Progetto di R&S. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione effettiva.

Il Partenariato deve essere formalizzato mediante specifico **Accordo di Partenariato**, che dovrà essere caricato nella piattaforma Bandi online in sede di presentazione della domanda.

L'Accordo di Partenariato disciplina i ruoli e le responsabilità dei Partner in relazione alla realizzazione del Progetto di R&S. In particolare, l'Accordo di Partenariato deve necessariamente prevedere:

- a. l'indicazione del Partner capofila;
- b. l'indicazione del ruolo e delle responsabilità di ciascun Partner nella realizzazione del Progetto di R&S;
- c. la chiara definizione degli aspetti relativi alla proprietà, utilizzo e diffusione dei risultati del Progetto di R&S;
- d. l'obbligo a non venir meno all'accordo stesso e agli impegni in esso contenuti.

Non sono ammissibili altre forme di aggregazione tra i Soggetti beneficiari differenti dal predetto Accordo di Partenariato.

Il capofila è responsabile dell'attività di coordinamento amministrativo nei confronti di Regione Lombardia, e nello specifico deve provvedere a:

- a. compilare la domanda di partecipazione on line e inviarla per conto di tutto il Partenariato;
- b. coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal Bando e dagli atti ad esso conseguenti e curare la trasmissione della stessa;
- c. coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun Partner e curarne la trasmissione a Regione Lombardia;
- d. coordinare i flussi informativi verso Regione Lombardia laddove richiesto nel Bando;

- e. monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun Partner e segnalare tempestivamente eventuali ritardi e/o inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione del Partenariato e/o sulla realizzazione del Progetto di R&S
- f. Coordinare e gestire l'invio di eventuali istanze da parte dei componenti del partenariato a Regione (ad es: richiesta di proroga, quesiti o richieste di chiarimento).

Ciascun Partner è responsabile della realizzazione delle attività di Progetto di R&S di propria competenza che saranno dettagliate nella domanda di partecipazione al Bando.

Nello specifico ciascun Partner provvede a:

- a) predisporre tutta la documentazione richiesta dal Bando e dagli atti ad esso conseguenti e a metterla a disposizione del capofila;
- b) laddove previsto e richiesto, presentare garanzia fidejussoria per la quota di propria competenza e secondo le modalità indicate all'articolo C.4.b ("Modalità e tempi di erogazione delle agevolazioni") della presente Call;
- c) favorire l'espletamento dei compiti attribuiti al capofila, agevolando le attività di coordinamento, di monitoraggio e di rendicontazione.

I partenariati formalizzati nella domanda non possono subire variazioni sino alla sottoscrizione degli Accordi a pena di esclusione dalla graduatoria.

A.5 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del bando è pari a € 70.000.000,00. Le risorse sono stanziato nell'ambito del POR FESR 2014-2020 per 50,2 ML di euro, per 19,8 ML di euro di risorse autonome.

CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE
--

B.1 Caratteristiche dell'agevolazione

Il presente bando è finanziato con risorse di:

- Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
- Regione Lombardia
- Stato Italiano.

L'agevolazione si configura come Contributo a fondo perduto.

I progetti devono prevedere investimenti complessivi (spese ammesse) pari **ad almeno 5 milioni di euro**.

Per ciascun Progetto di R&S potrà essere concesso complessivamente un contributo massimo pari a **Euro 5.000.000,00** (cinque milioni/00) che sarà calcolato secondo le modalità di seguito indicate.

Le agevolazioni previste dalla presente Call sono erogate ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014, comma 2 lett. b) e c), comma 3, comma 5 lett. b) e c) e comma 6 lett. a) e b) e i) secondo trattino.

Secondo la tipologia di beneficiari, l'intensità di aiuto sia per gli investimenti in Ricerca Industriale che per gli investimenti in Sviluppo sperimentale è pari a:

INTENSITA' DI AIUTO MASSIMA	Micro/ piccola impresa	Media impresa	Grande impresa	OdR
Ricerca industriale (art.25)	60%	50%	40%	40%
Sviluppo Sperimentale (art.25)	60%	50%	40%	40%

Le agevolazioni previste dal presente intervento sono cumulabili con tutte le agevolazioni e i contributi pubblici che non rientrano tra gli aiuti di Stato ai sensi della disciplina comunitaria e che rientrano tra gli aiuti di stato fino al massimale previsto dal regolamento comunitario 651/2014 in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base all'art. 25 del suddetto regolamento. In attuazione dell'art. 65 comma 11 del REG UE 1303/2013 la medesima spesa ammissibile non può ricevere il sostegno da più fondi SIE.

B.2 Progetti finanziabili

Per la realizzazione delle finalità della presente Call, ciascun Progetto di R&S deve:

A) svilupparsi **in una delle 7 Aree di Specializzazione della “Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione” S3** (approvata con DGR n. 1051/2013, in ultimo aggiornata con DGR n. 7450/2017):

1. Aerospazio
2. Agroalimentare
3. Eco-industria
4. Industrie creative e culturali
5. Industria della Salute
6. Manifatturiero Avanzato
7. Mobilità sostenibile

oppure all'Area trasversale di sviluppo: smart cities and communities.

Le Aree di Specializzazione dovranno essere lette in chiave dei saperi **degli 8 ecosistemi** sottoelencati, considerando la centralità della persona e dei relativi bisogni attorno ai quali i diversi attori della R&I individuati nella L.r. 29/2016 cooperano per rispondere (nella logica di ecosistema), **quali risposta ai bisogni del cittadino**, in coerenza con la Programmazione Strategica Triennale per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico, prevista dalla legge n. 29/2016:

- **Nutrizione:** risponde al soddisfacimento del bisogno di tutti gli individui di avere accesso a cibo sano, sicuro e sufficiente che soddisfi le sue esigenze dietetiche e le preferenze alimentari consentendogli di vivere una vita attiva e sana;
- **Salute e life science:** Risponde al bisogno delle persone di vivere una vita priva di malattie e/o infermità fisiche o psichiche e, in senso più ampio, di godere di uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, così come definito dall'OMS;
- **Cultura e conoscenza;** Risponde all'esigenza delle persone di agire nel mondo che lo circonda con consapevolezza del presente e del passato e di acquisire elementi di conoscenza utili a cogliere le opportunità del futuro;
- **Connettività e informazione;** Risponde al bisogno della persona di connettersi e di entrare in rete con altre persone;
- **Smart mobility e architecture;** Risponde al bisogno dell'individuo di muoversi ed essere accolto negli spazi interni, urbani ed extraurbani, ma anche di assicurare l'accesso a risorse e merci e la connessione tra territori;
- **Sostenibilità;** Risponde al bisogno delle persone di vivere in un contesto socio-economico e ambientale in grado di fornire risorse sufficienti al proprio sostentamento e di assicurare lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione del territorio;
- **Sviluppo sociale;** Risponde ai bisogni di sicurezza e benessere della persona nonché alla necessità di interagire con altri individui nel pieno rispetto di alcuni valori quali, ad esempio, la tolleranza, l'inclusione sociale, la multiculturalità;
- **Manifattura avanzata** Risponde al bisogno della persona di lavorare in sicurezza e con dignità applicandosi in attività gratificanti, non alienanti e che concorrano alla sua autorealizzazione e all'espressione delle proprie potenzialità.

La matrice sotto-riportata incrocia a titolo esemplificativo le Aree di specializzazione della S3 con gli 8 ecosistemi che rileggono le AdS in chiave di centralità della persona e dei relativi bisogni rispetto ai quali cooperano i diversi attori della R&I individuati nella L.r.29/2016, entro i quali gli obiettivi, i risultati attesi e le ricadute dei progetti si devono collocare.

		Specializzazioni S3 (7 Aree di Specializzazione e 1 driver trasversale di sviluppo)							
		Aerospazio	Agroalimentar	Eco-industria	Industrie	Industria della salute	Manifatturiero	Mobilità	SCC - Smart Cities & Communities
Programma Strategico Triennale (8 Ecosistemi dell'innovazione)	Nutrizione								
	Salute e Life science								
	Manifattura avanzata								
	Sostenibilità								
	Sviluppo Sociale								
	Cultura e Conoscenza								
	Connettività e Informazione								
	Smart Mobility e Architecture								

B) comportare investimenti totali ammissibili (spese ammissibili) per un importo non inferiore ad Euro **5.000.000,00** (cinque milioni/00);

C) essere realizzato nell'ambito di **Sedi operative localizzate nel territorio di Regione Lombardia e avere ricadute positive nel territorio lombardo**; nel caso di partecipazione al partenariato di un Organismo di Ricerca localizzato al di fuori della Lombardia, ma comunque ubicato nel territorio italiano, questo potrà realizzare le proprie attività di R&S al di fuori del territorio lombardo, per un massimo del 15% del totale delle spese ammissibili, purché sia garantito che il progetto di R&S nel suo complesso abbia ricadute positive nel territorio lombardo.

D) concludersi **entro 30 mesi dalla data di avvio**.

La data di avvio dei progetti dovrà essere successiva alla data di presentazione della domanda sul bando e antecedente o al massimo coincidente con la data di sottoscrizione dell'Accordo per la ricerca.

Si intendono non ammissibili a finanziamento i progetti che non rispettano al momento della presentazione della domanda sul presente bando i requisiti di cui ai precedenti punti A), B), C), D).

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per la realizzazione del progetto, se indicate nel Piano finanziario, e nel rispetto delle disposizioni normative europee e nazionali di riferimento, come dettagliate ulteriormente delle “Linee Guida di Rendicontazione”.

Le macro-categorie di spesa sono le seguenti:

- Spese di personale;
- Costi relativi a strumentazioni e attrezzature;
- Immobili (solo fabbricati);
- Costi di ricerca contrattuale, le conoscenze e brevetti;
- Costi indiretti (spese generali);

Il piano finanziario del progetto deve rispettare le percentuali di spesa (ove previste) per ogni macro-categoria di costo.

Ai costi indiretti (spese generali supplementari) si applica la dichiarazione su base forfettaria per un importo pari al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale, come previsto dall’art. 68 – lett. b) – del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Ai sensi dell’art.25 del Reg. EU 651/2014, sono ammissibili i costi per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale riconducibili alle seguenti categorie:

Tipologia costi ammissibili (art.25 Reg EU 651/2014) Specifiche		Soglia massima ammissibile	Intensità d’aiuto
Spese di personale*	<p>Ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto (ad esclusione dei tirocini/stage).</p> <p>Il personale deve essere effettivamente impiegato nell’operazione ammessa a contributo, in funzione delle rispettive ore lavorate, valorizzate in base al costo unitario standard per tipologia di beneficiario di cui alla DGR n. X/4664 del 23 dicembre 2015 ed eventuali sue modifiche ed integrazioni, ossia pari a 30,58 euro per i Partner imprese ed a 35,47 per i Partner Organismi di Ricerca.</p>		60% PMI, 50% MI 40% GI e OdR
Costi relativi a strumentazioni e attrezzature	<p>B.1 strumenti e attrezzature specifiche, nuove di fabbrica, strettamente correlate alla realizzazione del progetto, in misura pari al valore dell’ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell’ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di</p>		

	<p>ammortamento. Nel caso le attrezzature non siano soggette ad ammortamento, sono imputabili per l'intero costo. Qualora i beni siano acquisiti in leasing, il costo ammissibile è dato dai canoni riferiti al periodo di realizzazione del progetto, per la quota capitale al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto.</p> <p>B.2 altri costi diretti: costi dei materiali, forniture e altri prodotti, inclusi componenti, semilavorati e loro lavorazioni, acquisiti da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, per la realizzazione fisica di prototipi, dimostratori e/o impianti pilota, e prodotti analoghi direttamente imputabili al progetto di R&S.</p>		
Immobili	<p>Nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili (intesi come fabbricati), sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. In questa voce di costo non rientrano i costi per terreni.</p>	Max 15% del totale dei costi ammissibili	
Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti	<p>Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto di R&S</p>		
Costi indiretti (spese generali) *	<p>Spese generali supplementari, rendicontate forfettariamente</p>	15% delle spese di personale di competenza di ciascun partner	

Sono ammissibili le spese sostenute (con emissione del giustificativo di spesa) a partire dalla data di avvio del progetto e non oltre la data di conclusione dello stesso indicate nell'Accordo sottoscritto. Tutte le spese dovranno essere quietanzate (con giustificativo di pagamento) entro 90 giorni dalla data di chiusura del progetto (termine di presentazione della rendicontazione finale).

* Gli importi dei costi ammissibili di cui ai punti a) spese di personale ed e) spese generali sono calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e dell'art. 1 comma 6 del Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014.

Le spese eventualmente sostenute in carenza di sottoscrizione dell'Accordo, restano nell'esclusiva responsabilità dei partneriati.

NON sono ammissibili le seguenti spese:

- le spese relative ad auto-fatturazioni e spese effettuate e/o fatturate al Partner da società con rapporti di controllo o collegamento così definito ai sensi dell'articolo 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza ed inoltre le spese in cui vi siano elementi di vincolo o collusione tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità e parentela).
- la fatturazione delle prestazioni tra partner dello stesso partenariato oppure tra persone fisiche aventi rapporti di cointeressenza con imprese di uno stesso raggruppamento e altri partner. In via d'eccezione tali spese potranno essere ammissibili solo a condizione che il Partner documenti, tramite benchmark di mercato, che tale soggetto (fisico o giuridico) sia unico fornitore, anche a livello internazionale, di tale strumentazione/servizio nel mercato;
- spese relative a adeguamenti ad obblighi di legge;
- spese per manutenzione ordinaria di impianti, macchinari e attrezzature e servizi continuativi o periodici comunque connessi alle normali spese di funzionamento dei Partner;
- spese per incarichi relativi a servizi di carattere continuativo o periodico connessi ad attività ordinarie, quali ad esempio la consulenza fiscale, la consulenza legale, la pubblicità;
- costi relativi ad attività orientate alla commercializzazione (ad es: allestimento punto vendita, sviluppo piattaforma di vendita on line etc.);
- oneri finanziari quali deprezzamenti e passività, gli interessi di mora, interessi passivi, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari.

Le spese si intendono al netto di IVA o altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai Soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Soggetti beneficiari sono assoggettati (indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata). Tutte le spese rendicontate devono risultare pertinenti e connesse alle attività oggetto dell'agevolazione finanziaria. Tutte le fatture e gli altri documenti contabili devono essere intestati ai soli soggetti beneficiari.

FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica sulla piattaforma informativa “Bandi Online” (accessibile da www.bandiservizi.it) a partire **dalle ore 15.00 del 15 gennaio 2019 ed entro le ore 15.00 del 28 marzo 2019**.

La mancata osservanza dei termini e delle modalità di presentazione costituisce causa di inammissibilità formale della domanda di partecipazione.

Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande sono definiti all'interno di un Manuale appositamente predisposto reso disponibile all'interno del Sistema informativo alla data di apertura del Bando.

Per presentare domanda di partecipazione, il soggetto richiedente deve avere un profilo attivo.

Nel caso in cui non sia profilato, il soggetto richiedente deve:

- registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo Bandi On Line: la registrazione deve essere effettuata dalla persona incaricata per la compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente;
- provvedere alla fase di profilazione sul predetto sito che consiste nel:
 - a) associare alle credenziali della persona fisica incaricata per la compilazione della domanda dal soggetto beneficiario;
 - b) compilare le informazioni relative al soggetto richiedente;
 - c) allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'Atto costitutivo che rechi le cariche associative.
- attendere la validazione. I tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

E' necessario che il capofila indichi nella domanda un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante dove saranno inviate tutte le comunicazioni inerenti il bando.

Il Partenariato, tramite il proprio capofila, presenta:

Con riferimento al Progetto

- A. **domanda di adesione**, secondo il format reso disponibile sulla piattaforma informatica, sottoscritta con firma elettronica, a cura del rappresentante legale del soggetto proponente ovvero di un delegato munito di poteri di firma ai sensi di legge e completa dei relativi allegati;
- B. **Scheda tecnica di progetto**, compilata a sistema e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del capofila ovvero di un delegato munito di poteri di firma ai sensi di legge;

- C. **Piano economico-finanziario**, compilato a sistema e sottoscritto digitalmente da parte del legale rappresentante del capofila ovvero di un delegato munito di poteri di firma ai sensi di legge;
- D. **Cronoprogramma** relativo alle fasi di progetto descritte nella scheda tecnica, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del soggetto capofila ovvero di un delegato munito di poteri di firma ai sensi di legge;
- E. **Curricula vitae in formato europeo dei componenti del team di progetto** indicato nella scheda tecnica di progetto di R&S;
- F. **Accordo di partenariato**, sottoscritto digitalmente da parte del legale rappresentante di ciascun componente del partenariato e **copia del mandato collettivo con rappresentanza in favore del capofila**;
- G. Eventuale delega ad un referente operativo incaricato per la gestione della pratica, sottoscritto digitalmente da parte del legale rappresentante del capofila ovvero di un delegato munito di poteri di firma ai sensi di legge;
- H. informazioni necessarie ai fini del rilascio del Codice Unico di Progetto (CUP);
- I. Eventuale lettera di endorsement per la valutazione della premialità di appartenenza ai CTL;

La mancata presentazione dei documenti di cui alle lettere A, B, C, D, F costituisce causa di inammissibilità della domanda di partecipazione al Bando.

In caso di mancata presentazione dei documenti di cui alle lettere E, I, la domanda non può essere valutata ai fini dell'attribuzione della premialità.

Con riferimento a ciascun partner impresa:

- A. Situazione contabile economico-finanziaria aggiornata relativa all'esercizio in corso:
 - per i soggetti con obbligo di deposito del bilancio, copia degli ultimi due bilanci approvati (qualora non ancora depositati) ovvero un solo bilancio laddove questo sia l'unico approvato (nel caso di impresa costituita da meno di due anni il bilancio non è obbligatorio);
 - per i soggetti in contabilità semplificata non tenuti al deposito del bilancio di esercizio, ultime due dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte dirette (ovvero una sola dichiarazione fiscale laddove questa sia l'unica presentata), integrate con i documenti contabili che l'impresa dovrà fornire (ovvero Schemi di Conto economico con dicitura "Definitivo") generati a partire dalle registrazioni effettuate per la tenuta dei registri obbligatori (Registri IVA e Registro dei cespiti);
 - per i soggetti in regime contabile dei minimi o di contabilità forfettaria, ultime due dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte dirette (ovvero su una sola dichiarazione fiscale laddove questa sia l'unica presentata).
- B. Le attestazioni ai sensi del DPR 445/2000 contenenti a) informazioni generali relative all'impresa; b) informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa (n. dipendenti in termini di ULA, fatturato o totale attivo di bilancio, imprese collegate ed associate).

- C. Le informazioni necessarie alla verifica della documentazione antimafia. A tal fine dovranno essere prodotte le dichiarazioni sostitutive dei beneficiari privati ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47, riguardanti la dichiarazione dei familiari conviventi compilate utilizzando la modulistica da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza dove hanno sede legale le imprese.
- D. Informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva.
- E. Per le imprese certificate, certificazione dell'ente accreditato che attesti l'adesione a sistemi di gestione ambientale ed energetica (quali ad esempio EMAS, ISO 14001, ISO 50001).

Tutti i documenti sono obbligatori e devono essere sottoscritti mediante apposizione di firma telematica da parte del legale rappresentante del Partner impresa.

La sussistenza dei requisiti richiesti a ciascun componente del partenariato viene attestata tramite dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 da rendere e sottoscrivere in fase di presentazione di domanda di partecipazione alla Call, così come previsto nell'apposita modulistica per la presentazione della domanda disponibile sulla piattaforma informatica Bandi online.

Con riferimento a ciascun partner Organismo di ricerca:

- A. copia dello statuto vigente o di altro documento idoneo alla verifica della compatibilità dell'oggetto sociale con le finalità del Bando;
- B. informazioni necessarie alla verifica della documentazione antimafia (per i soli OdR privati). A tal fine dovranno essere prodotte le dichiarazioni sostitutive dei beneficiari privati ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47, riguardanti la dichiarazione dei familiari conviventi compilate utilizzando la modulistica da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza dove hanno sede legale gli OdR privati.
- C. Informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva;

A seguito del caricamento dei documenti obbligatori sopra descritti, il richiedente deve scaricare tramite l'apposito pulsante la domanda di contributo generata automaticamente dal sistema, sottoscriverla elettronicamente e caricarla elettronicamente a sistema.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014 cosiddetto Regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata o con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. E' ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/02/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20 comma 3, 24 comma 4, 28 comma 3, 32 comma 3 lettera b), 35 comma 2, 36 comma 2, e 71" (il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di **16 euro** – ai sensi del DPR 642/1972 – o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all'apposita sezione del Sistema Informativo.

Le domande di partecipazione al Bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di contributo presentata.

Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi online al soggetto richiedente e riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

L'iter per la concessione del contributo si sviluppa in due fasi e prevede:

- **Fase di valutazione della domanda:** consistente in una procedura di evidenza pubblica di tipo valutativo a graduatoria (D. Lgs. 123/1998 art. 5/II) che prevede una valutazione di ammissibilità formale e una valutazione di merito. Si conclude con il decreto di approvazione della graduatoria dei progetti, con la specifica di quelli ammessi alla fase di negoziazione e dei progetti non ammessi, nonché della indicazione del contributo massimo concedibile;
- **Fase di negoziazione** riservata ai partenariati dei progetti ammissibili a contributo, con i quali viene stipulato un Accordo ex art. 11 della L. 241/1990.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del processo

La valutazione delle domande di partecipazione viene effettuata da un Nucleo di Valutazione (NdV) appositamente costituito con decreto del Direttore Generale pro-tempore della DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione in coerenza con la normativa in materia di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione (L. 190/2012) e del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione di Regione Lombardia 2018-2020 (DGR n. X/7826 del 29 gennaio 2018). Il NdV sarà supportato da esperti dotati delle specifiche conoscenze scientifiche, tecnologiche.

La fase di valutazione delle domande si conclude entro 180 (centottanta) giorni dal termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla Call con l'approvazione del provvedimento di ammissione dei progetti alla fase di negoziazione.

C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

A) Requisiti del proponente

- appartenenza del soggetto proponente alle categorie dei soggetti beneficiari;
- possesso di specifici requisiti soggettivi e oggettivi indicati dalla presente Call;

B) Conformità

- regolarità formale e completezza documentale della domanda;
- rispetto della tempistica e della procedura prevista dalla presente misura;

C) Requisiti dell'operazione

- coerenza dell'operazione con le finalità e i contenuti dell'azione;
- coerenza dell'operazione con la Strategia Regionale di Smart Specialization lette in chiave dei saperi degli 8 ecosistemi di cui al percorso di programmazione strategica triennale di Ricerca e Innovazione previsto dalla L.R. 29/2016;
- investimento minimo del progetto;
- localizzazione dell'operazione.

Nel caso in cui uno stesso Organismo di Ricerca figuri come partner in più di due progetti, il Responsabile del Procedimento procede ad avanzare formale richiesta al rappresentante legale dell'OdR (Rettore o Presidente) al fine di acquisire la decisione del massimo Organo decisionale dello stesso con cui sono indicati il/i progetto/i con cui l'OdR intende concorrere sulla Call. Qualora il rappresentante Legale dell'OdR non trasmetta tale documentazione via PEC entro il termine massimo di 45 giorni solari dalla data della richiesta, oppure non si evinca indiscutibilmente dalla documentazione trasmessa la scelta effettuata dall'Organo decisionale, verranno considerati ammissibili i primi due progetti presentati in ordine cronologico, come risultante dal numero di protocollo.

Nel caso in cui una stessa impresa compaia come partner di un numero di partenariati superiore a 1 o compaia sia come impresa che come OdR privato verrà accettata la prima domanda presentata in ordine cronologico come risultante dal numero di protocollo.

C.3.c Valutazione delle domande

La valutazione viene svolta dal Nucleo di Valutazione sulla base della documentazione presentata applicando i criteri di valutazione approvati dalla Giunta con DGR n. XI/727 del 5/11/2018, e riportati nella tabella sottostante con l'indicazione della scala di assegnazione del punteggio minimo e massimo:

CRITERI DI VALUTAZIONE

CRITERIO	PUNTEGGIO ATTRIBUIBI LE	SCALA DI ASSEGNAZION E DEL PUNTEGGIO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Qualità del progetto	Fino a 40		
<u>1. Congruità</u> degli elementi progettuali per il conseguimento degli obiettivi previsti e congruità dei costi e dei tempi di realizzazione	Da 0 a 15	0-3 = gravemente insufficiente 4-6 = insufficiente 7-9 = sufficiente 10-12= buono 13-15 = eccellente	Coerenza attività del progetto (Piano di attività del progetto) con piano finanziario e cronoprogramma. Valutazione della ripartizione delle singole voci di costo per il conseguimento degli obiettivi previsti nel progetto in funzione dei tempi e delle risorse finanziarie messe a disposizione e le relative fonti di finanziamento. Valutazione delle voci di costo indicate nel piano finanziario complessivo di progetto e del singolo partner e la congruità del budget rispetto alle attività e azioni e risultati previsti nella proposta progettuale.
<u>2. rilevanza:</u> rispondenza rispetto agli obiettivi strategici indicati nella call	Da 0 a 15	0-3 = gravemente insufficiente 4-6 = insufficiente 7-9 = sufficiente 10-12= buono 13-15 = eccellente	Coerenza con le finalità della call
<u>3. qualità:</u> chiarezza degli obiettivi del progetto e risultati attesi che devono essere quantificabili	Da 0 a 10	0-2= gravemente insufficiente 3-4= insufficiente 5-6= sufficiente 7-8= buono 9-10= eccellente	Chiarezza degli obiettivi del progetto e risultati attesi (pertinenza, coerenza e sostenibilità degli obiettivi)
Grado di innovazione conseguibile dal progetto rispetto agli obiettivi e risultati attesi	Fino a 45		

1. <u>innovazione</u> : grado di innovatività assoluta rispetto allo stato dell'arte nazionale ed europeo, originalità dei risultati attesi	Da 0 a 15	0-3 = gravemente insufficiente 4-6 = insufficiente 7-9 = sufficiente 10-12= buono 13-15 = eccellente	Grado di innovatività del progetto e delle tecnologie adottate rispetto allo stato dell'arte in funzione dell'innovazione conseguibile
2. <u>visione</u> : potenzialità del progetto di generare un impatto positivo rispetto alla specifica Area di Specializzazione S3 e sugli ecosistemi	Da 0 a 10	0-2= gravemente insufficiente 3-4= insufficiente 5-6= sufficiente 7-8= buono 9-10 = eccellente	Impatto potenziale rispetto alla crescita dell'ecosistema individuato e contributo rispetto all'AdS / Programma di lavoro / S3
3. <u>impatto tecnologico territoriale</u> : capacità di favorire l'avanzamento tecnologico, competitivo e l'empowerment dell'ecosistema regionale dell'innovazione	Da 0 a 10	0-2= gravemente insufficiente 3-4= insufficiente 5-6= sufficiente 7-8= buono 9-10= eccellente	Impatto potenziale sul livello competitivo e sul livello di avanzamento tecnologico dei proponenti
4. <u>Sfruttamento e disseminazione dei risultati</u> : messa in scala, diffusione e replicabilità: possibilità di trasferimento dell'idea o della tecnologia prodotta	Da 0 a 10	0-2= gravemente insufficiente 3-4= insufficiente 5-6= sufficiente 7-8= buono 9-10= eccellente	Capacità di sfruttamento industriale dei risultati conseguiti, di disseminazione e diffusione dei risultati attesi. Valutazione del potenziale di replicabilità dei prodotti realizzabili e di trasferimento della tecnologia e innovazione prodotta
Capacità dei proponenti	Fino a 15		
1. <u>integrazione</u> : capacità di fare sistema e sviluppare azioni sinergiche tra i soggetti dell'ecosistema dell'innovazione	Da 0 a 5	0-1 = gravemente insufficiente 2 = insufficiente 3 = sufficiente 4 = buono 5 = eccellente	Sinergia e integrabilità dei partner nello sviluppo di Hub. Valutazione della complementarità tra le competenze dei partner. Valutazione della qualità del raggruppamento proponente rispetto alla capacità tecnico-scientifica di realizzare il progetto.
2. <u>capacità dei proponenti</u> : tecnica-	Da 0 a 5	0-1 = gravemente insufficiente 2 = insufficiente	Team manageriale Team tecnico-scientifico e capacità economica (cofinanziamento)

gestionale ed economico-finanziaria		3 = sufficiente 4 = buono 5 = eccellente	
3. <u>qualità del team di progetto:</u> esperienze e competenze in attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale	Da 0 a 5	0-1 = gravemente insufficiente 2 = insufficiente 3 = sufficiente 4 = buono 5 = eccellente	Qualità scientifica del team di progetto e l'esperienza pregressa: descrizione, ruolo, valore aggiunto ed esperienze pregresse di ciascun Partner
TOTALE	100		

CRITERI DI PREMIALITÀ	Fino a 3	Assegnazione del punteggio
Presenza di almeno un partner impresa che aderisce a sistemi di gestione ambientale ed energetica. Tale adesione deve essere valida al momento della presentazione della domanda e attestata mediante la presentazione della documentazione comprovante il possesso del requisito, ossia la certificazione dell'ente accreditato.	Da 0 a 1	0 = assenza del requisito 1= presenza del requisito
Appartenenza di ciascuno dei partner ad almeno uno dei Cluster tecnologici lombardi: indicare a quali Cluster Tecnologici Lombardi appartengono i partner di progetto. Il dato deve essere attestato nella/e lettera/e di endorsement del cluster, il requisito posseduto alla data di presentazione della domanda.	Da 0 a 1	0 = assenza del requisito 1= presenza del requisito
Pari opportunità – Presenza paritaria dei due sessi nel team di progetto, ovvero in cui la rappresentazione di ciascun sesso sia almeno al 40%, in ruoli rilevanti rispetto alla realizzazione degli obiettivi strategici di progetto e/o apicali. Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda	Da 0 a 1	0 = assenza del requisito 1= presenza del requisito

Il punteggio di premialità (compreso tra 0-3) si aggiunge al punteggio di valutazione, ma non partecipa al raggiungimento della valutazione minima per la ammissibilità.

Per essere ammissibile alla fase di negoziazione il progetto dovrà raggiungere almeno 85 punti, al netto del punteggio di premialità.

La graduatoria dei progetti, con la specifica di quelli ammessi alla fase di negoziazione e dei progetti non ammessi, nonché della **indicazione del contributo massimo concedibile per progetto**, viene approvata con **decreto** entro 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda.

C.3.d Integrazione documentale

Ferma restando la documentazione richiesta pena inammissibilità della domanda di cui al paragrafo C1, l'Amministrazione si riserva di richiedere chiarimenti e integrazioni che si rendessero necessari. Le informazioni e i documenti richiesti dovranno essere resi nei termini indicati dall'Amministrazione pena inammissibilità della domanda. In caso di richiesta di chiarimenti e integrazione i termini istruttori ricominceranno a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione.

La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine fissato nella richiesta costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

C.3.e Comunicazione degli esiti dell'istruttoria e negoziazione

Il decreto di approvazione della graduatoria dei progetti verrà pubblicato sul BURL e sul portale regionale. I partenariati avranno altresì visibilità dell'esito dell'istruttoria sulla piattaforma Bandi online.

Entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria viene avviata la fase di negoziazione con i partenariati dei progetti ammessi.

La negoziazione è funzionale alla definizione dell'Accordo di ricerca che deve riportare:

1. la descrizione di eventuali miglioramenti progettuali su richiesta di Regione Lombardia che non comportano un aumento del contributo concedibile;
2. l'indicazione della data di avvio effettiva e della data prevista di conclusione del progetto;
3. il valore dell'investimento complessivo approvato e del contributo massimo concedibile per soggetto nell'ambito del contributo massimo per progetto;
4. modalità di erogazione e stati di avanzamento;
5. eventuali elementi ulteriori nel rispetto dell'Accordo tipo approvato dalla Giunta.

L'Accordo per la ricerca deve essere definito entro 60 giorni dall'avvio della negoziazione. L'inosservanza di tale termine per causa imputabile al partenariato, ad esclusione della causa di forza maggiore che verrà valutata dall'Amministrazione, sarà causa di decadenza dalla graduatoria dei progetti ammessi a negoziazione.

L'amministrazione verifica d'ufficio la conformità alla normativa in materia di antimafia e la regolarità contributiva. L'accertata irregolarità sarà causa di decadenza dalla graduatoria.

A conclusione della negoziazione i contenuti dell'Accordo vengono approvati con apposito atto amministrativo. L'Accordo di ricerca viene sottoscritto digitalmente da Regione Lombardia e dai rappresentanti legali di ciascun partner entro 60 giorni dalla data di approvazione dell'Accordo. La sottoscrizione dell'Accordo (ex art. 11 della L. 241/90) è l'atto di concessione e accettazione del contributo. La mancata sottoscrizione dell'Accordo per la ricerca nei termini suddetti, da parte di anche solo uno dei partner, è causa di decadenza del partenariato dalla graduatoria dei progetti ammessi a negoziazione.

C.4 Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione

C.4.a Adempimenti post concessione

I beneficiari si obbligano a seguito della sottoscrizione dell'Accordo per la ricerca al rispetto degli obblighi in esso contenuti e in particolare a fornire tutte le comunicazioni e la relazione intermedia tecnico-scientifica come previste.

C.4.b Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

In fase di presentazione della domanda di contributo i beneficiari devono indicare la modalità di erogazione a scelta tra le seguenti:

- un'unica soluzione a saldo;
- due tranches a rendicontazione per stati di avanzamento (tranche intermedia e tranches di saldo);
- tre tranches, di cui: prima tranche a titolo di anticipo fino al 40% del contributo e le successive due tranches (tranche intermedia e saldo) per stati di avanzamento.

La modalità di erogazione del contributo scelta viene confermata in sede negoziale e riportata nell'Accordo per la ricerca.

- **Anticipo fino al 40% del contributo:** può essere richiesto dal partenariato entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo per la ricerca tramite l'apposito modulo accessibile da Bandi OnLine con l'indicazione dei soggetti beneficiari per i quali è richiesta l'anticipazione e il relativo importo. Per le imprese e gli Organismi di ricerca privati si richiede la presentazione di una **garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa** conforme al modello scaricabile dalla piattaforma Bandi OnLine **di importo pari alla quota di contributo richiesta quale anticipo**. Per gli Organismi di ricerca pubblici la fidejussione non è richiesta.

L'erogazione avverrà entro 90 giorni dalla domanda, salvo richiesta di integrazioni/chiarimenti rispetto alla documentazione trasmessa.

- **Tranche intermedia** a stato di avanzamento lavori

La domanda di erogazione della tranche intermedia deve essere corredata dalla relazione tecnico-scientifica intermedia delle attività svolte e dalla rendicontazione economico-finanziaria di avanzamento della spesa pari ad almeno il 60% dell'investimento complessivo del progetto.

La tranche intermedia viene erogata a fronte dell'avvenuta validazione di una spesa pari ad almeno il 60% dell'investimento complessivo del progetto.

Nel caso in cui il soggetto abbia beneficiato dell'anticipo, sarà erogata la differenza tra l'importo del contributo calcolato sulla base delle spese rendicontate e validate e l'importo di anticipo già erogato. L'erogazione avverrà entro 120 giorni dalla presentazione della rendicontazione intermedia, salvo richiesta di integrazioni/chiarimenti.

La trasmissione della relazione intermedia tecnico-scientifica è obbligatoria anche in assenza di richiesta della tranche a rendicontazione.

- **Tranche a saldo**, rapportata al totale delle spese sostenute ed adeguatamente giustificate secondo quanto riportato nelle Linee Guida di Rendicontazione, a fronte della rendicontazione tecnico-scientifica e finanziaria finale. Tale documentazione deve essere trasmessa entro 90 giorni solari dalla conclusione del progetto. L'erogazione avverrà a fronte delle spese validate, entro 120 giorni dalla presentazione della rendicontazione finale, salvo richiesta di integrazioni/chiarimenti.

Regione Lombardia procede alle erogazioni previa verifica d'ufficio della conformità alla normativa in materia di antimafia, regolarità contributiva e registro nazionale aiuti.

C.4.c Caratteristiche della fase di rendicontazione

Le voci di costo sono rendicontate, a seconda della tipologia:

- a costi reali. Il contributo verrà erogato dietro presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e rendicontate (Costi relativi a strumentazioni e attrezzature, ivi compresi materiali e forniture, immobili, costi di ricerca contrattuale, conoscenze, brevetti)
- a forfait (costi indiretti-spese generali).
- a costi standard (spese di personale).

Ai fini della richiesta di erogazione del contributo, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, attraverso il sistema informativo BandiOnLine, la documentazione debitamente sottoscritta indicata nelle Linee Guida di rendicontazione delle spese relative alla presente Call.

C.4.d Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi

Nel caso in cui, dopo la sottoscrizione dell'Accordo per la ricerca, si riscontrino necessità di variazioni di progetto o di partenariato, queste vanno tempestivamente comunicate al Responsabile del Procedimento tramite l'apposita sezione del sistema informativo Bandi Online esplicitandone le motivazioni e fornendo tutti gli elementi a supporto.

Variazioni di attività e di spese, variazioni anagrafiche e societarie:

E' possibile sottoporre all'Amministrazione, ai fini della preventiva autorizzazione, le seguenti tipologie di variazioni che si rendessero necessarie:

- Variazioni delle attività del progetto
- Variazioni delle voci di spesa di progetto con scostamenti finali superiori a +/- 30% rispetto al valore inizialmente approvato, nel rispetto dei limiti precisati per talune voci di spesa all'art. B3 (Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità).

La richiesta preventiva di autorizzazione deve essere fatta pervenire dal capofila del Partenariato e deve essere accompagnata da una relazione che ne comprovi la necessità e le motivazioni, e alla stessa deve essere allegata la documentazione necessaria a verificare il permanere degli obiettivi e dei risultati attesi del progetto approvato.

La richiesta di variazione deve pervenire tempestivamente al verificarsi della situazione.

La richiesta di variazione non comporta la dilazione del termine di conclusione del progetto. Le richieste di variazione possono essere avanzate entro 90 giorni precedenti la data di conclusione del progetto.

Il Responsabile del Procedimento, in esito all'istruttoria della domanda, previo parere del Nucleo di Valutazione e verifica, adotterà **entro 90 giorni** proprio provvedimento di autorizzazione o diniego alla variazione stessa.

Le seguenti variazioni vanno comunicate al Responsabile del procedimento, ma non sono soggette ad autorizzazione:

- Variazioni societarie (senza modifica del codice fiscale) e le variazioni anagrafiche del singolo beneficiario
- Variazioni delle voci di spesa di progetto con scostamenti finali inferiori al +/- 30% rispetto al valore inizialmente approvato, nel rispetto dei limiti precisati per talune voci di spesa all'art. B3 (Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità).

Se la variazione di una o più voci di spesa di progetto comporta un aumento dell'investimento complessivo del progetto, questo non determina in alcun caso un incremento del contributo concesso. Se la variazione di una o più voci di spesa di progetto comporta una diminuzione dell'investimento complessivo del progetto, il contributo viene conseguentemente rideterminato.

Variazioni del Partenariato

Solo successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo, è possibile sottoporre all'Amministrazione, ai fini della preventiva autorizzazione, le variazioni di partenariato che si rendessero necessarie.

La richiesta preventiva di autorizzazione deve essere fatta pervenire dal capofila del Partenariato e deve essere accompagnata da una relazione che ne comprovi la necessità e le motivazioni, e alla stessa deve essere allegata la documentazione necessaria a verificare il permanere di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal presente bando in capo al Partenariato.

In ogni caso di variazione devono essere rispettati i requisiti di composizione del Partenariato indicati nell'articolo A.3 ("*Soggetti beneficiari*"). La sostituzione di più di un terzo dei componenti del partenariato comporterà la decadenza dal contributo.

In caso di sostituzione del partner il sostituto deve avere la medesima natura giuridica del partner sostituito.

La richiesta di variazione del partenariato deve avvenire immediatamente al verificarsi della variazione.

La richiesta di variazione del partenariato non potrà comunque comportare una dilazione del termine di conclusione del progetto. Le richieste di variazione possono essere avanzate entro 120 giorni precedenti la data di conclusione del progetto.

Il Responsabile del procedimento in esito all'istruttoria della domanda di variazione di partenariato e previo parere del Nucleo di Valutazione adoterà **entro 90 giorni** proprio provvedimento di autorizzazione o diniego alla variazione stessa.

Rideterminazione dei contributi

Eventuali variazioni in aumento delle spese complessive del progetto non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare del contributo concesso.

Devono inoltre essere rispettati i limiti di cui all'articolo B.3 (Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità).

Eventuali diminuzione dell'ammontare delle spese ammesse devono essere motivate e comportano la rideterminazione del contributo.

In ogni caso dovrà essere garantito il raggiungimento degli obiettivi del progetto e risultati attesi e almeno il 60% dell'investimento complessivo del progetto approvato, ed eventualmente rideterminato, pena la decadenza dell'agevolazione.

DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

Ai fini della concessione ed erogazione del contributo a fondo perduto, il Soggetto beneficiario è tenuto al rispetto degli specifici obblighi di seguito riportati nonché da ulteriori obblighi previsti dalla normativa che regola i fondi SIE ed in particolare:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste nella Call e degli impegni che saranno formalizzati nell'Accordo per la Ricerca;
- b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- c) ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal bando così come specificati nell'Accordo per la ricerca, salvo proroga concessa ai sensi del punto D.3;
- d) a conservare per un periodo di almeno 10 anni dalla data del provvedimento di erogazione del saldo finale la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- e) a comunicare preventivamente al Responsabile del procedimento, successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo per la ricerca, eventuali modifiche apportate in fase di realizzazione al Progetto di R&S sia per quanto concerne il contenuto, sia per quanto concerne le spese specificate nel Progetto di R&S ammesso. Il Responsabile del procedimento procederà a trasmettere relativa autorizzazione o diniego secondo le modalità e nei casi previsti al punto C.4.d;

- f) a segnalare tempestivamente, tramite il capofila, eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni o quant'altro riferito a variazioni inerenti il proprio status;
- g) ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
- h) a fornire rendiconti sullo stato di realizzazione delle attività, sull'andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi, sul raggiungimento degli obiettivi, secondo le modalità definite da Regione Lombardia;
- i) a fornire una scheda di sintesi intermedia e finale del Progetto di R&S da pubblicare sul sito di Regione Lombardia al fine di dare diffusione dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo;
- j) a collaborare in eventuali attività volte all'analisi dell'impatto della misura nel suo insieme e dei risultati conseguiti dai singoli Progetti di R&S finanziati, oltre che in attività orientate alla valorizzazione dei risultati della ricerca; tali analisi si baseranno su informazioni raccolte attraverso l'attività di monitoraggio dei Progetti di R&S, l'analisi delle relazioni di Progetto di R&S ed interviste predisposte ad hoc, utili allo svolgimento delle suddette attività;
- k) a collaborare e accettare i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto di R&S;
- l) a rispettare quanto previsto in termini di stabilità delle operazioni dall'art. 71 Regolamento (UE) n. 1303/2013,
- m) a dare evidenza, in tutte le forme di pubblicizzazione delle attività del progetto, che esso è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato italiano e della Regione Lombardia, in applicazione dell'articolo 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/214, nonché secondo le modalità allo scopo individuate dalla Regione, prevedendo in qualsiasi documento riguardante il Progetto finanziato l'indicazione che "il progetto è stato cofinanziato a valere sulle risorse POR FESR 2014-2020". Nello specifico, il beneficiario deve garantire la visibilità del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'operazione finanziata in tutte le misure di informazione e di comunicazione attraverso: l'apposizione dell'emblema dell'Unione Europea con il riferimento al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che sostiene l'operazione, dell'emblema dello Stato Italiano e del logo di Regione Lombardia, utilizzando la gabbia grafica contenente i tre emblemi istituzionali disponibile al seguente link: <http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Comunicare-il-programma/strategia-di-comunicazione>

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

Con provvedimento del Responsabile del procedimento, il progetto è dichiarato decaduto dal contributo nei seguenti casi:

1. rinuncia del partenariato al contributo concesso e/o alla realizzazione del progetto, che dovrà essere comunicata dal capofila;
2. qualora vengano meno le condizioni minime previste per il Partenariato e in caso di variazioni che non rispettino le previsioni di cui al punto C.4.d "Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi";

3. realizzazione non coerente, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al progetto approvato ed alle dichiarazioni rese;
4. spese rendicontate e validate inferiori al 60% del costo totale di progetto originariamente previsto o rimodulato.

Con provvedimento del responsabile del procedimento **il singolo beneficiario è dichiarato decaduto** dal contributo concesso nei seguenti casi:

1. rinuncia al proseguimento delle attività con contestuale rinuncia totale al contributo;
2. mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente punto D.1 senza adeguata motivazione o informativa al Responsabile del procedimento e in assenza di cause di forza maggiore, impreviste e imprevedibili;
3. assenza del possesso della sede operativa attiva in Lombardia (salvo per gli Organismi di ricerca con sede extra-regione che concorrono alla realizzazione del progetto per un importo non superiore al 15% dell'investimento);
4. impossibilità a realizzare le attività di progetto a seguito di cessazione dell'attività (fallimento, liquidazione etc.). In caso di realizzazione parziale delle attività correttamente eseguite e rendicontabili il Responsabile del Procedimento potrà valutare il mantenimento del contributo su richiesta del beneficiario.

Qualora si verifichi la decadenza dal contributo di un singolo partner il partenariato dovrà avviare le procedure previste al punto C.4.d e relativamente alle procedure previste per le variazioni di partenariato. Regione Lombardia darà tempestiva notizia al capofila relativamente alla decadenza sopravvenuta relativamente alla decadenza di uno o più partner del partenariato rappresentato.

In caso di decadenza o rinuncia e qualora sia già stato erogato il contributo, in base a quanto disposto dall'art. 9 "revoca dei benefici e sanzioni" del decreto legislativo n. 123/1998 (che dispone che in caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili), il Responsabile del procedimento competente provvede alla revoca degli interventi e i beneficiari dovranno restituire le somme ricevute, aumentate degli interessi legali maturati a partire dalla data di erogazione del contributo. Le modalità e tempistica di restituzione saranno definite nel provvedimento del responsabile del procedimento.

Nei casi di restituzione del contributo in conseguenza a decadenza, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati al soggetto beneficiario, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, il beneficiario deve versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto di riferimento della BCE, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto. Per le suddette restituzioni i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del suddetto decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante.

D.3 Proroghe dei termini

I progetti dovranno concludersi entro 30 mesi dalla data di avvio.

E' fatta salva la possibilità di concessione di proroga fino a 3 (tre) mesi aggiuntivi a cura Responsabile di Procedimento (RP). La richiesta deve pervenire dal capofila del Partenariato ed essere accompagnata da una relazione che ne comprovi la necessità e le cause imprevedibili, impreviste o di forza maggiore con allegato un cronoprogramma aggiornato. La richiesta dovrà essere presentata attraverso la piattaforma Bandi online al RP entro il termine di conclusione del Progetto.

D.4 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia, effettuerà controlli sui progetti finanziati, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo per la ricerca, ed ispezioni presso la sede del soggetto beneficiario e dei soggetti che compongono l'aggregazione allo scopo di verificare lo stato d'attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dall'accordo e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.

D.5 Monitoraggio dei risultati

I soggetti beneficiari sono tenuti a rispondere a tutte le richieste di informazioni, a fornire dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia, Commissione Europea in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, per effettuare il monitoraggio dei Progetti agevolati. I funzionari comunitari e di altri organi dell'Unione Europea, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei Progetti di R&S al fine di verificare la rispondenza di quanto presentato nei Progetti di R&S ed oggetto di istruttoria.

I Soggetti beneficiari sono tenuti altresì a fornire, tramite la piattaforma Bandi Online, alcuni dati di monitoraggio, richiesti in sede di adesione e, in caso di avvenuta concessione, anche di rendicontazione, finalizzati esclusivamente a verificare l'avanzamento realizzativo del Progetto di R&S e gli impatti trasversali generati.

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, gli indicatori individuati sono i seguenti:

numero imprese che ricevono un sostegno (CO01)

numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca (CO26)

In attuazione del dispositivo normativo nazionale e regionale (art. 7 del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2bis, lettera c, del LR 1/02/2012 n.1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione".

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.6 Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il rafforzamento delle competenze della DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione.

Nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di gestione e controllo, sono individuati:

- come responsabile d'Azione per le fasi di selezione e concessione il Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il rafforzamento delle competenze della DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
- come responsabile d'Azione per le fasi di verifica documentale e liquidazione della spesa il Dirigente pro-tempore della Struttura Competitività delle imprese sui mercati esteri;

D.7 Trattamento dati personali

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati acquisiti in esecuzione della presente call saranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al Procedimento Amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Secondo la citata normativa, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, necessità, pertinenza, tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti così come previsto dal Regolamento. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni.

Finalità del trattamento: I dati personali (dati anagrafici) raccolti saranno trattati, in base alla normativa vigente, esclusivamente per le finalità di cui al presente procedimento.

Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

Titolare del trattamento: Titolare del trattamento è Regione Lombardia, nella persona del suo Presidente pro-tempore, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1.

Responsabile della Protezione dei dati (RPD): Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

Comunicazione e diffusione dei dati personali: I Suoi dati inoltre, vengono comunicati a soggetti terzi (Lombardia Informatica S.p.A.), in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare e agli esperti che supporteranno il Nucleo di Valutazione. I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati personali non saranno diffusi
Tempi di conservazione dei dati: I dati personali saranno conservati per il tempo relativo al procedimento così come declinato nella presente call e successivamente per almeno 5 anni per eventuale soddisfazione di richieste di accesso agli atti e controlli disposti in virtù della normativa vigente.

Diritti dell'interessato: Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica. La cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati. Le richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo piazza Città di Lombardia,1 - Milano all'attenzione della Direzione Competente Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione. E', inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il testo della Call e la relativa modulistica sono pubblicati e disponibili sul sito internet di Regione Lombardia dedicato alla Programmazione Comunitaria (www.fesr.regione.lombardia.it) nonché sulla piattaforma Open Innovation (<http://www.openinnovation.regione.lombardia.it/hub>).

Le richieste di informazione e/o i chiarimenti relativi alla presente Call possono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica: Call_Hub@regione.lombardia.it o sulla piattaforma Open Innovation <http://www.openinnovation.regione.lombardia.it/hub>

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta a:

Call_Hub@regione.lombardia.it o sulla piattaforma Open Innovation <http://www.openinnovation.regione.lombardia.it/hub>

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di Lombardia Informatica al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica

Per rendere più agevole la partecipazione al bando da parte di cittadini, imprese ed Enti Locali, in attuazione della LR 1/02/2012 n.1, si propone la Scheda riassuntiva di seguito riportata (la scheda riassuntiva non ha valore legale. Per i contenuti completi e vincolanti della misura si rinvia al bando nella sua interezza).

TITOLO	Call HUB Ricerca e Innovazione
DI COSA SI TRATTA	La Call finanzia progetti strategici di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale (così come definite nel Regolamento UE n.651/2014) di particolare valore aggiunto e rilevanza in termini di potenziamento della capacità competitiva e attrattiva del territorio.
TIPOLOGIA	Contributo a fondo perduto

CHI PUÒ PARTECIPARE	La Call si rivolge a partenariati composti da imprese (GI, MPMI anche a partecipazione pubblica) e a organismi di ricerca e diffusione della conoscenza (di seguito Organismi di Ricerca o OdR) pubblici e privati, ivi comprese Università, istituti di ricerca e IRCCS.
RISORSE DISPONIBILI	€ 70.000.000,00
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	<p>I progetti devono prevedere investimenti complessivi (spese ammissibili) pari ad almeno 5.000.000,00 di Euro (cinque milioni/00).</p> <p>Per ciascun Progetto di R&S potrà essere concesso complessivamente un contributo massimo pari a Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00).</p> <p>L'intensità d'aiuto massima sia per attività di Ricerca industriale che di Sviluppo Sperimentale risulta pari a:</p> <p>Piccole Imprese: 60% delle spese ammesse, Medie Imprese: 50% delle spese ammesse, Grandi Imprese ed Organismi di Ricerca: 40% delle spese ammesse.</p> <p>L'erogazione avverrà in massimo tre tranche (con fidejussione a fronte di eventuale anticipo precedente alle tranche a rendicontazione nel caso di soggetti privati)</p>
DATA DI APERTURA	15:00 del 15 / 01 / 2019
DATA DI CHIUSURA	15:00 del 28 / 03 / 2019
COME PARTECIPARE	La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, pena irricevibilità, dal Soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del Sistema Informativo BandiOnLine disponibile all'indirizzo: www.bandi.servizirl.it
PROCEDURA DI SELEZIONE	<p>L'iter per la concessione del contributo si sviluppa in due fasi e prevede:</p> <p>- Fase di valutazione della domanda: consistente in una procedura di evidenza pubblica di tipo valutativo a graduatoria (D. Lgs. 123/1998 art. 5/II) che prevede una valutazione di ammissibilità formale e una valutazione di merito. Si conclude con il decreto di approvazione della graduatoria dei progetti, con la specifica di quelli ammessi alla fase di negoziazione e dei progetti non ammessi, nonché della indicazione del contributo massimo concedibile;</p>

	- Fase di negoziazione riservata ai partenariati dei progetti ammissibili a contributo, con i quali viene stipulato un Accordo ex art. 11 della L. 241/1990.
INFORMAZIONI E CONTATTI	Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi On line contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00. Per informazioni e segnalazioni relative al bando: Call_Hub@regione.lombardia.it Piattaforma Open Innovation http://www.openinnovation.regione.lombardia.it/hub

D.9 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

Direzione Generale Ricerca Innovazione Università Export e Internazionalizzazione
Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il rafforzamento delle competenze Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

L'accesso agli atti avviene con le modalità e i tempi previsti nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 16 della Legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria"

D.10 Definizioni e glossario

“**Avvio del Progetto di R&S**”: la data di inizio delle attività come definita nell'Accordo per la ricerca;

“**Bandi online**”: il sistema informativo di Regione Lombardia per la gestione operativa del presente Bando, accessibile all'indirizzo (<https://www.bandiservizi.it>);

“**Call o Bando**”: il presente avviso, con i relativi allegati;

“**capofila**”: è il partner impresa o OdR che presenta la domanda per tutto il partenariato. E' responsabile dell'attività di coordinamento amministrativo nei confronti di Regione Lombardia e monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun Partner e segnalare tempestivamente eventuali ritardi e/o inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione del Partenariato e/o sulla realizzazione del Progetto di R&S.

«**collaborazione effettiva**»: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;

“**Firma telematica**”: la firma digitale (*“un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”*) ai sensi di quanto previsto all'art. 1 lett. s) del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii.) o firma elettronica tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta Regionale dei Servizi (CRS). La firma digitale dovrà essere apposta tramite apposita *smart-card* rilasciata da uno degli organismi certificatori riconosciuti a livello nazionale;

“**Garanzia fidejussoria**”: il presente Bando prevede che il soggetto (impresa di qualunque natura e dimensione e OdR privati) che faccia richiesta di anticipazione (pari al massimo al 40%) del contributo complessivo concesso, produca una idonea fidejussione bancaria o assicurativa, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dall'accordo sottoscritto. La garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore di Regione Lombardia deve essere conforme al modello prodotto da Regione Lombardia e deve essere **di importo pari alla quota di contributo richiesta quale anticipazione**. Lo svincolo della garanzia prestata è correlato all'avvenuta verifica con esito positivo della rendicontazione delle spese relative all'impiego delle somme anticipate ai sensi dell'art.11 della L.R. 37/2017. L'originale della garanzia, dovrà essere altresì trasmesso a Regione Lombardia.

"Grande Impresa": impresa che non soddisfa i criteri di cui all'allegato I ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

«impresa in difficoltà»: l'impresa che, ai sensi dell'articolo 2 comma 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 2. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

«intensità di aiuto»: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;

«organismo di ricerca e diffusione della conoscenza»: ai sensi dell'art. 2 (*Definizioni*) punto 83) del Regolamento n. 651/2014, un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di

finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

“Organismo di ricerca pubblico, ivi compresi gli IRCCS pubblici”: università ed istituzioni di ricerca con natura giuridica pubblica (così come definiti dal regolamento UE 651/2014) pubblici, ossia enti, a rilevanza regionale o nazionale vigilati direttamente o indirettamente dal MIUR o altri Ministeri, con il compito di svolgere attività di ricerca scientifica nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni in ambito tecnico-scientifico, creati secondo norme di diritto pubblico, attraverso le quali la pubblica amministrazione italiana svolge la sua funzione amministrativa per il perseguimento di un interesse pubblico. Essi sono stati istituiti con specifici leggi o decreti legislativi e sono ricompresi all'art. 51, comma 6, legge statale 449/97 (università e ricerca) e s.m.i., o nell'art. 1, comma 2, del D. Lgs.vo 30 marzo 2001 n. 165, recante “norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i. o nel Decreto legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009 "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165" e s.m.i. o nel decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (relativo agli IRCCS) e s.m.i.;

“Partenariato”: insieme dei soggetti proponenti (Partner) il Progetto di R&S vincolati tra di loro dall'Accordo di Partenariato;

“PMI”: le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'allegato I del Regolamento (UE) n.651/2014 del 17 giugno 2014, che riprende la Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUCE L 124 del 20 maggio 2003, pag. 36);

«ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

“Soggetto beneficiario”: i singoli Partner, soggetti destinatari finali delle agevolazioni concesse a valere del presente Bando, ossia le PMI, Grandi Imprese, Organismi di ricerca ivi inclusi gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) che, a seguito della presentazione di un Progetto di ricerca e sviluppo (R&S), vengono ammessi al contributo di cui al presente Bando;

“Soggetto richiedente”: ogni PMI, Grande Impresa, Organismo di ricerca ivi inclusi gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) che abbia presentato domanda di partecipazione al presente Bando in Partenariato con altri soggetti;

“Spesa effettivamente sostenuta e quietanziata”: la spesa sostenuta e giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del Soggetto beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell’avvenuto pagamento effettuato da parte del Soggetto beneficiario;

«sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

“Termine di realizzazione del Progetto di R&S”: la data di conclusione del Progetto di R&S indicato nell’Accordo per la ricerca sottoscritto. Il termine del progetto non potrà essere superiore ai 30 mesi salvo proroga.

D.11 Allegati/informative e istruzioni

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta Regione Lombardia.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è Regione Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1.

Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la dr.ssa Cristina Colombo nominata con deliberazione n. 294 del 28 giugno 2018.

Finalità del trattamento

I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento. Ne consegue che i dati personali saranno utilizzati dagli uffici regionali nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa: adempimenti connessi all'attuazione dei progetti nell'ambito della "Call HUB Ricerca e Innovazione"

Modalità di trattamento e conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Ambito di comunicazione e diffusione

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, Autorità giudiziarie, consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge. Nello specifico i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").

Trasferimento dei dati personali

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

Regione non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Diritti dell'interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento;
- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
- h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- j) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Regione Lombardia, all'indirizzo postale della sede legale o all'indirizzo mail ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it

FIRMA ELETTRONICA

Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25,3), conferma che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena efficacia del Regolamento eIDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015.

Inoltre

1. EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare l'art. 26 del Regolamento Europeo 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:
 - a) è connessa unicamente al firmatario;
 - b) è idonea a identificare il firmatario;
 - c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
 - d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.
2. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2 "Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile".
3. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all'art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice."

Da tutto questo se ne deduce che la FEA è ancora disciplinata, è ancora riconosciuta dal CAD e che l'utilizzo della CNS produce "de iure" gli stessi effetti di una FEA nell'ambito dei servizi e delle attività tra cittadini e pubbliche amministrazioni.

Pertanto, salvo diverse modifiche al DPCM di cui sopra, la firma con CNS è da considerarsi una FEA nell'interlocuzione tra cittadini e PA.

Nei bandi in emanazione dal 1 gennaio 2017 devono essere richiamate le norme previste dal Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti prodotti.

ANTIMAFIA

(D. Lgs. n. 159/2011)

Qualora, nella compilazione del modulo Antimafia (scaricato dal sito internet della Prefettura di competenza), sia necessario fornire attestazioni relative ad una pluralità di soggetti collegati al soggetto richiedente (come da indicazioni contenute nel predetto modulo), quest'ultimo dovrà:

- acquisire le attestazioni da parte degli altri soggetti collegati firmati in forma autografa;
- compilare l'attestazione di propria competenza;
- predisporre un unico documento composto da tutte le attestazioni (quella del soggetto richiedente a cui allegare quelle dei soggetti collegati firmati in forma autografa) firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo è un'imposta indiretta regolamentata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che rappresenta il principale riferimento in materia. In particolare l'Allegato A identifica gli atti, i documenti e i registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine mentre nell'Allegato B elenca le casistiche che ne sono esenti in modo assoluto. Tale normativa ha subito negli anni modifiche e integrazioni, oltre ad aggiornamenti delle tariffe applicate.

L'articolo 3 dell'Allegato A - Tariffa (parte I) del DPR impone l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo, per un importo predefinito di € 16,00, nel caso di istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.

In caso di **aggregazione di soggetti pubblici e privati** l'imposta di bollo deve essere versata.

In caso di **beneficiari "plurimi"** nel fac-simile della domanda allegata al bando ciascun beneficiario dovrà dichiarare: "di essere esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi della L... art.... /di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo di ... euro ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative".

Esenzioni dagli obblighi di bollo

L'elenco che segue è da considerarsi non esaustivo per quanto attiene i riferimenti ad eventuali leggi speciali che ampliano la base di esenzione prevista dall'Allegato B del D.P.R. n. 642/1972

- **Cittadini** che presentano domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti (Allegato B art. 8.3);
- **Enti pubblici** per atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati (Allegato B art. 16);
- **Società agricole** (Allegato B art. 21 bis);
- **Società cooperative** (Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66.6 bis);
- **Cooperative sociali** (L. 266/1991 art. 8);
- **ONLUS e federazioni sportive** (Allegato B art. 27 bis).

D.12 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Presentazione della domanda su Bandi Online	Apertura: Ore 15.00 del 15 gennaio Chiusura: ore 15.00 del 28 marzo	www.bandiservizi.it
Valutazione delle domande e approvazione graduatoria dei progetti ammissibili	Entro 180 giorni dal termine per la presentazione delle domande di contributo (salvo richiesta di chiarimenti e integrazioni)	
Fase di negoziazione	60 giorni	
Realizzazione dei progetti	30 mesi (salvo eventuale proroga di 3 mesi)	
Variazione di partenariato	Dopo la sottoscrizione dell'Accordo di ricerca	
Rendicontazione	La rendicontazione finale deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di chiusura del progetto	
erogazione	In caso di anticipo: erogazione entro 90 giorni dalla domanda, salvo richiesta di integrazioni/chiarimenti In caso di tranches intermedia: entro 120 giorni dalla presentazione della rendicontazione intermedia, salvo richiesta di integrazioni/chiarimenti Saldo: entro 120 giorni dalla presentazione della rendicontazione finale, salvo richiesta di integrazioni/chiarimenti.	

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 451 del 14 dicembre 2018

Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 - Approvazione dello schema di fideiussione ai fini dell'attuazione dell'articolo 10 del decreto del soggetto attuatore 47 del 17 marzo 2016 e ss.mm.ii.

Il Presidente della Regione Lombardia
in qualità di
Commissario delegato

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo - con legge 4 dicembre 2017, n. 172 sino alla data del 31 dicembre 2020.

Preso atto del disposto delle ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012 n. 3, con la quale - tra l'altro - è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del citato d.l. n. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014 n. 51 con la quale il Commissario Delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Unico Attuatore.

Visti

- l'ordinanza n. 133 del 11 settembre 2015, con cui il Commissario Delegato ha approvato il «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012», di seguito «Piano»;
- Il protocollo d'intesa tra Diocesi di Mantova e Commissario Delegato, sottoscritto in data 17 novembre 2015, con cui vengono disciplinate specifiche modalità finalizzate a regolamentare gli interventi di ripristino delle chiese parrocchiali ivi previste, ed individua all'articolo 2 gli interventi prioritari ed all'articolo 4 ulteriori interventi da cofinanziare con i risparmi derivanti dai ribassi d'asta;

- l'ordinanza n. 165 del 17 novembre 2015 con cui il Commissario Delegato ha approvato l'aggiornamento 1 del «Piano» ed ha altresì preso atto della sottoscrizione del sopra citato Protocollo d'intesa tra Diocesi di Mantova ed il Commissario Stesso;
- l'ordinanza n. n. 413 del 1 agosto 2018, con cui il Commissario Delegato ha da ultimo approvato il 5° aggiornamento del «Piano», ivi compreso l'allegato C relativo allo stato di avanzamento e realizzazione degli interventi previsti dal protocollo d'intesa più volte citato, da cui emerge che la Diocesi di Mantova ha proceduto a completare interventi di ripristino di immobili ecclesiastici ad uso pubblico anche con risorse proprie ulteriori rispetto a quelle convenute nel protocollo stesso.

Richiamati

- l'articolo 4 dello stesso protocollo d'intesa sopra citato che prevede altresì quanto segue: «nella predisposizione delle rendicontazioni intermedia e finale di tutti gli interventi da presentare alla Struttura Commissariale, pertanto sia degli interventi finanziati dalla Diocesi e dalle Parrocchie sia degli interventi cofinanziati con contributi pubblici, la Diocesi si atterrà alle disposizioni riportate nella Circolare 31 ottobre 2013, n. 2 «*Istruzioni e modalità per la rendicontazione delle spese relative ad interventi a valere sul fondo di solidarietà dell'Unione Europea*» ovvero alle altre specifiche eventuali future indicazioni che saranno fornite dalla Struttura Commissariale per la realizzazione degli interventi inseriti nel Piano di cui alla citata ordinanza n. 133»;
- il decreto n. 47 del 17 marzo 2016, nonché le successive modifiche ed integrazioni, con cui il Soggetto Attuatore ha approvato le «*disposizioni tecniche e procedurali per la approvazione dei progetti e le modalità di erogazione del contributo per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico*», in sostituzione anche della Circolare n. 2 del 31 ottobre 2013;
- in particolare il punto 10 del decreto 47/2016, che in materia di «*Garanzie*» detta quanto segue: «*Per i soggetti diversi dai soggetti pubblici, l'erogazione dell'anticipo è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ovvero di organizzazioni diocesane, escutibile a prima richiesta, per un importo pari all'anticipazione da concedere. La fideiussione, presentata a garanzia, dovrà avere una validità pari ad almeno la durata complessiva dell'intervento*»;

Dato atto inoltre che, Il Commissario Delegato e la Diocesi di Mantova, ai fini della realizzazione degli interventi di consolidamento strutturale e restauro delle Chiese parrocchiali, oggetto di contributo diretto, hanno sottoscritto per ciascuna di esse uno specifico atto convenzionale che, all'articolo 5 «*Garanzie*», disciplina specifiche modalità di presentazione delle garanzie fideiussorie.

Valutato pertanto che, per l'attuazione delle disposizioni sopra richiamate, occorre definire, ai fini della erogazione delle anticipazioni necessarie alla Diocesi di Mantova per poter proseguire nell'esecuzione degli interventi di ripristino delle chiese parrocchiali danneggiate, uno schema orientativo di lettera di fideiussione.

Ritenuto quindi di approvare lo «Schema di lettera di Fideiussione Diocesi», allegato parte integrante sostanziale del presente atto, finalizzato a dare attuazione al punto 10 del decreto del Soggetto Attuatore n. 47 e smmii, per gli interventi previsti dall'attuazione del protocollo d'intesa, per i quali la Diocesi intende chiedere l'erogazione delle quote di anticipazione.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico delle risorse del Commissario Delegato per la ricostruzione conseguente gli eventi sismici del maggio 2012.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di approvare lo «Schema di lettera di Fideiussione Diocesi», allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, quale schema orientativo finalizzato a dare attuazione al punto «10.

Serie Ordinaria n. 51 - Martedì 18 dicembre 2018

Garanzie» del Decreto del Soggetto Attuatore n. 47 del 17 marzo 2016 e ss.mm.ii., in materia di erogazione di anticipazioni a favore di soggetti diversi dai soggetti pubblici;

2. di trasmettere il presente atto alla Diocesi di Mantova nonché di pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

— • —

Allegato**SCHEMA DI LETTERA DI FIDEIUSSIONE DIOCESI**

Spett.le
Struttura Commissariale per il sisma 2012
p.zza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO

Oggetto: fideiussione su finanziamento

PREMESSO CHE

- ⇒ Il Commissario Delegato con Ordinanza 11 settembre 2015, n.133 ha approvato il "Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012" (di seguito semplicemente "Piano");
- ⇒ in data 17 novembre 2015, è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra Diocesi di Mantova e Commissario Delegato Sisma finalizzato a favorire, con il carattere dell'urgenza, gli interventi volti alla ripresa delle normali condizioni di vita dei centri urbani danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 ed al ripristino della piena fruibilità pubblica degli edifici di culto, in quanto parti integranti e fondamentali del tessuto urbano e sociale, che disciplina la modalità di ripartizione delle risorse sugli interventi previsto dallo specifico articolo 2 nonché, all'articolo 4, l'elenco degli ulteriori edifici di culto su cui intervenire;
- ⇒ Il Commissario Delegato con Ordinanza n. 165 del 17 novembre 2015 ha approvato l'aggiornamento 1 del "Piano" ed ha altresì preso atto della sottoscrizione del sopra citato Protocollo d'intesa tra Diocesi di Mantova ed il Commissario Stesso;
- ⇒ Il Commissario Delegato con Ordinanza n. ____ del _____ ha approvato il progetto relativa _____ alla _____ "*(titolo intervento)*" - ID n. ____ - assegnando alla _____ un contributo provvisorio di € _____, a fronte di un importo lavori complessivo di € _____ ed al netto di cofinanziamenti e rimborsi assicurativi dichiarati;
- ⇒ Il Soggetto Attuatore con Decreto n. 47 del 17 marzo 2016, così come integrato da ultimo dal Decreto n. 139 del 25 settembre 2017, inerenti le "*disposizioni tecniche e procedurali per la approvazione dei progetti e le modalità di erogazione del contributo per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico*", ha stabilito, al punto 10, che, per l'erogazione dei finanziamenti ai soggetti diversi dai soggetti pubblici, l'erogazione dell'anticipo è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria;

- ⇒ Il Commissario Delegato e la Diocesi di Mantova, ai fini della realizzazione degli interventi di consolidamento strutturale e restauro della chiesa parrocchiale di _____, in attuazione dell'Ordinanza n. ____ del _____ di approvazione del progetto esecutivo e del corrispondente contributo provvisorio, per l'importo di progetto pari a € _____, di cui € _____ a carico del Commissario Delegato, hanno sottoscritto in data _____ uno specifico atto convenzionale;
- ⇒ Con la soprarichiamata Convenzione sono state disciplinate, all'articolo 5 "Garanzie", specifiche modalità di presentazione delle garanzie fideiussorie;
- ⇒ Il Commissario Delegato con l'Ordinanza n. ____ del _____ ha approvato uno schema di lettera di fideiussione quale formato standard di riferimento.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra

La _____", (di seguito "Garante"),
con sede legale in _____, CODICE FISCALE _____, nella persona del legale rappresentante _____, nato ad _____, munito di idonei poteri a validamente impegnare il Garante nel rilascio della Fideiussione come da Decreto vescovile numero ____ del _____;

E

_____ di _____, con sede in _____, in persona del _____ e legale rappresentante mons. _____, nato a _____, che agisce in proprio ed in qualità di _____ della Parrocchia di S. _____, con sede in _____, proprietaria della chiesa parrocchiale di _____ (di seguito Contraente)

Nell'interesse di

Commissario Delegato per il Sisma di Mantova 2012 (di seguito **Beneficiario**)

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Definizioni)

Nella presente **Fidejussione**, salvo venga altrimenti specificato, le parole e le espressioni così come indicate nella "premessa" e nel presente articolo, avranno il significato di seguito indicato:

- **Contributo:** l'importo erogato a favore della _____ in qualità di _____ della Parrocchia di _____, con sede in _____ (MN), _____, proprietaria della chiesa parrocchiale di _____ ai sensi dell'Ordinanza di assegnazione n. _____;
- **Importo Garantito:** è la complessiva somma garantita a copertura del contributo concesso;
- **Inadempimento del Contraente:** il mancato rispetto di qualsiasi obbligo contrattuale da parte del Contraente;
- **Progetto:** l'intervento di ripristino che dovrà essere realizzato in attuazione della specifica convenzione tra Struttura Commissariale e la Diocesi di Mantova;
- **Reviviscenza:** ripristino di efficacia della fidejussione.

Articolo 2 (Oggetto della Fidejussione)

La presente Fidejussione ha, quale oggetto, l'impegno, da parte del Garante, di costituirsi, come effettivamente con la presente si costituisce, fideiussore, nell'interesse del Contraente, rilasciando apposita garanzia a favore del Beneficiario sino alla concorrenza dell'Importo Garantito, pari ad € _____ (in lettere _____) a garanzia del contributo concesso.

Il Garante si impegna irrevocabilmente ed incondizionatamente, nei limiti dell'Importo Garantito, al pagamento delle somme dovute in conseguenza dell'inadempimento del Contraente stesso.

Articolo 3 (Durata della Fidejussione)

La presente Fidejussione ha efficacia dalla data di rilascio da parte del Garante e cessa, previa comunicazione di svincolo inviata al Garante dal Beneficiario a mezzo lettera raccomandata A/r oppure mediante posta elettronica certificata, a seguito della verifica positiva da parte del Beneficiario delle spese rendicontate dal Contraente di importo pari al valore del Contributo.

La comunicazione di svincolo verrà inviata al Garante entro un periodo massimo di 6 (sei) mesi dalla completa acquisizione della documentazione di spesa relativa al Contributo.

Sono fatti salvi e impregiudicati i casi di reviviscenza secondo quanto previsto all'art. 5 che segue.

Articolo 4 (Obblighi del Garante)

Il Garante si obbliga a pagare al Beneficiario, nei limiti dell'Importo Garantito la somma indicatagli dal Beneficiario stesso come dovuta, a prima richiesta, entro e non oltre n. 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

Il Garante, fermo quanto previsto sopra, non potrà opporre alcuna eccezione, anche:

- a) a fronte di dichiarazione di nullità o invalidità delle obbligazioni derivanti dalla sottostante Convenzione laddove ciò non sia determinato da dolo o colpa grave del Beneficiario;
- b) nel caso in cui il contraente sia nel frattempo cessato, ovvero sia dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali o di liquidazione.

Il Garante si obbliga altresì, a pagare al Beneficiario nei limiti dell'importo garantito e progressivamente dell'importo a scalare, le somme che, pur risultando già rimborsate al medesimo da parte del Contraente, dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi ovvero di invalidità, per qualsiasi motivo, delle obbligazioni garantite.

Le obbligazioni del Garante si intendono assunte in via solidale dal Contraente, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente stesso.

Art. 5 (Reviviscenza della Fideiussione)

La Fideiussione rimarrà valida ed efficace per le obbligazioni del Contraente che dovessero rivivere a seguito di inefficacia, annullamento o revoca dei pagamenti dallo stesso effettuati.

Il Garante accetta che la presente Fideiussione venga rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, e di quanto contemplato dall'art. 1957 del codice civile, volendo ed intendendo il Garante restare obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del debito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 – 1247 del codice civile.

Articolo 6 (Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni tra il Beneficiario ed il Garante dipendenti dalla presente Fideiussione, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata agli indirizzi indicati in epigrafe nella presente Fideiussione o mediante posta elettronica certificata, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs.28.2.2005 n.82 e successive modifiche, agli indirizzi:

- per il Garante: (*operasantanselmo@pec.it*);
- per il Beneficiario: (*sismamn@pec.regione.lombardia.it*);

Articolo 7 (Referenti)

Il Garante individua quale referente operativo della Fideiussione il sig. dott. _____, Responsabile dell'Ufficio Tecnico diocesano, Piazza Sordello 15. 46100 Mantova, Tel. _____, e-mail *beniculturali@diocesidimantova.it*

Articolo 8 (Accettazione espressa della Fideiussione)

Il Garante conviene espressamente che la presente Fideiussione si intenderà accettata dal Beneficiario solo dietro espressa lettera di accettazione e conferma oppure previa restituzione di copia della garanzia debitamente firmata per accettazione dal Beneficiario. In nessun caso potrà intendersi accettata tacitamente.

Articolo 9 (Oneri)

Il Garante conviene che le imposte, tasse, i tributi e gli oneri stabiliti per legge o di qualsiasi natura, presenti e futuri, relativi alla presente Fideiussione ed agli atti da essa dipendenti o dagli atti derivanti dall'eventuale recupero delle somme siano a carico del Contraente.

Articolo 10 (Foro competente)

Le Parti convengono di eleggere, per qualsiasi controversia, come Foro competente esclusivo quello di Mantova.

Articolo 11 (Trattamento Dati Personali)

Le Parti dichiarano di essere state adeguatamente informate circa il trattamento dei dati personali che verrà attuato nelle forme e con le modalità di cui all'informativa preventivamente resa nelle forme di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Mantova, _____

Letto, confermato e sottoscritto

(il Contraente)

Firma _____

(il Garante)

Firma _____

Si approvano espressamente, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, le seguenti clausole della presente Fidejussione: artt. 3 (durata), 4 (Obblighi del Garante), 5 (Reviviscenza della Fidejussione) e 10 (Foro competente).

(il Contraente)

Firma _____

(il Garante)

Firma _____

sottoscritta addì _____

Serie Ordinaria n. 51 - Martedì 18 dicembre 2018

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 452 del 14 dicembre 2018

Criteri e modalità di verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del d.l. 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2014 n. 50 - Semplificazione dei controlli e aggiornamento del metodo di calcolo

Il Presidente della Regione Lombardia

in qualità di

Commissario delegato

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U.n.180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che - tra l'altro -:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per l'emergenza e la ricostruzione (art. 1, comma 2°);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono state assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1° e 6°);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5° e 5-bis).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con legge 4 dicembre 2017, n. 172 - sino alla data del 31 dicembre 2020.

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012» (in seguito d.legge n. 174/2012) convertito con modificazioni nella legge n. 213 del 7 dicembre 2012 «Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174 recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012».

Vista la legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge di stabilità 2013)» (in seguito legge n. 228/2012) ed in particolare l'articolo 1, commi 365 - 373 che stabilisce i criteri e le modalità affinché i titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, gli esercenti di attività agricole di cui all'articolo 4 del d.p.r.n. 633/1972 e ss.mm. nonché i titolari di reddito di lavoro autonomo -che abbiano sede operativa, ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei Comuni di cui al d.m. 1 giugno 2012, diversi comunque da quelli che abbiano i requisiti per accedere ai contributi di cui all'art. 3 del d.legge n. 74/2012 e che possano dimostrare di avere subito un danno economico diretto dagli eventi sismici del maggio 2012 - possano accedere a finanziamenti agevolati per il pagamento, senza applicazione di sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria fino al 15 novembre 2013.

Visto il decreto legge n. 43 del 26 aprile 2013 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in

Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015», convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2013 n. 71, ed in particolare l'art. 16 septies che modifica parzialmente quanto disposto all'articolo 1, commi 365 - 373 della legge n. 228/2012.

Visto l'articolo 3-bis del d.l. 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modifiche dalla legge 20 marzo 2014 n. 50 che subordina la proroga di due anni del termine di restituzione per i finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012 di cui al comma 1 del medesimo articolo 3-bis, alla verifica dell'assenza di sovracompensozioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 specificando che dette disposizioni attuative sono stabilite tramite ordinanze commissariali dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

Preso atto che le modifiche normative al d.l. n. 174/2012 di proroga dei termini per la restituzione dei finanziamenti e della conseguente necessità di definire le modalità di determinazione delle sovra compensazioni e le procedure da mettere in atto ai fini dell'eventuale recupero.

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato per l'emergenza e la ricostruzione dei territori lombardi colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale - tra l'altro - viene costituita la Struttura Commissariale prevista all'art. 1, comma 5°, del d.l. n. 74/2012;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale - tra l'altro - il Commissario delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art.1 del d.l.n. 74/2012 al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore;
- 20 febbraio 2013, n. 13 «Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» e sue ss.mm.ii.;
- 20 febbraio 2013, n. 15 «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e contemporaneamente o parzialmente inagibili (ESIT1 B-C)» e sue ss.mm.ii.;
- 20 febbraio 2013, n. 16 «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi o gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E0, E1, E2, E3)» e sue ss.mm.ii.;
- 3 giugno 2014 n. 48 con la quale sono state date prime disposizioni attuative per la verifica dell'assenza di sovracompensozioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, nel rispetto dei limiti comunitari sugli aiuti, per i beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 11, commi 7 e seguenti del d.l. 174/2012 e dell'articolo 1, commi 365 - 373 della legge n. 228/2012 in attuazione del decreto-legge 28 gennaio 2014 n. 4, convertito legge n. 50/2014;
- 27 giugno 2017 n. 335 con la quale, più compiutamente, sono state indicate le modalità di verifica delle eventuali sovracompensozioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del d.l. 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2014 n. 50, stabilendo criteri e modalità di verifica in funzione al settore di appartenenza del beneficiario e approvando la necessaria modulistica per il riscontro dei contributi percepiti e dei danni subiti dal sisma 2012;

Atteso che con l'allegato 2 dell'ordinanza n. 335/2017 è approvato il metodo di calcolo standard per il calcolo dell'aiuto di stato insito nei prestiti di cui all'articolo 11, commi 7 e seguenti del d.l. 174/2012 e che con l'allegato 1 e precisamente all'articolo 3 paragrafo 3.2 sono disciplinate la modalità di controllo a campione dei beneficiari delle moratorie 1 e 2 che non hanno

fatto richiesta di risarcimento dei danni ai sensi delle Ordinanze commissariali in attuazione dell'articolo 3 del d.l. n. 74/2012.

Rilevata la necessità di aggiornare i tassi di interesse per il calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) dell'aiuto di stato ai valori vigenti pubblicati sul sito della Commissione Europea - DG Competition e calcolati secondo le disposizioni contenute nella «Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02)» (GUCE C14 del 19 gennaio 2008), come meglio identificati nell'allegato 2 «Metodo di calcolo standard, definito in comune con le strutture commissariali competenti dell'aiuto di stato insito nei prestiti di cui all'articolo 11, commi 7 e seguenti del d.l. 174/2012.», parte integrante e sostanziale del presente atto.

Datto atto che non vi siano ulteriori indagini da effettuare sulle posizioni compensate in «De minimis» ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1998/2006, e 1535/2007 e ritenuto quindi opportuno di escludere tali posizioni dal campione di controllo individuato al paragrafo 3.2 dell'articolo 3 del documento in allegato 1 dell'ordinanza n. 335/2017 «Finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012 di cui al comma 1 articolo 3-bis d.l. 4/2014, criteri e modalità verifica dell'assenza di sovracompenzazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto dei limiti previsti dalle decisioni della commissione europea c(2012) 9853 final e c(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012».

Ritenuto opportuno di modificare parzialmente il metodo di selezione del campione di controllo di cui all'articolo 3 paragrafo 3.2 del documento in allegato 1 all'ordinanza n. 335 al fine di poter identificare un numero sufficiente di beneficiari confermando l'obiettivo di controllo del 15% degli stessi come individuato in allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ritenuto opportuno, al fine di consentire il ricalcolo degli aiuti con il metodo aggiornato ai tassi di interesse vigenti, di effettuare tutte le verifiche necessarie sugli interventi in corso tenendo conto della data ultima possibile di conclusione degli interventi introdotta con le modifiche alle ordinanze n. 13, 15 e 16 ed infine di consentire, ove previsto, la formulazione del campione di controllo e lo svolgimento delle relative verifiche utili, di fissare il termine ultimo per le verifiche al 30 giugno 2020, in deroga a quanto disposto con l'ordinanza n. 335.

Ritenuto opportuno approvare gli allegati 1 e 2 parte integrante del presente atto.

DISPONE

1) di approvare l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, di modifica e integrazione dell'allegato 1 all'ordinanza n. 335/2017;

2) di approvare l'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, di integrale sostituzione dell'allegato approvato con l'ordinanza n. 335/2017 «Metodo di calcolo standard, definito in comune con le strutture commissariali competenti dell'aiuto di stato insito nei prestiti di cui all'articolo 11, commi 7 e seguenti del d.l. 174/2012.»;

3) di fissare, in deroga a quanto disposto con l'Ordinanza n. 335, il termine ultimo per le verifiche e i controlli sulle sovracompenzazioni al 30 giugno 2020;

4) di pubblicare la presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

ALLEGATO 1

Modifica e integrazione dell'allegato 1 dell'Ordinanza n.335/2017 "Finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012 di cui al comma 1 articolo 3-bis d.l. 4/2014, criteri e modalità verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi e il rispetto dei limiti previsti dalle decisioni della commissione europea c(2012) 9853 final e c(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012".

L'articolo 3 paragrafo 3.2 dell'Ordinanza n. 335/2017 è emendato come segue:

- al comma 2 dopo le parole "segnalati dagli istituti bancari riguardo al territorio di competenza" sono aggiunte le parole "al netto delle posizioni compensate con lo strumento "De minimis" di cui all'articolo 2 paragrafo 2.1" e dopo le parole "fino al raggiungimento della quota complessiva del 15%" sono soppresse le parole "della spesa";
- il comma 6 è soppresso.

Per maggiore chiarezza si riporta il testo del comma 2 emendato:

2. La struttura commissariale procede con verifiche a campione, in armonia con le disposizioni dell'Ordinanza n. 230 del 24 giugno 2016, con controlli pari ad almeno il 15% dei beneficiari segnalati dagli istituti bancari riguardo al territorio di competenza **al netto delle posizioni compensate con lo strumento "De minimis" di cui all'articolo 2 paragrafo 2.1**. Per l'individuazione del campione, i beneficiari sono collocati in elenco secondo l'ordine decrescente per importo di contributo espresso in ESL. Sono selezionati i primi beneficiari dell'elenco fino al primo 5% del contributo complessivo, sono poi selezionati un beneficiario ogni cinque fino al raggiungimento della quota complessiva del 15%.

Le verifiche riguardano il possesso delle perizie giurate, la veridicità delle autodichiarazioni e l'ammontare del danno così come accertato dalla perizia.

ALLEGATO 2

**METODO DI CALCOLO STANDARD, DEFINITO IN COMUNE CON LE STRUTTURE
COMMISSARIALI COMPETENTI DELL'AIUTO DI STATO INSITO NEI PRESTITI DI CUI
ALL'ARTICOLO 11, COMMI 7 E SEGUENTI DEL D.L. 174/2012.**
Procedura di calcolo moratoria sisma 1 ex DL 174/2012

modificato ai sensi dell'articolo 6 del DL 25 giugno 2016 n. 113

F capitale iniziale 1.000.000,00

n. rata	capitale residuo	tasso % semes	Quota interessi	Quota capitale	Importo rata		QC/TOT
preamm.	1.000.000,00	0,78%	7.800,00	0	7.800,00	30-giu-13	
preamm.	1.000.000,00	0,78%	7.800,00	0	7.800,00	31-dic-13	
preamm.	1.000.000,00	0,77%	7.650,00	0	7.650,00	30-giu-14	
preamm.	1.000.000,00	0,65%	6.500,00	0	6.500,00	31-dic-14	
preamm.	1.000.000,00	0,59%	5.900,00	0	5.900,00	30-giu-15	
preamm.	1.000.000,00	0,59%	5.850,00	0	5.850,00	31-dic-15	
1	1.000.000,00	0,49%	4.850,00	250.000,00	254.850,00	31-ott-16	25,00%
2	750.000,00	0,46%	3.412,50	107.142,86	110.555,36	30-giu-17	10,71%
3	642.857,14	0,43%	2.764,29	107.142,86	109.907,14	31-dic-17	10,71%
4	535.714,29	0,41%	2.196,43	107.142,86	109.339,29	30-giu-18	10,71%
5	428.571,43	0,41%	1.757,14	107.142,86	108.900,00	31-dic-18	10,71%
6	321.428,57	0,41%	1.317,86	107.142,86	108.460,71	30-giu-19	10,71%
7	214.285,71	0,41%	878,57	107.142,86	108.021,43	31-dic-19	10,71%
8	107.142,86	0,41%	439,29	107.142,86	107.582,14	30-giu-20	10,71%
Totale			58.676,79	1.000.000,00			100,00%

A Quota interessi attualizzata all'anno zero € 56.864,77

Formula di calcolo dell'ESL: A/F 5,69%

Procedura di calcolo moratoria 2

modificato ai sensi dell'articolo 6 del DL 25 giugno 2016 n. 113

F capitale iniziale 1.000.000,00

n. rata	capitale residuo	tasso % semes	Quota interessi	Quota capitale	Importo rata		QC/TOT
preamm.	1.000.000,00	0,77%	7.650,00	0	7.650,00	30-giu-14	
preamm.	1.000.000,00	0,65%	6.500,00	0	6.500,00	31-dic-14	
preamm.	1.000.000,00	0,59%	5.900,00	0	5.900,00	30-giu-15	
preamm.	1.000.000,00	0,59%	5.850,00	0	5.850,00	31-dic-15	
1	1.000.000,00	0,49%	4.850,00	166.666,67	171.516,67	31-ott-16	16,67%
2	833.333,33	0,46%	3.791,67	119.047,62	122.839,29	30-giu-17	11,90%
3	714.285,71	0,43%	3.071,43	119.047,62	122.119,05	31-dic-17	11,90%
4	595.238,10	0,41%	2.440,48	119.047,62	121.488,10	30-giu-18	11,90%
5	476.190,48	0,41%	1.952,38	119.047,62	121.000,00	31-dic-18	11,90%
6	357.142,86	0,41%	1.464,29	119.047,62	120.511,90	30-giu-19	11,90%
7	238.095,24	0,41%	976,19	119.047,62	120.023,81	31-dic-19	11,90%
8	119.047,62	0,41%	488,10	119.047,62	119.535,71	30-giu-20	11,90%
Totale			44.934,52	1.000.000,00			100,00%

B Quota interessi attualizzata all'anno zero € 43.428,23

Formula di calcolo dell'ESL: A/F 4,34%

Nota: quota di capitale iniziale indicativa pari a 1.000.000,00 euro